Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento ex D.M. 270/2004*)
in Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

Le false comunicazioni sociali

Relatore
Ch. Prof. Maurizio Interdonato

Laureando
Maria Zanatta
Matricola 816908

Anno Accademico
2012 / 2013

Introduzione 1

Capitolo I - L'evoluzione normativa del diritto penale societario

1.1 - La genesi e lo sviluppo del diritto penale societario: dal Codice del Commercio del 1882 al Codice Civile del 1942 5

1.2 - La riforma del diritto penale societario: la Legge Delega 366/2001 e il successivo Decreto Lgs. 61/2002 8

1.2.1 – Uno sguardo generale 8

1.2.2 – La Legge Delega 366/2001 e il Decreto Lgs. 61/2002 10

1.2.3 – La perseguibilità a querela 16

1.3 – La legge sulla tutela del risparmio 17

1.4 – L'evoluzione del reato di false comunicazioni sociali 21

1.4.1 – Il progetto originario 21

1.4.2 – La riforma del falso societario 24

1.4.3 – Il parere della dottrina 26

1.4.4 – Gli effetti della legge sul risparmio 27

Capitolo II - Art. 2621 C.C.: le false comunicazioni sociali

2.1 – Una premessa 29

2.2 – *Abolitio criminis* o successione di leggi penali? 33

2.3 – Questioni di legittimità costituzionale 38

2.3.1 – Il parere dell'UE 38

2.3.2 – I dubbi di legittimità costituzionale 40

2.4 – Il bene giuridico protetto dalle ipotesi di false comunicazioni sociali 43

2.5 – I soggetti attivi 47
2.5.1 – Gli amministratori..... 51
2.5.2 – I direttori generali..... 56
2.5.3 – I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari 57
2.5.4 – I sindaci 62
2.5.5 – I liquidatori e gli altri soggetti attivi 65
2.6 – L'oggetto materiale del reato: i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali 67
2.7 - La condotta: l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni e l'omissione di informazioni 73
2.8 – L'elemento soggettivo..... 80
2.9 – Le cause di esclusione della punibilità..... 86

Capitolo III - Art. 2622 C.C.: le false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

3.1 – Il delitto di false comunicazioni sociali 95
3.2 – Il danno patrimoniale 102
3.3 – La querela 105
3.4 – Consumazione e tentativo 109
3.5 – Il grave nocumento ai risparmiatori..... 111
3.6 – Il rapporto con la fattispecie della truffa..... 114

Conclusioni..... 117

Bibliografia..... 121

Introduzione

Il tema delle false comunicazioni sociali può essere ritenuto uno dei più rilevanti in materia penale societaria all'interno del contesto economico italiano degli ultimi decenni. L'importanza e soprattutto l'attenzione mediatica conferita a questa disposizione civilistica è dovuta agli scandali finanziari che hanno caratterizzato il panorama economico dell'Italia negli ultimi anni, costellato da vicende di corruzione, fondi neri e, in particolar modo, da episodi di falso in bilancio, tra i quali il più discusso relativo al famoso processo Lentini.

La riforma del diritto societario, avvenuta con la legge delega n. 366/2001 e con il successivo decreto legislativo n. 61/2002, ha inevitabilmente lasciato dietro di sé una lunga scia di critiche in ragione delle esigenze che si sono volute salvaguardare con questa riforma, definita molte volte strumentale agli interessi di determinati soggetti. Questa affermazione si regge sull'impressione comune che con la nuova normativa il falso in bilancio sia stato depenalizzato, al fine di dare spazio ad una protezione giuridica rivolta verso altri obiettivi, quali la patrimonializzazione e la privatizzazione, che hanno spostato l'asse di tutela dalla salvaguardia della trasparenza societaria e dalla fede pubblica a quella del patrimonio.

Il primo capitolo di questo elaborato fornisce una visione storica complessiva del diritto penale societario, in particolar modo del reato di false comunicazioni sociali approfondito nei due capitoli successivi, in modo da rendere più chiare le motivazioni alla base delle numerose modifiche apportate nel corso degli anni agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile. Le tappe principali ripercorse hanno cercato di evidenziare i momenti storici in cui il reato ha subito un cambiamento. Il progetto originario del reato sopra citato compare per la prima volta all'interno del Codice di Commercio del 1882 e solo nel 1942 viene "trasferito" all'interno del Codice Civile, dove sarà rivisto più volte, in particolar modo in

occasione della riforma del diritto societario e con la successiva legge sul risparmio nel 2005.

Il secondo capitolo approfondisce l'argomento principale di questo scritto, cioè la contravvenzione disciplinata all'interno dell'art. 2621 del Codice Civile. L'applicazione della disciplina post-riforma ha fatto emergere dei problemi di confronto con la vecchia, in particolar modo riguardanti i rapporti tra le norme. Tutto questo si è riflettuto in una serie di dibattiti dottrinali sfociati in dispute e sentenze giurisprudenziali relative all'applicazione in tema dell'*abolitio criminis*, fenomeno legislativo secondo il quale non è possibile punire un soggetto per un fatto che secondo una legge successiva non integra un reato, e della successione di leggi nel tempo, in base la quale viene disciplinato in maniera differente un fatto qualificato già in precedenza come reato.

Dopo aver esemplificato alcune delle questioni sorte in relazione all'incostituzionalità della normativa post-riforma, l'attenzione è stata spostata verso un'analisi più dettagliata dei singoli elementi costitutivi del reato. Primo fra tutti il bene giuridico protetto dalle ipotesi di false comunicazioni sociali, vale a dire la veridicità e la trasparenza dell'informazione societaria dal lato dell'ipotesi contravvenzionale e il patrimonio dei soci e dei creditori dal lato dell'ipotesi delittuosa disciplinata dal successivo articolo 2622 del Codice Civile. I reati di false comunicazioni sociali sono inoltre dei reati propri, ossia dei reati che possono essere compiuti da soggetti dotati di una determinata qualifica, come gli amministratori, compresi quelli "di fatto", i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori ed altri soggetti espressamente previsti dalla legge. Tutti questi soggetti possono realizzare la condotta tipica del reato descritta dal testo normativo, vale a dire "esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" oppure "omettere informazioni la cui comunicazione è prevista dalla legge"; tutto ciò in riferimento a determinati atti societari, quali i bilanci, d'esercizio e consolidato, che costituiscono il mezzo principale di diffusione del falso, le relazioni e le altre comunicazioni

sociali previste dalla legge. Il nuovo art. 2621 sottolinea che la condotta deve essere realizzata con "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e "al fine di produrre per sé o per altri un ingiusto profitto", configurando quindi la presenza di un duplice dolo, intenzionale e specifico. Infine, una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma consiste nell'introduzione delle due serie di cause di esclusione della punibilità, una qualitativa concernente l'esclusione della punibilità in assenza di una sensibile alterazione della situazione societaria, e tre quantitative riguardanti la variazione del reddito, del patrimonio netto e il margine percentuale attinente alle valutazioni estimative.

Nel terzo e conclusivo capitolo è stata invece trattata la fattispecie delittuosa descritta dall'art. 2622 del Codice Civile, diversa da quella contravvenzionale poiché produttiva di un danno patrimoniale nei confronti della società, dei soci o dei creditori e per questo punibile con una pena maggiore. Una delle differenze più marcate tra le due fattispecie consiste nella perseguibilità a querela della persona offesa del delitto nell'ipotesi in cui la società non sia quotata nei mercati regolamentati; diversamente, nel caso in cui la società sia quotata, il delitto è procedibile d'ufficio e la pena comminata risulta maggiore. La presenza del danno patrimoniale giustifica inoltre la necessaria configurazione all'interno di questa ipotesi del dolo di danno, in aggiunta al dolo intenzionale e a quello specifico previsto per la contravvenzione. La legge sul risparmio del 2005 ha inserito all'interno dell'art. 2622 del Codice Civile una ulteriore ipotesi di delitto, aggravata dall'aver cagionato un "grave nocumento ai risparmiatori". Questa ipotesi, applicabile quando la condotta è stata posta in essere da una società quotata, prevede una pena superiore rispetto al caso "base", anche se in realtà essa tuttavia è già stata oggetto di discussione in dottrina, la quale non ha esitato di sottolineare la difficile applicabilità di questo nuovo comma.

Capitolo I

L'evoluzione normativa del diritto penale societario

1.1 - La genesi e lo sviluppo del diritto penale societario: dal Codice del Commercio del 1882 al Codice Civile del 1942

Il diritto penale societario è una branca del diritto penale dell'economia, sviluppatasi in un'era relativamente recente rispetto al diritto penale del fallimento. Tali discipline sono strettamente collegate tra di loro, in modo da assolvere il loro dovere di affiancamento alla dottrina civilistica per quanto concerne l'attività d'impresa.

Le norme penali fungono da supporto a quelle civilistiche, all'interno delle quali si ritrovano tutti quei beni giuridici che richiedono la tutela fornita per l'appunto dal sistema penale.

Il diritto penale societario ha infatti la funzione di regolamentare tutte le fasi della vita di un'impresa gestita in forma societaria; esso nasce nel momento in cui inizia a farsi strada la convinzione che le figure di tutela patrimoniale fino allora esistenti non fossero in grado di fronteggiare correttamente gli episodi di mala gestione societaria[1].

Le caratteristiche proprie delle società di capitali e, in particolar modo, delle società per azioni hanno fatto sì che il legislatore iniziasse a prospettare la disciplina del diritto penale societario, poiché maggiormente attenta alle problematiche che tali caratteristiche sono in grado di sollevare.[2]

Nell'esperienza italiana, il primo approccio al diritto penale delle società risale al Codice del Commercio del 1882, che sostituisce il codice

[1] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari*, Coordinato da Napoleoni V., Padova, 2010, p. 3.

[2] *Ibidem*. L'autore evidenzia i maggiori rischi correlati alle società per azioni, quali la limitazione delle responsabilità dei soci e la ripartizione del capitale azionario in azioni liberamente alienabili.

del 1865; esso è considerato come il primo codice commerciale dell'Italia unita, nel quale le norme commerciali assumono una forte rilevanza nel sistema italiano, mettendo in luce la funzione speculativa tipica dei contratti. Onde evitare eccessive preoccupazioni nel mondo imprenditoriale, il codice ha agito con cautela sul piano delle sanzioni applicabili: le ipotesi criminose previste al suo interno erano punite con l'applicazione della pena pecuniaria.

Durante il successivo mezzo secolo, le disposizioni introdotte con il Codice del 1882 furono costantemente applicate nei casi di specie, seguendo la linea comune instauratasi in Europa che metteva in risalto il ruolo spettante ai poteri pubblici nell'organizzazione delle attività commerciali. Tale sistema ha operato per mezzo secolo fino agli anni '30, in cui il d.l. 1459/1930, in seguito convertito nella legge 660/1931, ha sostituito le norme penali del Codice del Commercio giudicate eccessivamente miti con delle nuove disposizioni.[3]

La crisi economica del 1929 portò i suoi effetti negativi anche all'interno delle imprese italiane e per rimediare a tali effetti la legge n. 660 del 04/07/1931, introdusse delle disposizioni in grado di contrastare l'eccessivo buonismo che caratterizzava le norme del Codice del Commercio[4].

Un'esperienza di ormai quasi un cinquantennio ha dimostrato l'assoluta insufficienza delle sanzioni penali ora in vigore per le azioni delittuose di coloro che hanno nelle proprie mani il delicatissimo meccanismo delle società commerciali. Fatti gravissimi, generatori di danni ingenti per numerose cerchie di cittadini e capaci di turbare profondamente la compagine economica della Nazione sono puniti con semplici pene pecuniarie, di tenuissima entità […][5].

[3] BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari*, IPSOA, 2004, p. 1694.

[4] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari*, cit., p. 6.

[5] Relazione del Ministro guardasigilli A. Rocco al decreto legge 30/10/1930.

La spaccatura rispetto alle precedenti tendenze legislative è stata fortemente evidenziata con un aggravio delle pene applicabili. Le disposizioni contenute nella legge 660/1931 trovarono una scarsa applicazione, causata in parte dalla condotta adottata dalla giurisprudenza che le riteneva eccessivamente rigide[6].

Con l'avvento del Codice Civile del 1942 le norme penali societarie (artt. 2621-2642) furono inserite nel titolo XI del libro V del codice stesso "Disposizioni penali in materia di società e consorzi", all'interno del quale il legislatore inserì nuove ipotesi incriminatrici, volte a tutelare gli interessi interni delle imprese. Le fattispecie di reato previste aumentarono sensibilmente, con l'abbozzo di figure quali l'infedeltà patrimoniale (in aggiunta al delitto di illeciti rapporti patrimoniali con la società, inserito con legge del 1930 e successivamente trasformato nell'art. 2624 c.c., art. 2630 c.2 n.1 e art. 2631 c.c.)[7].

Tali norme furono introdotte allo scopo di salvaguardare il funzionamento degli organi sociali, mantenendo al tempo stesso un bilanciamento interno dei poteri. Le sanzioni vennero attenuate: la pena cosiddetta "standard" per gli illeciti maggiormente rilevanti, quali le false comunicazioni sociali, consisteva nella reclusione da uno a cinque anni, in aggiunta alla multa[8].

[6] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari,* cit., p. 8.

[7] BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari,* cit., p. 1694.

[8] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari,* cit., p. 8.

1.2 - La riforma del diritto penale societario: la Legge Delega 366/2001 e il successivo Decreto Lgs. 61/2002

1.2.1 – Uno sguardo generale

Il panorama penale in materia societaria rimase stabile fino agli anni '70, durante i quali prese piede la cosiddetta "seconda era", caratterizzata da una lunga serie di interventi legislativi a carattere settoriale.

La legge n. 216/1974 istitutiva della Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) dà inizio a una nuova epoca nell'ambito del diritto penale societario, identificando come soggetto principale la grande impresa societaria, in particolar modo la società per azioni quotata nei mercati regolamentati e in seguito la società emittente strumenti finanziari quotati[9]. Entrambi i tipi di società fanno sorgere delle preoccupazioni collegate alla tutela del risparmio per quanto concerne l'allocazione delle risorse e l'interesse sia del pubblico che degli investitori[10]. Tali preoccupazioni sono affrontate e risolte mediante l'intervento del legislatore penale, che consente di offrire un adeguato supporto mediante il corretto esercizio delle funzioni spettanti a determinati organi di vigilanza del settore, tra i quali la Consob.

Dopo questo "starting point", la materia penale societaria si uniforma sempre di più al processo evolutivo di europeizzazione: le direttive comunitarie da recepire presentano solo pochi cambiamenti, dando l'impressione che anche il panorama europeo sia ispirato alla logica del "rimaneggiamento" della normativa esistente[11]. Le fattispecie contravvenzionali della legge 216/1974 sono depenalizzate dalla legge

[9] A tal proposito si vedano D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari*, cit., p.9; BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari*, cit., p. 1692.

[10] Cfr. PEDRAZZI C., *Società commerciali,* cit., p. 419.

[11] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societar*i, cit., p. 10.

706/1975 e di nuovo parzialmente ripenalizzate dalla legge 689/1981[12]. Questo continuo cambiamento di idee porta ad una vera e propria confusione nel sistema delle norme incriminatrici, che appaiono sprovviste di una direttrice di intervento unitaria. Solo a distanza di anni con il d.lgs. n. 58/1998, meglio conosciuto come testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (t.u.i.f.), le fattispecie di reato vengono fortemente ridotte in funzione del rispetto del principio di *extrema ratio*, fino ad allora non rispettato. Nonostante ciò, il contesto penale societario presenta ancora delle imperfezioni poiché riunisce in maniera confusionaria e disorganizzata una serie di fattispecie criminose completamente differenti tra di loro[13]. La norma penale assumeva un ruolo di supporto alla disciplina civilistica anziché assumere un carattere proprio; tutto questo ha portato ad una vera e propria sovrapposizione di figure criminose, causando una crisi del principio di offensività[14]. Il sistema appare incoerente e caratterizzato da eccessi di rigore e vuoti di tutela[15], lasciando la possibilità a condotte potenzialmente dannose di rimanere impunite a causa del caos che regnava al suo interno.

All'inizio degli anni '90 la situazione cambia in maniera brusca ed improvvisa a causa di fenomeni di corruzione sistemica all'interno della pubblica amministrazione (denominati "Tangentopoli" dai mass media), che fanno notare alla magistratura la potenzialità operativa espressa nella figura delle false comunicazioni sociali, definita come "reato grimaldello" ed in grado di sanzionare il comportamento criminoso fin dalla sua nascita[16].

La scoperta delle possibilità di utilizzo di questa figura criminosa fa sì che la fattispecie in questione venga applicata a molteplici casi, portando ad

---

[12] BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari,* cit., p.1693.

[13] Anche la dottrina fa notare la disorganicità che caratterizza la collocazione delle norme.

[14] *Modulo Riforma Societaria*, Ipsoa, Milano 2003. Il principio di offensività è orientato a una tutela d'interessi ben definiti, quali il patrimonio, l'integrità del capitale sociale ed il regolare funzionamento degli organi sociali.

[15] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari,* cit., p.13.

[16] Ivi, p. 16.

un utilizzo talvolta eccessivo e per questo criticato dalla giurisprudenza, che vede il fenomeno come una vera e propria esplosione che potrebbe causare una perdita di identità del reato di riferimento.

1.2.2 – La Legge Delega 366/2001 e il Decreto Lgs. 61/2002

L'attesa riforma del diritto societario mostra i primi segnali della sua nascita durante la XIII[a] legislatura, tramite l'istituzione della commissione Mirone, alla quale è affidato il compito di approntare uno schema per la riforma del diritto societario[17]. Uno degli obiettivi della riforma è quello di mettere in luce l'importanza della norma penale, assolvendola dal ruolo di assoluto supporto alla normativa civilistica, poiché dotata del potere di punire determinate fattispecie criminose rientranti nel diritto penale societario. A tale proposta si affianca la valorizzazione di due principi fondamentali, quali: il principio di sussidiarietà, con il quale "sono trasformati in semplici illeciti amministrativi quei fatti che si sostanziano in mere violazioni formali[18]" e il principio di offensività, con cui "il legislatore sceglie di indirizzare l'intervento penale verso finalità di tutela di interessi ben definiti, quali il patrimonio, l'integrità del capitale sociale ed il regolare funzionamento degli organi sociali[19]". La valorizzazione di tali principi porta come conseguenza più prossima la riduzione delle figure di reato, soprattutto nel caso delle figure più vaghe e indefinite.

La legge delega n. 366/2001 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.234 dell'8 ottobre del 2001 e si compone di 12 articoli; la delega prevede che la riforma in questione debba essere attuata in coordinamento alla normativa precedente e rinnovando le disposizioni normative del Codice

[17] L'art.1 del d.m. 24/07/1998 è il decreto che istituisce tale commissione. La commissione ha il compito di predisporre "uno schema di disegno di legge delega per la riforma organica del diritto societario".
[18] *Modulo Riforma Societaria*, Ipsoa, cit., p. 254.
[19] *Ibidem.*

Civile[20], seguendo i principi generali contenuti nell'art. 2[21]. Le numerose ipotesi di reato introdotte in precedenza avevano reso confuso il quadro sanzionatorio, causando una serie di problemi inerenti all'interpretazione della disciplina. La riforma ha semplificato il numero e l'ambito di applicazione delle fattispecie, evidenziando il ruolo sussidiario della disciplina penale a quella civilistica, che si occupa dell'individuazione dei beni meritevoli di tutela[22].

Il primo progetto di riforma, rivisto dal Parlamento a causa del mancato esito positivo derivante dalla fine della legislatura precedente, è stato modificato prima della sua entrata in vigore, tramite l'inserimento di alcuni brevi ma incisivi emendamenti.

Le modifiche apportate riguardano quattro aspetti principali. Primo fra tutti è la previsione di eventi di danno patrimoniale, attuato mediante la tutela di interessi a carattere patrimoniale: la sanzione è collegata alla realizzazione di un danno a determinati soggetti, quali società, soci o creditori. In secondo luogo è introdotto il regime di perseguibilità a querela

[20] FUSI A., MAZZONE D., *La riforma del diritto societario. Commento sistematico alla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366,* Il Sole 24 Ore, Milano, 2001, p. 3.

[21] Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001.

L'art. 2 della legge 366/2001 identifica i principi generali in materia di società di capitali.

" La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti princìpi generali: *a)* perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali; *b)* valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali; *c)* semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale; *d)* ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti; *e)* adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di uno specifico modello societario; *f)* nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni; *g)* disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi; *h)* disciplinare i gruppi di società secondo princìpi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.

[22] Ivi, p. 98.

della persona offesa per determinate tipologie di reati[23]. L'introduzione di nuove cause di estinzione del reato e la mitigazione del trattamento sanzionatorio per una gran parte degli illeciti, completano il quadro delle principali modifiche apportate[24].

L'intervento penale è tracciato intorno ad un numero relativamente limitato di ipotesi criminose, attinenti ad un nucleo ristretto di beni giuridici e il progetto di riforma appare molto distante da quanto ideato nell'originario progetto Mirone[25]. Il decreto legislativo n. 61/2002 ha significativamente modificato l'originario progetto, tramite l'inserimento di innovazioni che hanno cambiato il carattere dell'intervento normativo, caratterizzato ora da una forte diminuzione dei reati societari. Ciò che contraddistingue la nuova normativa è per l'appunto la rigorosa diminuzione dell'ambito operativo dei reati societari.[26]

La riforma apportata con tale decreto è stata fondamentale nel fissare i nuovi principi cui doveva essere ispirata la legislazione in materia societaria; l'esigenza dell'intervento nasce per diverse necessità, prima fra tutte quella di concentrare e modernizzare la disciplina. Il rispetto dei principi di tassatività, colpevolezza, determinatezza e offensività dell'illecito penale sono anch'essi punti focali dell'intervento, unitamente all'abbandono della tecnica del rinvio a precetti civilistici[27].

Come già avvenuto negli anni '30, il potere esecutivo ha deciso di separare l'intervento legislativo penale da quello in materia civilistica,

---

[23] "Alla luce del silenzio normativo sul punto, l'opzione interpretativa preferibile sembra essere quella di ritenere legittimati a querela solo chi rivesta la qualifica di socio o di creditore nel momento in cui si perfeziona la condotta descritta dalla norma". Sul punto si veda CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali, tomo secondo,* in Cerqua L.D. (a cura di), Cedam, Padova, 2009, p. 1167.

[24] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari,* cit., pp. 20-21.

[25] ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società,* Il Mulino, Bologna, 2006, p. 466.

[26] Si veda GIUNTA F., *Lineamenti di diritto penale dell'economia, seconda edizione*, G. Giappichelli editore, Torino, 2004, p. 148.

[27] ROSSI A., "I nuovi reati societari: aspetti generali" in AMBROSINI S. (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali concorsuali, fiscali e penali, Volume II,* G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, p. 451.

dando priorità a quello penale con il decreto 61/2002 e successivamente a quello riguardante la revisione della normativa civile, tramite il decreto legislativo n. 3/2006. Come già avvenuto in passato, la ridefinizione degli illeciti in materia societaria è stata anticipata rispetto alla disciplina civilistica allo scopo di frenare l'eccessiva proliferazione dei reati societari del settore[28].

L'intervento legislativo ha portato a una vera e propria modifica della struttura interna del testo legislativo, poiché il vecchio impianto codicistico è sempre stato ampiamente criticato per la suddivisione strutturale dei reati. Il Codice Civile ante riforma suddivideva i reati in base al tipo di organismo all'interno del quale il reato poteva essere commesso; più chiaramente, le disposizioni erano suddivise in disposizioni valevoli per società per azioni, per società cooperative e via dicendo.

La riforma del 2002 ha previsto la collocazione dei reati in maniera completamente diversa: " i compilatori del d.lgs. 61/2002 hanno aggregato le nuove previsioni punitive in base a parametri, non soltanto estrinseci rispetto al disvalore dei singoli illeciti, ma anche eterogenei fra loro e neppure pienamente sintonici […]".

Il capo primo, "Delle falsità", considera come elemento principale la tipicità della condotta dei reati rientranti al suo interno, il capo secondo mette in luce la qualifica del soggetto autore del fatto ("Degli illeciti degli amministratori"). Il capo terzo raccoglie invece tutti quegli illeciti compiuti con una condotta comune: l'omissione. Infine il capo quarto, "Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniale", racchiude al suo interno una serie di diverse figure criminose, ricevendo quindi l'appellativo di "generico contenitore"[29].

Il dibattito sugli interessi protetti dalle norme penali societarie ha avuto seguito anche all'interno della riforma. Anche se la tendenza dei

[28] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari,* cit., p. 21.
[29] Ivi, p. 24.

penalisti italiani è quella di ravvisare in ogni norma penale la tutela di un solo interesse, ciò non persiste sempre, essendo dimostrabile come le norme penali tutelino una molteplicità di interessi, dando origine ai cosiddetti reati "plurioffensivi"[30]. Secondo l'opinione di molti penalisti, il fatto di tutelare un solo interesse dimostra la presenza di pregiudizi infondati e dannosi, nei confronti di tutti quei soggetti coinvolti nella sfera delle conseguenze che il compimento del reato ha causato.

Reati contro la società, reati pubblici e relativi all'economia pubblica sono testimoni del fatto che la norma protegge gli interessi di tutti i soggetti passivi. Per quanto concerne ad esempio l'economia pubblica[31], la dottrina è uniforme nel ritenere che scopo tipico di tale reato sia l'offesa nei confronti di un numero indeterminato di persone. Va fatta però una precisazione: per la configurabilità del singolo reato, sarebbe stata indifferente la lesione o la messa in pericolo di uno solo degli interessi o di tutti. Molte critiche sono state mosse nei confronti del concetto di plurioffensività, giudicata talvolta fautrice di effetti distorsivi.

Per l'appunto, nella relazione al decreto legislativo n. 61/2002 si nota come il tratto principale di questa riforma sia mirato a spostare la tutela nei confronti d'interessi patrimoniali di natura individuale, in modo da prediligere comportamenti offensivi di beni giuridici che lasciano una minor discrezionalità nell'applicazione delle norme. Tale fenomeno è definito in dottrina come "patrimonializzazione-privatizzazione"[32].

---

[30] ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari, Volume primo: i reati societari, bancari, di lavoro e di previdenza*, in Conti L. (a cura di), A. Giuffrè Editore, Milano, 2002, p. 47. Per i penalisti, i reati societari avrebbero come unico oggetto giuridico la sola economia pubblica. Secondo la loro opinione, una volta riconosciuto lo scopo di ledere l'economia pubblica da parte del soggetto attivo del reato, gli interessi di società o altri soggetti riferibili comunque all'illecito in questione non sono considerati dal punto di vista penale e non hanno una tutela vera e propria.

[31] Ivi, p. 48. L'economia pubblica è l'insieme dei beni patrimoniali presenti nella nazione. Non sono beni di proprietà della nazione in quanto tale, ma appartengono a singoli individui e a enti pubblici/privati, tra cui anche lo Stato. Secondo questa definizione è possibile determinare che ogni fatto o atto che cagiona danno al singolo, danneggia anche la ricchezza della nazione.

[32] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III I reati e gli illeciti amministrativi societari*, cit., p. 35.

La riforma mira a tutelare diverse categorie di soggetti, in virtù del fatto che l'attività d'impresa riunisce una molteplicità d'interessi individuali e collettivi diversi fra loro. Tale carattere vago e al tempo stesso diffuso rende difficile in molti casi definire in maniera precisa i destinatari della protezione penale: l'oggetto della tutela è difficilmente individuabile perché troppo vago o impreciso. Per cercare di circoscrivere tali entità, gli interessi protetti dalle norme si muovono tra una concezione "privatistica" e una "pubblicistica" delle possibilità di tutela. La visione privatistica sostiene che la protezione contro reati societari ha lo scopo di proteggere interessi dei soggetti titolari del patrimonio sociale mentre quella pubblicistica considera l'economia pubblica il bene giuridico che ha bisogno di tutela. [33]

Gli interessi patrimoniali della società sono fra i primi ad essere tutelati grazie alla maggiore esposizione al rischio dovuta ai possibili abusi e irregolarità degli amministratori. Diversi dagli interessi della società sono invece quelli dei singoli soci, differenziabili anche a seconda che questi posseggano la maggioranza dei voti nelle assemblee. In Italia, i soci sono fortemente protetti grazie al potere di diversi organismi, quali la Consob, i sindaci, i revisori e molti altri. La protezione degli interessi dei soci e creditori non si ferma solo a quelli attuali ma sposta l'occhio anche verso i possibili soci e creditori futuri, figure sempre più tutelate con la maggiore diffusione nel tessuto imprenditoriale delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati. Tutti questi interessi sono tutelati dalle norme collocate nel libro V del Codice Civile e l'interprete ha il dovere di definire le norme caso per caso, al fine di accertare l'interesse violato[34].

La riforma del diritto penale societario è stata criticata sotto vari aspetti e una delle critiche maggiori è mossa nei confronti dell'abbattimento del carico sanzionatorio. Molte fattispecie sono state degradate da delitto a contravvenzione, nonostante l'asse di tutela di tale modifica legislativa fosse improntato alla protezione di interessi di natura patrimoniale; si pensi al

[33] Ivi, p. 26.
[34] ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari, Volume primo: i reati societari, bancari, di lavoro e di previdenza*, cit., pp. 50-51.

reato di illegale ripartizione di utili, trasformatisi in contravvenzione nonostante la funzione assolta nei confronti dei creditori sociali[35].

1.2.3. – La perseguibilità a querela

Il processo di privatizzazione della tutela penale ha introdotto, con la riforma del 2002, il regime della perseguibilità a querela della persona offesa: molte fattispecie sono ora subordinate a questa condizione di procedibilità che ha attenuato il potere delle autorità nell'avanzamento dell'azione penale[36].

Il diritto di querela concede all'autorità pubblica, su richiesta del privato, il potere di esercitare l'azione penale verificando se esistono i presupposti e le condizioni per promuovere l'azione. L'utilizzo della querela evidenzia come il bene leso sia il patrimonio del soggetto, ossia un bene pienamente disponibile[37].

La procedibilità a querela interessa gran parte delle fattispecie presenti all'interno del sistema penale societario: le false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622 C.C.), l'impedito controllo (art. 2625 C.C.), le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.C.), l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.C.), l'infedeltà patrimoniale (art. 2634 C.C.) e l'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 C.C.).

La procedibilità a querela riguardante le false comunicazioni sociali art. 2622 C.C. è stata ampiamente criticata e censurata dalla dottrina poiché fortemente in contrasto con la fattispecie contravvenzionale delle false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 C.C., procedibile invece d'ufficio.

[35] MUSCO E., *I nuovi reati societari*, Terza edizione, con la collaborazione di Masullo M. N., Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 7.
[36] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, in Cerqua L.D. (a cura di), Cedam, Padova, 2009, p. 1162.
[37] *Ibidem.*

Un altro elemento di rimprovero riguarda l'evidenziata disparità nel trattamento sanzionatorio interno all'art. 2622 C.C. tra le società quotate nei mercati regolamentati e quelle non quotate, giustificata dalla maggiore fascia di interessi ricompresa nell'ambito delle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio. La querela deve essere proposta dal soggetto offeso dal reato nel momento in cui sia reso effettivo il danno patrimoniale cagionato dalla condotta del soggetto attivo[38].

1.3 – La legge sulla tutela del risparmio

La riforma prosegue con la legge n. 265/2005 contenente le "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". La legge sul risparmio nasce come risposta agli eventi economici del momento, come il noto crack Parmalat e altri scandali di natura finanziaria ma, diversamente dalle attese, le modificazioni sono di gran lunga inferiori ed incisive di quanto prospettato. Le modifiche riguardanti la normativa penale-societaria si presentano nel complesso marginali e poco espressive, con cambiamenti di poco conto rispetto alla riforma del 2002[39].

L'approvazione della legge è comunque segno di un cambiamento nella regolamentazione e nello svolgimento delle attività finanziarie in Italia; con l'intervento in questione il legislatore ha cercato di andare incontro all'andamento delle realtà economiche, plasmando una disciplina sempre più attenta alle molteplici esigenze in materia finanziaria. L'emergere degli eventi di crisi che hanno caratterizzato il mercato italiano nel nuovo millennio ha "dato uno stimolo" alla legislazione, nell'intento di formulare una normativa idonea a garantire non solo gli interessi societari

[38] Ivi, pp. 1164 e seguenti.

[39] Cfr. ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società,* cit., p. 466; D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III I reati e gli illeciti amministrativi societari,* cit., p. 51; CAPRIGLIONE F. (a cura di), *La nuova legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori,* Cedam, Padova, 2006, p. 128 e seg..

ma soprattutto quelli dei soggetti risparmiatori-investitori, che hanno subito feroci ripercussioni dopo gli eventi di crisi.

La legge ha soddisfatto una duplice esigenza: ricercare soluzioni tecniche nei rapporti societari e nei conflitti d'interesse e al tempo stesso introdurre delle modifiche espressive nei vertici del controllo finanziario[40]. Tutto ciò avviene nel momento in cui si riscontrano delle lacune interne alla società che non permettono di eseguire i controlli da parte delle autorità competenti; questo spiega come la riforma considera contestualmente la modifica di profili di diritto societario e la revisione dei vertici dell'ordinamento finanziario.

La disciplina del controllo contabile è considerata fulcro dell'intervento normativo, mediante l'introduzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L'attuazione di tale modifica è vista come una specie di conformazione alla disciplina anglosassone, che prevede la figura del Chief Financial Officer (Cfo).

La figura del dirigente nasce quando sorge l'obbligo per il consiglio di amministrazione di affidare parte delle proprie mansioni ad un soggetto preposto con obblighi e doveri di rango pari o addirittura superiori a quelli dei singoli amministratori. Le società con azioni quotate nei mercati regolamentati hanno il compito di identificare un soggetto al quale affidare la redazione di documenti contabili societari. La figura è disciplinata dall'art. 154-*bis* del Tuf, che si occupa anche delle modalità di nomina, rimettendole allo statuto. Il dirigente è incaricato alla realizzazione di un insieme di compiti riguardanti la predisposizione dei documenti contabili societari, fra i quali: l'attestazione della veridicità degli atti e delle comunicazioni societarie riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, la prefigurazione di procedure contabili e amministrative per la redazione del bilancio e l'attestazione presente in una

[40] CAPRIGLIONE F. (a cura di), *La nuova legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori,* cit., p.5.

relazione da allegare al bilancio relativa all'adeguatezza delle procedure applicate[41].

Il preposto assume una vera e propria responsabilità nei confronti dei soggetti terzi giacché chiamato a rilasciare delle attestazioni nel loro interesse, attestazioni rilasciate conseguentemente ad un'attività di raccolta di informazioni e dati che rientrano all'interno dell'attività di controllo. Oltre a tale compito, il dirigente ha il dovere di occuparsi della preparazione di un insieme di procedure contabili atte a predisporre correttamente il bilancio d'esercizio, compito questo tipico degli amministratori; per tal ragione lo stesso art. 154-*bis* Tuf equipara la responsabilità del dirigente a quella degli amministratori[42]. In sintesi, il dirigente "è il garante primario della correttezza dell'informazione contabile che la società offre tanto ai propri soci quanto ai terzi ed al mercato in genere[43]".

La legge per la tutela del risparmio ha riportato alcune novità anche sotto il profilo penalistico, tra cui le più espressive riguardanti la disciplina delle società di revisione mentre di scarso rilievo risultano le innovazioni riportate in tema di falso in bilancio e false comunicazioni sociali.

La fattispecie di false comunicazioni sociali è stata soggetta a piccole variazioni e di poco rilievo. Si parla di "passo indietro" con riferimento a quando predisposto dal d. lgs. 61/2002 in materia di riforma, reinserendo il metodo del rinvio alla disciplina civilistica, contrario alla precisa indicazione della norma penale nel comportamento sanzionato[44].

La modifica di maggior spessore in tema di comunicazioni sociali è ravvisabile nella punibilità amministrativa dell'agente qualora questo non superi le soglie quantitative previste negli artt. 2621 e 2622 C.C.. Il soggetto

---

[41] ANNUNZIATA F., *Abusi di mercato e tutela del risparmio. Nuove prospettive nella disciplina del mercato mobiliare (Direttiva n. 2003/6/CE e legge 28 dicembre 2005, n. 262),* G.Giappichelli, Torino, 2006, p. 121.

[42] Ivi, p. 122.

[43] GENTILI MATTEI M. in ABBADESSA P., CESARINI F., (a cura di), *La legge per la tutela del risparmio. Un confronto tra giuristi ed economisti*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 75.

[44] CAPRIGLIONE F. (a cura di), *La nuova legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori,* cit., p. 128.

attivo, esentato da responsabilità penale per mancato superamento delle soglie quantitative di punibilità[45], è comunque esposto all'imposizione di una sanzione pecuniaria amministrativa e all'interdizione fino ad un massimo di tre anni dall'esercizio degli uffici direttivi e dei poteri di rappresentanza delle persone giuridiche e di imprese private. Siffatta decisione merita una nota di apprezzamento in quanto, con riferimento ai cosiddetti reati *white collar*, le disposizioni interdittive e di tipo pecuniario sono molto più incisive rispetto a pene di tipo detentivo e conseguentemente fungono da deterrente alla commissione di tali reati[46].

Per quanto riguarda la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 C.C., il legislatore ha introdotto una fattispecie aggravante, punibile con una pena detentiva che varia da due a sei anni qualora il reato di false comunicazioni sociali abbia cagionato "*un grave nocumento ai risparmiatori*". Per evitare fraintendimenti e problematiche discutibili in sede interpretativa, lo stesso legislatore ha introdotto dei criteri per misurare la gravità del danno: *"Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo[47]".*

L'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 2621 C.C. è stata solo sfiorata dalla riforma; l'unico intervento legislativo compiuto è stato quello di elevare il massimo della pena da un anno a sei mesi a due anni, modifica

[45] Il comma terzo dell'art. 2621 C.C. afferma che ***"****la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento".*

[46] CAPRIGLIONE F. (a cura di), *La nuova legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori,* cit., p. 134.

[47] Art. 2622, c. 4 Codice Civile.

di modesto valore. Tale cambiamento non si è dimostrato utile nell'aumentare il grado di deterrenza al reato[48].

1.4 – L'evoluzione del reato di false comunicazioni sociali

1.4.1 – Il progetto originario

Il reato di false comunicazioni sociali compare per la prima volta nell'ordinamento italiano all'interno del Codice di Commercio del 1882 all'art. 247, n. 1, norma che puniva con una pena pecuniaria fino a cinquemila lire "*i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società che nelle relazioni o nelle comunicazioni di ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime*"[49]. La norma condannava con una sanzione giudicata eccessivamente mite il reato di false comunicazioni sociali, inteso come un fraudolento occultamento della realtà, anticipando la struttura del futuro art. 2621 C.C.. [50]

Il contrasto a tale problema è avvenuto con il R.D.L. del 30 ottobre 1930 n. 1459, che ha preso dei provvedimenti a riguardo introducendo la pena della reclusione da tre a dieci anni e ha sostituito l'avverbio "scientemente" con "fraudolentemente", in modo da rendere più chiara la presenza di un intento fraudolento. Tra i destinatari della comunicazione è inserito anche il pubblico; dottrina e giurisprudenza del periodo identificano

[48] CAPRIGLIONE F. (a cura di), *La nuova legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori,* cit., p. 135.
[49] BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* G. Giappichelli Editore, Torino, 2004, p. 8.
[50] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, Teoria e pratica del diritto Giuffrè editore, Milano, 2002, p. 1.

in tal modo la natura pubblicistica degli interessi economici, individuando una dipendenza tra gli interessi del pubblico e quelli della nazione. [51]

Con l'inserimento delle norme sull'impresa e sul lavoro nel nuovo Codice Civile del 1942, l'art. 247 del codice del 1882 è modificato e inserito nel libro V del codice stesso, al titolo XI "Disposizioni penali in materia di società e consorzi", sotto l'art. 2621: "*salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni: 1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono fatti concernenti le condizioni medesime".* L'art. 2621 ricalca il precedente art. 247 del codice del 1882, introducendo qualche modifica quale la riduzione della pena detentiva e l'inserimento dei soci fondatori tra i soggetti attivi[52].

La condotta sanzionata, ossia l'elemento oggettivo del reato, è costituita dall'esposizione "di fatti materiali non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società" o dal nascondimento di fatti concernenti le stesse condizioni; l'elemento soggettivo, cioè l'atteggiamento psicologico tenuto dal soggetto che compie il reato, si evince dall'avverbio fraudolentemente il quale indica la presenza di un dolo specifico per l'agente, cioè la volontà di raggiungere un fine particolare[53]. In tal caso il dolo specifico si traduce nella volontà di ingannare i soci e il pubblico.

L'interpretazione dell'art. 2621, n.1 del Codice Civile ha sollevato una serie di problemi relativi sia al significato da attribuire all'avverbio

[51] Cfr sul punto BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* cit., p. 11; CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., p. 1165; BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61,* cit., p. 3.

[52] BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* cit., p. 12.

[53] COMOLI M., *Il falso in bilancio. Principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo,* Egea, Milano, 2002, p. 6.

"fraudolentemente" che al campo di efficacia nel momento in cui la fattispecie di cui all'articolo 2621 doveva essere collegata ad altre ipotesi di falso societario[54]. Il termine "fraudolentemente" ha sostituito l'avverbio "scientemente" al fine di chiarire che il fatto è punibile come falsa comunicazione nel caso in cui sia identificata nel reo l'intenzione specifica di ingannare[55]. Il professor Rocco esprime il suo parere a riguardo, assimilando alla nozione di "frode" diverse interpretazioni, tra tutte "*l'intenzione di ingannare o indurre altri in errore, l'intenzione di ledere un altrui bene o un altrui interesse e l'intenzione di trarre un ingiusto lucro o profitto*[56]".

Anche la nozione di dolo nelle false comunicazioni sociali subisce diverse trasformazioni, da dolo generico e poi diretto di danno fino ad arrivare ad un dolo specifico di danno.

Il concetto del bene giuridico custodito nell'art. 2621, n.1, C.C. è stato oggetto di una serie di dibattiti e d'interpretazioni da parte degli esperti dell'epoca, essendo una fattispecie limite tra i reati di falso e quelli di truffa. L'incertezza risiede nel significato da attribuire alla norma, che possiede peculiarità con i sopra menzionati reati e di conseguenza non appare chiaro se la tutela offerta dal 2621 sia rivolta agli interessi pubblici o al patrimonio.

L'interesse salvaguardato è inizialmente inquadrato come pubblico. Tale inquadramento è stato però soppresso dalla tesi sostenuta da Antolisei nel 1959, il quale sostiene come le false comunicazioni sociali tutelino sia l'interesse e la fede pubblica che tutti quegli interessi in capo alle società commerciali, ivi compresi quelli dei singoli soci e dei creditori attuali e

[54] BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* cit., p. 14.

[55] La relazione del guardasigilli Rocco, p. 534, pone l'accento sulla necessaria presenza della frode. "*Tutti sanno che nel codice del commercio la disposizione era formulata in modo alquanto diverso; si richiedeva che l'esposizione di fatti falsi e l'occultazione di fatti veri avvenisse scientemente. La legge ha richiesto invece un requisito più complesso; quello della frode, cioè della intenzione specifica rivolta ad ingannare".*

[56] Il ministro Alfredo Rocco esprime il suo punto di vista sul significato del termine frode in una relazione redatta nel 1935. ROCCO A., *Il dolo nella falsità dei bilanci delle società commerciali,* in *Rivista Penale*, N. 1/1941, p. 2 e seg..

futuri, in modo da inquadrare tale delitto come reato plurioffensivo[57], orientamento non sempre condivisibile dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Con l'avvento degli anni '70 si assiste ad un utilizzo spropositato del delitto di false comunicazioni sociali, fattispecie fino ad allora poco utilizzata nell'ambito dei reati societari. La nuova concezione di plurioffensività amplia la concezione di bilancio, inserendo all'interno della definizione anche il bilancio consolidato di gruppo[58] ed estendendo il concetto di comunicazione sociale, comprendendo al suo interno le comunicazioni orali. L'impiego sconfinato negli anni del delitto porta però la dottrina a penalizzare la tesi sostenuta dalla giurisprudenza sul tema della plurioffensitivà, definendola come palesemente funzionale ai bisogni morali e punitivi nei confronti delle società.

1.4.2 – La riforma del falso societario

La necessità di riforma del falso in bilancio si fa sentire verso la fine degli anni '90; nel 1998 viene istituita la commissione Mirone (presieduta per l'appunto dal prof. Antonino Mirone) che si assume l'incarico di progettare la riforma della disciplina penale delle società.

L'art. 10 lettera a) dello schema del disegno di delega si occupa della disciplina penale delle società commerciali[59], la cui relazione illustrativa allo schema chiarisce gli obiettivi principali, quali la tutela

[57] ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari, Volume primo: i reati societari, bancari, di lavoro e di previdenza*, cit., p. 120.
[58] Corte di Cassazione sentenza n. 1302/1993, in *Cassazione Penale*, p. 2108.
[59] *Commissione di studio interministeriale* presieduta da Antonio Mirone (1999-2000). L'art. 10, lettera a) prevede il reato di "falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto […] . La condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione ed estendere la punibilità nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi […].

dell'informazione societaria, la precisazione del termine "comunicazioni sociali" e la costruzione del dolo del reato, in modo che tale dolo non sia conciliabile con la figura del dolo eventuale ma con una che congiunga il dolo intenzionale e il dolo specifico[60].

Il disegno di legge è stato assorbito nella legge delega 366/2001, apportando alcune modifiche al testo originariamente proposto: la condotta deve essere posta in essere per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene; la punibilità è esclusa quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; devono essere regolamentati i rapporti con i delitti tributari in tema di dichiarazione e previsti parametri adeguati per le ipotesi di valutazioni estimative.

L'art. 11 della legge 366/2001 introduce una importante novità in tema di false comunicazioni sociali, distinguendo l'ipotesi di delitto da quella della contravvenzione, decretando come contravvenzione il falso che non produce un danno patrimoniale e come delitto il falso che cagiona tale danno ai soggetti destinatari della comunicazione[61]. Sono quindi previste figure autonome di reato, con riguardo alla presenza di un danno patrimoniale conseguente alla condotta. In particolare: la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori; nel caso in cui la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci e ai creditori la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non quotate e la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società quotate[62].

[60]Sul punto si veda: *Commissione di studio interministeriale Mirone;* GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., p. 237.
[61] BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* cit., p. 55.
[62] Legge delega 366/2001.

Il progetto Mirone ha dunque agito come soluzione ai compromessi delle diverse esigenze poste in essere dalla riforma penale societaria; emergeva così la necessità di creare un punto di accordo tra le esigenze tecniche e quelle di politica criminale[63].

1.4.3 – Il parere della dottrina

La dottrina non ha mancato di esprimere il proprio parere a proposito degli interessi tutelati dalla tanto attesa riforma del falso societario, delineando tre differenti tesi.

La prima tesi, avallata da Pulitanò, sostiene la presenza di una continuità tra la vecchia e la nuova disciplina poiché le nuove norme si sono impegnate ad introdurre dei semplici elementi di specialità rispetto alla disciplina previgente. Secondo Pulitanò, le nuove norme non tutelano interessi "nuovi" ma spostano le soglie di tutela verso interessi di natura patrimoniale, tutelando il mercato come spazio disciplinato da rapporti economici[64].

La seconda tesi è sostenuta da Lanzi, il quale denuncia la presenza di un efficace cambiamento rispetto al passato, ponendo l'accento su come il nuovo articolo 2621 C.C. rappresenti una specie di difesa anticipata degli interessi patrimoniali dei soci e dei creditori, tutelati nel delitto di cui all'art. 2622 C.C.. Tale riflessione parte dalla considerazione che entrambi i reati tutelano il medesimo interesse patrimoniale, con la particolarità che il delitto di cui all'art. 2622 viene rinvenuto come fattispecie più grave all'interno dell'area delineata dal 2621[65].

[63] GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., p. 238.
[64] PULITANO' D., *La riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del diritto,* in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2002, p. 934 e seg..
[65] Sul punto si veda MUSCO E. *I nuovi reati societari*, cit., p. 33.

La dottrina traccia infine una terza tesi seguendo la direzione del legislatore e ritenendo che le fattispecie di contravvenzione e delitto tutelino in realtà due ordini diversi di interessi: l'art. 2621 mira alla tutela della veridicità e della completezza dell'informazione societaria mentre il 2622 ha come obiettivo principale la tutela degli interessi patrimoniali dei soci e dei creditori[66].

Quanto ai caratteri portanti del 2621 è evidente che ciò che rileva è l'inidoneità delle false informazioni a realizzare la loro funzione economica, poiché è la funzionalità economica dell'informazione l'interesse garantito dal 2621. Quello che è punito non è la falsità di per sé ma la falsificazione che pregiudica il funzionamento economico del documento[67].

1.4.4 – Gli effetti della legge sul risparmio

Il legislatore ha dato un successivo apporto sul tema in seguito alla riforma del 2002 con la legge 262/2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

La fattispecie delle false comunicazioni sociali, al contrario di quanto prospettato, non è stata oggetto di rilevanti cambiamenti. L'atteso aggravio delle sanzioni per il reato di false comunicazioni sociali non si è realizzato: l'unico cambiamento in tal senso è stato quello dell'aumento della pena della contravvenzione di cui all'art. 2621 da un anno a sei mesi a due anni di arresto. La variazione sembra di poca rilevanza se confrontata con l'idea di prevenzione del reato, caratteristica presente in un periodo storico costellato dalla presenza di molti scandali finanziari[68].

In tema di "sensibile alterazione" e di "soglie quantitative di rilevanza penale" non è stata apportata invece alcuna variazione, a dispetto delle difficoltà interpretative emerse a riguardo dell'ipotesi di cui all'art. 2622.

[66] BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* cit., p.70.
[67] Ivi, p. 73.
[68] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., p. 81.

Le novità di maggior rilievo adottate in questa riforma sono due: l'aggiunta tra i soggetti attivi del reato della figura dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e l'introduzione per le società quotate nei mercati regolamentati dell'aggravante del "grave nocumento" ai risparmiatori nell'ipotesi di cui all'art. 2622, comma 3. Novità considerevole appare anche la previsione di un illecito amministrativo per entrambe le tipologie di false comunicazioni sociali: le falsità non penalmente rilevanti perché al di sotto delle soglie quantitative sono punite con una sanzione amministrativa[69].

Riassumendo, le fattispecie di reato sono così ripartite:

- All'art. 2621 C.C. ritroviamo un'ipotesi contravvenzionale, procedibile d'ufficio e punita con la pena dell'arresto fino a due anni;
- All'art. 2622 C.C. ritroviamo invece due ipotesi delittuose, caratterizzate entrambe dalla presenza di un danno patrimoniale nei confronti della società, dei soci e dei creditori che si differenziano tra loro a seconda che si tratti di società non quotate o quotate. Nel primo caso il delitto è procedibile a querela ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel secondo caso il delitto è procedibile d'ufficio e punibile con la reclusione da un anno a quattro anni.

[69] Ivi, p. 82.

Capitolo II

Art. 2621 C.C.: le false comunicazioni sociali

2.1 – Una premessa

"Il bisogno e l'urgenza di una riforma complessiva del settore non possono essere messi seriamente in dubbio, nemmeno da parte di coloro che sono mossi da un'istintiva diffidenza verso tutto quello che può anche solo indirettamente apparire come un intervento del legislatore in causa propria[1]*".*

La riforma del diritto societario del 2002 ha portato una serie di cambiamenti nel comparto dei reati societari. Le novità apportate dall'intervento legislativo hanno avuto il loro fulcro nel cosiddetto falso in bilancio, identificato come reato chiave nella modifica attuata nel 2002.

La disciplina penalistica ante riforma era considerata a suo dire troppo generica e la riforma si è quindi incentrata su una maggiore puntualizzazione dei contenuti normativi, in modo da sviare da una serie di problematiche che caratterizzavano la materia. Il reato di falso in bilancio è stato spesso utilizzato in maniera non proprio consona rispetto a quanto prefissato: il suo ruolo principale era diventato quello di un reato "grimaldello" utile per l'accesso ai fondi neri e alle riserve tacite delle società[2].

Le preoccupazioni che investivano la disciplina, giustificabili dalla presenza di problematiche concrete in tema di applicazione del diritto, sono

[1] FOFFANI L., *Rilievi critici in tema di riforma del diritto penale societario,* in *Diritto penale e processo*, N. 10/2001, p. 1193.
[2] LANZI A., *La riforma del reato di falso in bilancio: la nuova frontiera del diritto penale societario*, in *Le società*, N. 3/2002, p. 269.

infatti svariate: un'esagerata manipolazione da parte della giurisprudenza sul tema del falso è accompagnata da un abuso della fattispecie a proposito delle vicende economiche che hanno caratterizzato l'ambito economico italiano negli anni '90 e da una estensione dell'utilizzo del reato in maniera strumentale.[3]

I risultati apportati con la riforma non sono stati però quelli attesi nelle premesse fatte a proposito degli interessi da tutelare con le nuove norme. La giurisprudenza stessa ha criticato ampiamente le scelte del legislatore, ritenendo che le modifiche fossero indirizzate più alla tutela di interessi privatistici che a quella dei principi cardine ispiratori della modifica.

Il cambiamento ha portato ad una maggiore specificazione delle ipotesi di reato, delimitandone troppo l'ambito di applicazione e quindi di realizzazione del reato: si assiste ad una depenalizzazione del falso.[4] Numerose critiche sono state mosse a tal riguardo; la scelta di attuare tale depenalizzazione non ha solo favorito il soddisfacimento di interessi cosiddetti privatistici ma anche ridotto fortemente l'ambito di applicazione delle norme penali in materia societaria, evidenziando in tal modo l'assenza di una condivisione di ideologie in tema di politiche criminali.[5] Molti commentatori sostengono sia lampante come la norma sia stata strumentalizzata ad operare con finalità repressive nei confronti delle situazioni criminose createsi nel periodo "Tangentopoli"[6].

La prima prova ad evidenza di quanto detto consiste nella trasformazione del reato di false comunicazioni sociali da delitto a

[3] ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, in Grosso C.F. (a cura di), A. Giuffrè, Milano, 2007, p. 149. In tema di falso in bilancio si evidenzia come la riforma attuata con la legge delega del 2002 sia stata indirizzata a bloccare la funzione del falso in bilancio, utilizzato in maniera spropositata dopo le vicende di Tangentopoli e definito da molti come "reato ostacolo", grazie alla sua caratteristica funzione di controllo serrato all'interno dei mercati finanziari.

[4] Ivi p. 150; MONTICELLI L., *Nuovi reati societari: questioni di diritto intertemporale,* in *Diritto e pratica delle società*, N. 17/2002, pp. 22-23.

[5] INSOLERA G., *Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale nella attribuzione dei poteri?,* A. Giuffrè editore, Milano, 2003, p. 6.

[6] CARACCIOLI I., *Le nuove false comunicazioni sociali e la crisi dei beni giuridici indeterminati,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, N. 3/2002, p. 465.

contravvenzione, declassando così la *ratio punendi* dell'illecito, che si pone in una linea di confine tra l'area del penalmente rilevante e quella, in costante espansione, dell'illecito amministrativo. Non resta quindi che constatare la lesione dell'informazione societaria in precedenza tutelata in chiave di veridicità, secondo quanto contemplato dall'art. 47 della Costituzione[7].

Il nuovo schema di tutela delle false comunicazioni sociali rispecchia una frammentazione delle fattispecie incriminatici che apre la strada a una schiera di reati disposti in maniera progressiva, in ordine alla gravità della situazione rappresentata. La nuova impostazione è raffigurabile come una "piramide punitiva[8]" dispiegata in quattro livelli, diversificati in base alla presenza o meno di un danno patrimoniale per i soci o per i creditori.

Alla base della piramide si trova l'ipotesi contravvenzionale di false comunicazioni sociali disciplinata dall'art. 2621 C.C., alla quale è ascrivibile la pena dell'arresto fino a 2 anni nel caso di "esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" o "omissione di informazioni imposte dalla legge". Nonostante la presenza di una vistosa serie di elementi costitutivi per la configurazione del reato, la pena comminata appare decisamente esigua.

Il secondo gradino della piramide è occupato dall'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2622, c. 1, C.C., le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, speculare all'ipotesi contravvenzionale in tutti gli elementi tranne che per la presenza di un danno patrimoniale cagionato ai soci o ai

[7] Sul punto si veda PEDRAZZI C., *Diritto penale III, Scritti di diritto penale dell'economia. Problemi generali diritto penale societario,* A. Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 846.
L'art. 47 della Costituzione si occupa della tutela del risparmio. "*La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese*".
[8] L'espressione è utilizzata da Foffani nei suoi scritti in tema di false comunicazioni sociali.

creditori[9]. In questo caso la pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni ed il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

L'art. 2622, c. 3, C.C. si differenzia dalla fattispecie in precedenza menzionata per il fatto che il delitto viene commesso da "società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" cioè da società per azioni italiane quotate nei mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea. Considerato il maggior numero dei soggetti nei confronti della quale il reato potrebbe essere commesso, il legislatore prevede in questo caso la perseguibilità d'ufficio e dispone una pena maggiore, consistente nella reclusione da uno a quattro anni. Va specificato che il decreto non è applicabile solamente alle società quotate ma anche alle società controllate dalle stesse[10].

All'estremità di questa piramide si trova l'ipotesi delittuosa introdotta con la legge sul risparmio del 2005, che prevede la reclusione da due a sei anni nel caso in cui il reato, cagionato sempre nell'ambito delle società di cui al terzo comma dell'art. 2622 C.C., cagioni un "grave nocumento ai risparmiatori". Il testo dell'articolo precisa che **"**il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo".

Ciò che è evidenziato nella descrizione delle fattispecie è la difformità della procedibilità dei reati: il fatto di minor gravità descritto nell'art. 2621 C.C. è procedibile d'ufficio mentre il delitto più grave, caratterizzato dalla presenza di una danno patrimoniale, è contestabile solamente su volontà delle persona offesa.

[9] GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* Cedam, Padova, 2002, p. 245.

[10] Cfr ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., p. 153 e FOFFANI L. in GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., p. 245.

L'articolazione appena descritta non è stata esente da critiche da parte della dottrina e dalla giurisprudenza, relativamente all'applicazione "altalenante" delle sanzioni comminate alle diverse fattispecie; critiche mosse in ragione al pensiero comune che aleggiava all'epoca, secondo il quale la riforma è stata indirizzata ad interessi privatistici piuttosto che ad esigenze del mondo economico. Le polemiche erano infatti rivolte ai riflessi della riforma sui processi in carico all'allora Presidente del Consiglio dei ministri, tralasciando i ben più importanti commenti sui contenuti e sugli obiettivi della riforma[11].

2.2 – *Abolitio criminis* o successione di leggi penali?

L'entrata in vigore della nuova normativa societaria ha fatto emergere dei problemi pratici riguardo alla valutazione dei fatti commessi in vigenza della vecchia normativa, accendendo una disputa giurisprudenziale tra l'applicazione dell'*abolitio criminis* e quella della successione di leggi penali.

Il fenomeno dell'*abolitio criminis* è disciplinato dall'art. 2, comma 2, del codice penale: *"Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".* Il concetto collegabile è quello secondo il quale l'entrata in vigore di una norma successiva più favorevole abroga quella precedente, la condotta punibile in base alla legge precedente non lo è più e di conseguenza il fatto non è più punito poiché la legge successiva non lo prevede come reato. In questo caso quindi si presenta un vero e proprio effetto interruttivo: il reato cessa di esistere ed anche la pena se in esecuzione, unitamente agli effetti penali della condanna.

[11] FOFFANI L., *Rilievi critici in tema di riforma del diritto penale societario,* cit., p. 1196.

La linea di confine con il caso di successione di leggi penali nel tempo non è molto marcata. L'art. 2 del codice penale, ai commi 3° e 4° afferma che: "*Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"*.

Si ha successione della legge penale nel tempo quando una nuova norma disciplina in forma differente un fatto già previsto in precedenza dalla legge come reato. Il terzo comma stabilisce che quando la nuova legge è più favorevole per il reo si applica quest'ultima (principio del *favor rei*), mentre se la nuova norma è sfavorevole permane l'applicazione della disciplina precedente. Il *favor rei* non si applica se la sentenza è irrevocabile.

La distinzione fra successione di leggi e *abolitio criminis* è messa in pratica anche grazie al criterio strutturale, che consente di individuare una delimitazione più attendibile tra le fattispecie. Il criterio configura quattro situazioni diverse:

- Il legislatore muta la disciplina lasciando immutata la fattispecie: opera la successione di leggi penali nel tempo;
- Il legislatore abroga una legge speciale: l'abrogazione porta a un'espansione della legge generale e si ha quindi una successione di leggi penali nel tempo;
- Il legislatore abroga una legge generale: si verifica una successione di leggi nel tempo rispetto ai fatti che si ritrovano nella legge speciale ed un'ipotesi di *abolitio criminis* per gli eventi che non rientrano nell'ambito della medesima;

- Infine, il legislatore introduce una norma speciale: si verifica un'ipotesi di successione rispetto ai fatti ricollegabili alla stessa[12].

La modifica del reato di false comunicazioni sociali ha generato una moltitudine di questioni sull'applicabilità dell'*abolitio criminis* o della successione di leggi. La giurisprudenza ha sottolineato più volte il proprio orientamento in tema di false comunicazioni sociali sul versante della continuità normativa, sostenendo che le differenze tra vecchia e nuova disciplina non riguardano elementi di tipo strutturale ma solo diverse procedure di protezione dello stesso interesse[13].

Su tale fatto sono emerse diverse pronunce giurisprudenziali a sostegno della successione di leggi penali. Da evidenziare è la pronuncia delle Sezioni Unite del 16 giugno 2003, che conferma la tesi della continuità normativa tra le vecchie e le nuove ipotesi di false comunicazioni sociali[14]. La sentenza affronta la questione del rapporto di specialità tra vecchia e nuova fattispecie, che prevede la non punibilità dei comportamenti sanzionabili solo in precedenza poiché non rientranti nelle nuove norme, con l'intenzione di porre un freno al proliferare di situazioni punibili, restringendo il campo di applicazione della fattispecie criminosa e sostenendo che il giudice incaricato debba interrompere la propria azione nel limite del titolo del reato contestabile[15].

---

[12] MUSCO E., *I nuovi reati societari*, Terza edizione, con la collaborazione di Masullo M. N., Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 108.

[13] Si veda ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., p. 160 e seg.; FRACCHIA D., *False comunicazioni sociali: ancora sulla continuità tra fattispecie incriminatrici* , in *Le società*, N. 12/2002, p. 1535.

[14] Cassazione penale, SS.UU., sentenza 16.06.2003, n. 25887. "[…] L'ordinanza di rimessione è diffusamente motivata: rispetto alle false comunicazioni ha preso atto che l'interpretazione giurisprudenziale, espressa in numerose pronunce di legittimità, è univocamente orientata nel senso della continuità normativa, e non dell'abolizione del reato previsto dalla disposizione sostituita, e ha aderito a questo orientamento, ritenendo che la nuova formulazione normativa si ponga in rapporto di continuità e sia sostanzialmente omogenea rispetto alla precedente, anche se ha ridotto l'area di punibilità della disposizione abrogata […]".

[15] Cfr. sul punto CARACCIOLI I., *Falso in bilancio: fase esecutiva dei nuovi principi giurisprudenziali – il commento,* in *Diritto e pratica delle società*, N. 24/2008, p. 68; FOGLIA MANZILLO F., *Giurisprudenza e falso in bilancio: verso una restrizione di campo?,* in *Diritto e pratica delle società*, N. 18/2003, p. 84; SANTORIELLO C., *Vecchie false comunicazioni sociali e nuovi artt.2621 e 2622 del*

Si parla di continuità normativa poiché, secondo la giurisprudenza, la nuova norma e quella previgente garantiscono lo stesso interesse alla veridicità delle scritture contabili, in particolar modo del bilancio d'esercizio[16]. Il reato non è stato eliminato ma modificato e questo si deduce anche dal fatto che sia la norma precedente che quella nuova tutelano la veridicità e la correttezza delle scritture contabili ed in particolar modo del bilancio d'esercizio, considerato come mezzo di comunicazione nei confronti dei soggetti terzi[17].

La conseguenza alla continuità normativa fa sì che si applichi in tal modo la norma più favorevole, poiché si tratta di regole in parte diverse di protezione del medesimo interesse[18]. La nuova formulazione dei delitti di false comunicazioni sociali non ha comportato l'eliminazione totale dei reati ma stabilito un rapporto di continuità con la fattispecie antecedente, secondo lo schema della successione di leggi penali. Nonostante ciò si presentano alcuni elementi di discontinuità rispetto alla fattispecie abrogata: l'esclusione dei soci promotori e fondatori dai soggetti attivi del reato, l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di

---

Codice Civile. Continuità rispetto al primo e discontinuità rispetto al secondo, in *Il fisco,* N. 48/2002, p. 7680.

[16] DOMINICI C., *La continuità del reato di falso in bilancio,* in *Rivista di Giurisprudenza Tributaria,* N. 11/2002, pp. 1026-1028. L'autore si occupa del commento alla sentenza della Cassazione Penale, 19/06/2002, n. 23449. La sentenza afferma che "le differenze tra le due fattispecie non sono strutturali, ma attengono a modalità parzialmente diverse di difesa dello stesso interesse tutelato, che derivano da politiche criminali diverse, ed in parte frutto dell'evoluzione nel tempo degli istituti giuridici . Riguardano le soglie di punibilità, l'intensità della pena e vari elementi circostanziali di reato".

[17] BERGAMASCHI F., DISETTI E., *Continuità del reato di false comunicazioni sociali e revoca delle sentenze di condanna, commento,* in *Le società* , N. 2/2004, p. 178.

[18] Sul punto emergono numerose sentenze che sostengono la successione di leggi nel tempo. Cfr tra le altre: Corte Appello Milano, Sez. II, 31/10/2005, Massima redazionale, 2005; Corte Appello Milano, Sez. II, 21/10/2005, Massima redazionale, 2005; Cassazione Penale, Sez. V, 07/07/2004, n.40823, in *Rivista penale*, 2005, p. 1276; Cassazione Penale, Sez. V, 08/05/2003, n. 37578, in *Rivista guardia fin.*, 2004, p. 693; Cassazione Penale, Sez. V, 22/11/2002, n. 3915; Cassazione penale, Sez. V, 20/11/2002, in *Foro Italiano,* N. 2/2003 p. 621; Cassazione Penale, Sez. V, 08/10/2002, N. 34622; Corte Appello Torino, 25/09/2002, nota a sentenza, in *Fisco,* 2002, p. 7680; Cassazione Penale, 03/06/2002, nota a sentenza, in *Fisco,* 2002, n. 26, p.421; Tribunale di Napoli 29/05/2002, nota a sentenza, in *Società,* 2002, n. 12 p. 1533; Cassazione Penale, Sez. V, 21/05/2002, n. 23449, in *Rivista penale*, 2002, p. 770; Tribunale di Napoli, 16/05/2002, in *Giurisprudenza di merito,* 2002; Tribunale Milano Ord., 23/04/2002, in *Società*, 2002, n. 9, p. 1114.

valutazioni (rispetto alla vecchia mera esposizione di fatti non rispondenti al vero), la riduzione del numero delle comunicazioni rilevanti per legge[19].

Secondo una diversa teoria, la circostanza sarebbe inquadrabile come *abolitio criminis* parziale: le nuove fattispecie usufruiscono di un rapporto di specialità con il vecchio art. 2621 C.C.. Ai fatti precedenti si applica il vecchio articolo accompagnato dal principio del *favor rei*. Tale soluzione sembra quella più consona alla realtà poiché rispetta il principio costituzionale di uguaglianza, che sarebbe altrimenti calpestato nel caso di un'abrogazione totale[20].

La nuova regola normativa "non ha comportato l'abolizione totale dei reati in precedenza contemplati, ma ha determinato una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo riguardo a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 61/2002, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose[21]". Le differenze tra vecchia e nuova disciplina si evincono dall'introduzione dell'elemento delle soglie di rilevanza, da una maggiore intensità della pena e dalla presenza di fattori specifici per il verificarsi del reato. Esiste quindi una continuità normativa rispetto alla disciplina precedente e non un'ipotesi di *abolitio* totale, tranne nel caso di eliminazione dei soci promotori e fondatori dalla lista dei possibili soggetti attivi, alla quale è assimilabile un'ipotesi di abolizione totale del reato. Per i fatti ricompresi in entrambe le discipline si applicherà la norma più favorevole, mentre nel caso in cui i fatti rientrino solo in quella

[19] ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti,* cit., p. 161.

[20]Si vedano FOFFANI L., in GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., p. 314 e seg.; GUERINI U., *Falso in bilancio: "abolitio criminis" o modifica della legge precedente?,* in *Diritto e pratica delle società*, N. 1/2003, p. 80.

[21] Commento a sentenza Cassazione Sezioni Unite 26/03/2003 di RUGGIERO G., *La successione di leggi penali fra principio di specialità e teoria del bene giuridico,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia,* 2004, pp. 331-354.

generale avanza l'ipotesi di *abolitio criminis* con la revoca della sentenza definitiva[22].

2.3 – Questioni di legittimità costituzionale

2.3.1 – Il parere dell'UE

La novella sul falso in bilancio ha incontrato svariati ostacoli nel suo percorso introduttivo, inclusi quelli collegabili alla Corte di Giustizia Europea in tema di legittimità costituzionale. A tale organismo è stato chiesto di dare una pronuncia pregiudiziale *ex* art. 234, Trattato comunità europea, il quale stabilisce che la Corte sia competente a decidere nel caso in cui siano presenti problemi interpretativi in un giudizio nazionale pendente[23].

La Corte di Giustizia europea si è occupata di controllare la compatibilità della nuova normativa italiana rispetto alle direttive comunitarie pronunciate da Legislatore sul tema, facendo per l'appunto riferimento all'art. 234 sopra citato. Le direttive comunitarie varate sulla

[22] Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 08/10/2002, n. 34622, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia,* 2002, p. 1139 e Cassazione penale, Sez. V, 21/05/2002 n. 6921 in *Rivista trimestrale di diritto penale* dell'economia, 2002, p. 1140.

[23] Art. 234 TCE: "La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia".
Sul punto si vedano INSOLERA G., *Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale nella attribuzione dei poteri?,* A. Giuffrè editore, Milano, 2003, pp. 13-16, ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari, Volume primo: i reati societari, bancari, di lavoro e di previdenza*, in Conti L. (a cura di), A. Giuffrè editore, Milano, 2002, p. 165.

questione addossano un ruolo fondamentale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione contabile societaria e alla pubblicità dei conti annuali, considerate presupposti irrinunciabili nella valutazione dei rischi connessi alle relazioni commerciali e di investimento aziendali[24].

Le inosservanze emerse riguardano l'art. 6 della direttiva 68/151/Cee, secondo il quale gli Stati membri "stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite […]", articolo dal quale sembrava emergere l'illegittimità della disciplina. La questione posta alla Corte di Giustizia concerne l'espansione dell'applicazione della disciplina comunitaria sancita per i casi di mancata pubblicazione del bilancio e dei conti profitti e perdite ai conti annuali falsi, insieme alla valutazione della sanzione prevista per la fattispecie contravvenzionale, considerata troppo esigua in confronto agli interessi tutelati. La Corte europea ha sottolineato che, in assenza di una disposizione specifica sulla sanzione da adottare o in caso di rinvio ad altre discipline, gli Stati UE coinvolti in tale dubbio devono adottare tutte le misure idonee a salvaguardare l'espressività delle norme comunitarie[25]. L'espressività della pena deve essere stabilita sia in relazione alla tipologia e alla dimensione della sanzione ma anche in base alla possibilità che questa sanzione possa essere irrogata concretamente[26].

La dottrina che si è pronunciata sul tema ha fatto emergere due opinioni divise: c'è chi sostiene il potere di censura della Corte Costituzionale nelle modalità utilizzate dal legislatore italiano nell'adempimento degli obblighi posti dalle direttive, giudicando eccessivo l'uso del potere da lui utilizzato e chi sostiene la non ammissibilità di

[24] PAONESSA C., *Falso in bilancio: nuova censura sull'"inadeguatezza per difetto",* in *Le Società*, N. 10/2006, p. 1301.
[25] Si vedano PEDRAZZI C., *Diritto penale III, Scritti di diritto penale dell'economia. Problemi generali diritto penale societario,* A. Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 170; MUSCO E., *I nuovi reati societari*, cit., p. 120; ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *Il "falso in bilancio": gli orientamenti dell'UE in relazione al D.Lgs. n. 61/2002,* in *Impresa Commerciale Industiale*, N. 6/2003, p. 1065.
[26] Sul punto si veda il commento in tema di illegittimità costituzionale di PAONESSA C., *Falso in bilancio: nuova censura sull' "inadeguatezza per difetto",* cit., p. 1297.

soluzioni nella fondatezza delle questioni, solo in ragione del fatto che queste siano traslate dalla sede comunitaria a quella nazionale[27].

Le incertezze in tema di legittimità costituzionale insorte dai dubbi dei giudici italiani nell'ambito della nuova disciplina sul falso in bilancio sono quindi diventate fin da subito un problema sia interno che esterno, in relazione alla contrapposizione con i vincoli di tutela comunitari. Nel maggio del 2005 la Corte di Giustizia si è pronunciata: l'obbligo stabilito dall'art. 6 della direttiva in tema societario concerne sia l'ipotesi della mancata pubblicità in bilancio che quella della falsità delle scritture contabili[28]. La conseguenza applicativa nella normativa italiana si riflette in un atteggiamento sanzionatorio maggiormente dissuasivo, in ragione del fatto che nella nuova ipotesi di false comunicazioni sociali sono richiesti il dolo intenzionale e quello specifico.[29]

2.3.2 – I dubbi di legittimità costituzionale

Le numerose critiche caratterizzanti la riforma del reato di false comunicazioni sociali hanno riportato la presenza di irrazionalità e inadeguatezza all'interno dei provvedimenti emanati dal legislatore, ponendo l'attenzione sulla presenza della possibile illegittimità costituzionale. Il problema dell'illegittimità è stato evidenziato in molteplici aspetti della nuova disciplina, in particolar modo in riferimento alla fissazione delle soglie quantitative di rilevanza penale e nel requisito della sensibile alterazione.

[27] MUSCO E., *I nuovi reati societari*, cit., pp. 123-127.
[28] PECORELLA C., *Corte costituzionale e falso in bilancio: un inspiegabile ritorno al punto di partenza,* in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, N. 1/2006, p. 298.
[29] ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *Il "falso in bilancio": gli orientamenti dell'UE in relazione al D.Lgs. n. 61/2002,* cit., p. 1067.

La polemica inizia con la dichiarazione di illegittimità costituzionale per disaccordo dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 366/2001 con l'art. 76 della Costituzione,[30] nella sezione relativa alle nuove false comunicazioni sociali in cui precisa che "*le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative"* e nella parte in cui dispone di *"prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative"*. La questione di illegittimità si pone in questo caso sull'eccessiva genericità riscontrata nell'enunciazione del precetto, in quanto ritenuto contrastante con il principio di riserva di legge assoluta[31]. L'enunciazione appare così incerta ed indefinita da portare a ritenere che il Governo al tempo in carica abbia modificato il concetto penale a proprio piacimento[32].

La caratteristica dell'eccessiva genericità caratterizza sia l'art. 2621, comma 3 che l'art. 2622, comma 7, C.C., nei quali si delinea la presenza di esagerati poteri discrezionali in mano ai giudici nell'ambito della determinazione della sensibilità dell'alterazione. In questo contesto, la violazione rilevata è quella del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e quella del principio di tassatività dell'illecito penale, all'art. 25 Costituzione: il legislatore avrebbe messo in atto i precetti contenuti nella

[30] L'art. 76 della Costituzione afferma che: "l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".

[31] In questa sede è opportuno ricordare le linee principali del concetto di riserva di legge assoluta in ambito penale. Il principio di riserva di legge rientra nel più ampio principio di legalità, disciplinato dall'art. 1 C.P., dall'art. 25, comma 2, Costituzione e dall'art. 7 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Secondo l'art. 1 C.P. "nessuno puà essere punito per una fatto che non sia stato espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pena che non siano da essa stabilità". Il principio di riserva di legge assoluta è disciplinato dall'art. 25, 2° comma della Costituzione, secondo il quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

[32] Cfr. PEDRAZZI C., *Diritto penale III, Scritti di diritto penale dell'economia. Problemi generali diritto penale societario,* cit., p. 171; ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., p. 166.

legge delega, senza dare adeguate delucidazioni alle scelte prese e utilizzando giustificazioni inopportune rispetto all'oggetto della delega.[33]

Anche la previsione della soglia del 10 % nelle valutazioni estimative è stata criticata in termini di ambiguità, esponendosi al rischio di incostituzionalità dell'art. 76 Costituzione. Tale confine di tolleranza non è ritenuto un vero e proprio metro di confronto ma "l'ambito nel quale si rinuncia a discutere della correttezza di misurazioni della medesima grandezza che danno risultati diversi, in quanto eseguite con parametri diversi[34]". La configurazione delle soglie di punibilità violerebbe in sostanza l'art. 3 Cost., il quale si occupa di garantire l'uguaglianza dei cittadini e lo farebbe attuando differenti modalità di trattamento tra le società di piccole e grandi dimensioni, discriminando le piccole perché non fissa un valore minimo assoluto per la punibilità del fatto. La Corte ha però negato l'illegittimità costituzionale sollevata sul tema dichiarando che i criteri percentuale e proporzionale non sarebbero in grado di sostenere pienamente quello dell'uguaglianza se non intervenisse il criterio delle soglie, in modo da impedire che situazioni diverse fra loro possano ricevere un trattamento indifferenziato[35].

In ultima battuta, si osserva che la novella sul tema del falso contravviene l'art. 117, comma 1, della Costituzione (relativo alla potestà legislativa dello Stato) con richiamo all'art. 8 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri del 1997, il quale ostacola tutti gli atteggiamenti di manipolazione in materia contabile volti a combattere e reprimere la realizzazione di fondi neri a scopo di corruzione.

---

[33] SALCUNI G., *Il controllo di legittimità costituzionale sulle soglie di punibilità, sulla querela e sull'adeguatezza della sanzione,* in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2003, p. 854; PAONESSA C., *Dubbi di costituzionalità per il delitto di false comunicazioni sociali – il commento,* in *Diritto e pratica delle società*, N. 7/2006, p. 77; GIUNTA F., *La Corte costituzionale respinge le questioni di illegittimità del "falso in bilancio",* commento a sentenza Corte Cost. 01/06/2004, n. 161, in *Diritto penale e processo*, N. 12/2004, pp. 1504-1512.

[34] Sul punto si veda LUNGHINI G., *La nuova disciplina penale delle false comunicazioni sociali,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2001, p. 1018.

[35] PECORELLA C., *Dubbi di legittimità costituzionale sul nuovo falso in bilancio,* in *Le società,* N. 5/2003, pp. 738 e seg..

La materia contabile ha l'obbligo di essere indirizzata ad obiettivi di trasparenza e controllo e, conseguentemente, una mancanza di ciò rispecchierebbe la presenza di comportamenti antecedenti a fenomeni di corruzione[36].

2.4 – Il bene giuridico protetto dalle ipotesi di false comunicazioni sociali

La riforma del 2002 si è preoccupata di ristrutturare il campo di tutela della normativa societaria, affermando la propria presenza in ambito penale "attorno alla tutela di interessi ben definiti e prediligendo la selezione di modalità comportamentali direttamente offensive di singoli beni giuridici, piuttosto che ricostruzioni in chiave di plurioffensività[37]". La vecchia norma era caratterizzata per l'appunto dalla tesi della plurioffensività del reato, che permetteva di far rientrare nell'ambito di tutela diversi tipi di interessi: in ambito pubblicistico si andava dall'economia pubblica e dalla fede pubblica alla trasparenza dell'informazione societaria mentre in ambito privatistico la protezione riguardava il patrimonio della società e quello di tutti i possibili soggetti legati in qualche modo all'informazione societaria. Quindi gli interessi oggetto di lesione nelle false comunicazioni sociali sono gli stessi protetti dall'ordinamento nel campo delle società commerciali, ossia gli interessi aziendali e dei soggetti che ne partecipano, tra cui i soci e i creditori[38].

---

[36] ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., 2007, pp. 168-169; ZANOTTI M., *Falso in bilancio e giudizio di legittimità costituzionale*, in *Il fisco*, N. 14/2004, p. 2144.

[37] Relazione governativa al decreto legislativo 61/2002.

[38] Cfr. ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., p. 177; CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, Tomo primo, in Cerqua L.D. (a cura di), Cedam, Padova, 2009, pp. 84-85; MUSCO E., *I nuovi reati societari*, cit., p. 50; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, Seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 123.

Tale configurazione è stata criticata da diversi commentatori, poiché ricomprendeva una fascia troppo ampia di comportamenti che potevano essere ricondotti al reato, in ragione di una eccessiva genericità nella definizione del bene giuridico in oggetto. L'ampiezza del concetto finiva con ricomprendere ogni eventuale interesse salvaguardato dal precetto penale, con l'effetto di arginare l'obiettivo di garanzia della norma poiché per la punibilità del fatto si richiedeva la lesione di uno solo dei molteplici interessi tutelati[39]. L'identificazione del bene tutelato era quindi fondata su diverse interpretazioni date dalla dottrina; tali definizioni hanno causato uno stato confusionale nell'interpretazione del messaggio che la norma intendeva esprimere, portando alla perdita di identità del concetto di bene giuridico delle false comunicazioni sociali. La giurisprudenza, approvando la tesi della plurioffensività, non ha fatto altro che sgretolare la responsabilità garantista del bene, tramite l'espansione dei confini entro cui la norma doveva agire.

A questo punto una riforma nel sistema sembra essere la soluzione corretta; il contesto fino ad allora creato appariva troppo ampio e confusionario e la riforma è intervenuta definendo in maniera più chiara e precisa i confini entro i quali gravitano gli interessi protetti.

Le nuove ipotesi di false comunicazioni sociali sono formulate in modo da definire in maniera precisa l'oggetto di tutela. L'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 2621 C.C. definisce il suo oggetto di tutela nella veridicità e nella trasparenza dell'informazione societaria; diversamente, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2622 C.C., distinta dalla precedente dalla presenza di un danno patrimoniale, si prefigge di proteggere il patrimonio dei soci e dei creditori. L'attuale formulazione dell'art. 2622 orienta i propri commentatori verso una visione della norma

[39] A tal proposito è utile riportare la censura di Musco sul tema della plurioffensività, presente in SCIUMBATA G., *I reati societari*, Seconda edizione, a cura di Giovanni Lo Cascio, Giuffrè editore, Milano, 2008, pp. 19-20.

in chiave monoffensiva: essa protegge gli interessi patrimoniali di una limitato gruppo di soggetti, quali i soci e i creditori sociali[40].

L'esigenza di ristringimento dei confini entro i quali si muovono gli interessi da tutelare è evidente anche nella relazione che accompagna il D.lgs. n. 61 del 2002. La relazione precisa che la nuova configurazione di falso in bilancio: *"...sia finalizzata a porre un freno a quel processo di dilatazione operato dalla giurisprudenza nella delimitazione dei confini di rilevanza penale del falso in bilancio, in un certo senso avallato dalla lettura in chiave di offensività della fattispecie […]. Le false comunicazioni sociali traducono sul piano positivo l'esigenza di polarizzare l'intervento penale attorno alla tutela di interessi ben definiti e di differenziarne il trattamento in relazione alla diversa oggettività giuridica. Questa diversità viene espressamente confermata quando si prevede un falso tout-court per tutelare la trasparenza e una seconda fattispecie di danno che riguarda la posizione patrimoniale dei soci o dei creditori. Così la prima fattispecie continuerà a salvaguardare la fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni dell'impresa organizzata in forma societaria… La seconda fattispecie, di natura delittuosa, è posta a tutela esclusiva del patrimonio".*

Dalla relazione è possibile notare che la progressione criminosa tra le due ipotesi persiste anche nel nuovo modello, ideato per l'appunto al fine di rimediare all'espansione della plurioffensività. Organizzando in tale maniera le nuove disposizioni, la materia del falso sembra essere orientata verso una protezione monoffensiva con riguardo al bene giuridico[41]. L'inserimento della procedibilità a querela per l'ipotesi delittuosa nel caso di società non quotate conferma la patrimonializzazione del bene tutelato,

[40] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, Teoria e pratica del diritto, Giuffrè editore, Milano, 2002, pp. 52-53; BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari*, IPSOA, 2004, pp. 1713-1714.

[41] NADDEO MARCO, *False comunicazioni sociali: un "fil rouge" a tutela dei risparmiatori,* in *Diritto e pratica delle società*, N. 10/2006, p. 36.

senza escludere l'interesse alla trasparenza dell'informazione societaria: la natura privatistica del patrimonio è coerente con la previsione della procedibilità a querela del reato. L'ipotesi delittuosa può essere definita quindi "speciale per aggiunta" e come tale incorpora al suo interno la fattispecie contravvenzionale[42].

Il nuovo articolo 2621, etichettato come "falso *tout-court*", richiama lo stesso oggetto contemplato nella fattispecie abrogata: dovrebbe infatti tutelare la completezza, la veridicità e la trasparenza dell'informazione societaria. Alcuni interpreti conferiscono ad entrambe le ipotesi di falso la stessa oggettività giuridica. I due casi sono tra loro uguali, tranne nel caso del danno patrimoniale previsto solo per l'ipotesi delittuosa. Questa osservazione sembra delineare come il legislatore abbia immaginato di creare una progressione nell'offesa, colpendo prima il reato di pericolo con la sanzione prevista per la contravvenzione e successivamente, solo in presenza del danno ai soci o ai creditori, il reato di danno consistente per l'appunto dalla lesione del patrimonio[43].

Le nuove scelte di politica criminale creano anche degli effetti distorsivi; infatti, suddividendo il reato in diverse fattispecie si potrebbe incorrere in situazioni nelle quali la veridicità e la trasparenza dell'informazione non sono affidate in maniera adeguata agli operatori del mercato[44]. Il problema del confronto tra nuova e vecchia disciplina è stato affrontato dalla giurisprudenza, che non ha mancato di intervenire sulla questione anche in tema di abrogazione-continuità normativa. La stessa Corte di Cassazione ha voluto infatti precisare, in merito al bene tutelato dalla norma, che la nuova tipologia normativa mira a proteggere e tutelare la

[42] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., pp. 90-91; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., p. 126. E' opportuno evidenziare in tale situazione che il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 C.C. sussiste anche se la causazione del danno non è perseguita direttamente dall'autore della condotta ma è sufficiente che questo ne abbia accettato l'eventualità, in Cassazione penale, Sez. V, 02/12/2011, n. 14759.

[43] Ivi, p. 127.

[44] Sul punto si veda l'opinione di Musco, argomentata in MUSCO E., *I nuovi reati societari*, cit., pp. 52-58.

fede pubblica e la correttezza in termini sia formali che sostanziali dei bilanci, quali mezzo di comunicazione delle società con l'esterno[45]. Concludendo, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che il reato in considerazione detiene una funzione di natura primariamente pubblica, collocandosi su un livello di protezione diverso e più esteso rispetto al bene di natura privata, quale il patrimonio[46].

2.5 – I soggetti attivi

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni[47]".

Com'è possibile notare, l'art. 2621 C.C. nel suo primo comma evidenzia i possibili soggetti attivi del reato di false comunicazioni sociali e le condotte che essi possono porre in essere per configurare il reato. Rispetto alla formulazione ante riforma, la categoria è stata ristretta, escludendo i soci promotori e fondatori precedentemente menzionati, in ragione del fatto che il reato non è più configurabile nella fase di costituzione della società

[45] Cassazione Penale, Sez. V, 20/11/2002, in *Foro Italiano*, 2/2003, p.621; Cassazione Penale, Sez. V, 21/05/2002, n.23449, in *Rivista penale*, 2002, p. 770.
[46] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., pp. 90-91.
[47] Art. 2621, comma 1, C.C..

(tra le comunicazioni rilevanti non è più compreso l'atto costitutivo) ma solo durante la sua fase di vita[48].

La precisa individuazione dei soggetti responsabili deriva dalla tipologia di reato descritta dagli artt. 2621 e 2622 C.C.: sono dei reati propri, cioè dei reati che possono essere messi in atto da soggetti dotati di una certa qualifica, quali gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. Il soggetto attivo possiede una determinata qualifica, in ragione della presenza di un collegamento tra il bene giuridico protetto e questa qualifica, ferma la prevedibilità di concorso dell'*extraneus*[49].

La questione dell'individuazione dei soggetti responsabili può incorrere però in problematiche applicative, causate dalla necessità di far fronte a due esigenze tra loro contrastanti: la personalità della responsabilità penale e la spersonalizzazione dell'attività d'impresa. Il principio di personalità delle responsabilità penale, contenuto nell'art. 27, comma 1 della Costituzione, impone che sia individuato il soggetto che ha posto in essere l'azione penale, cioè la condotta vietata dalla legge. Diversamente, l'impersonalità caratterizzante l'attività d'impresa fa sì che la condotta dannosa sia conseguenza di una politica aziendale all'interno della quale sono difficilmente individuabili i soggetti sui quali gravava un certo obbligo. Sul punto è fondamentale compiere una corretta attribuzione delle responsabilità, in modo che questa non derivi automaticamente dal ruolo

[48] Nonostante la nuova configurazione della categoria, è opportuno menzionare una delle prime sentenze sul confronto tra la vecchia e la nuova disciplina, la quale ha ritenuto punibili le false comunicazioni nella fase di costituzione di una s.r.l.. La sentenza in questione è stata pronunciata dalla Corte di Appello di Milano sez. II, ordin. 10 maggio 2002 e riguarda le false comunicazioni in occasione della costituzione di una società a responsabilità limitata. La condotta contestata consisteva nella falsa attestazione, da parte del socio promotore nell'atto costitutivo di una società fallita, della presenza di un capitale versato di 20 milioni di lire in titoli di Stato. In base alla nuova formulazione dell'art. 2621 C.C. la difesa dell'imputato aveva richiesto la revoca della condanna, poiché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. La Corte d'Appello ha però affermato che "non pare possa contestarsi che l'atto costitutivo e il deposito dell'atto medesimo presso la cancelleria delle società commerciali costituiscano comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico […]".

[49] TRERE' G., *I nuovi reati societari: le false comunicazioni sociali,* in *Giurisprudenza di merito*, 2004, p. 1315.

ricoperto in azienda bensì dall'attività effettivamente svolta; indispensabile è quindi determinare il soggetto che, di fatto, svolge i compiti e usufruisce dei poteri caratterizzanti la qualifica che questo ricopre[50]. La ricerca è svolta sia per i reati di tipo commissivo, nei quali l'agente compie un'azione nell'interesse dell'impresa, sia per i reati omissivi, contraddistinti dalla violazione di un obbligo giuridico di agire o di frenare il verificarsi di un evento. La giurisprudenza ha osservato due inclinazioni opposte che non rispettano il principio di personalità della responsabilità penale; questa era conferita in un caso al legale rappresentante, senza che egli avesse a suo carico un'indagine concreta, e nell'altro al soggetto che svolgeva in pratica i doveri del caso in considerazione. In seguito è affiorata l'idea che l'identificazione del responsabile deve essere collegata a un'analisi in concreto della situazione aziendale considerata, in particolar modo nell'ambito della ripartizione delle conoscenze, che deve essere funzionale all'impresa e non fittizia[51]. A questo punto sembra possibile tracciare un iter per l'individuazione del soggetto responsabile: prima di tutto va individuata la funzione alla quale è possibile collegare l'attività che comprende la condotta dannosa e in secondo luogo la persona fisica che ha realizzato tale condotta[52]. Il soggetto attivo del reato è chi esercita concretamente le funzioni riguardanti la qualifica normativa; per questo motivo è qualificato il soggetto che realizza una funzione aziendale rilevante, a prescindere dalla qualifica che ricopre[53].

Anche la delega di funzioni, assieme alla ripartizione di responsabilità giuridiche, è stata al centro di frequenti dibattiti. La polemica si è incentrata nella verifica dei risultati del trasferimento delle funzioni cui la norma

[50] Sul punto si veda BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* Il Sole 24 Ore, Milano, 2002, pp. 70-71.
[51] MUSCO E., *I nuovi reati societari,* cit., pp. 59-60; FIORELLA A., *Principi generali del diritto penale dell'impresa,* in *Il diritto penale dell'impresa,* vol. XXV del *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia,* Cedam, Padova, 2001, pp. 38-39.
[52] BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., pp. 73-74.
[53] Sul punto si veda LEI M., *I soggetti attivi dei reati societari,* in *Diritto penale e processo,* N. 6/2010, p. 728.

collega il reato, avvenuto tra il soggetto qualificato e quello che non possiede tale qualifica, al fine di constatare se tale trasferimento sia collegato anche al trasferimento di responsabilità. Le ipotesi principali a tal riguardo sono essenzialmente due: la prima sostiene che solo il vero e proprio incarico di funzioni genera un trasferimento dello stesso e delle responsabilità connesse mentre la seconda afferma che l'incarico di mera esecuzione non trasmette l'atteggiamento penalmente rilevante. In conformità a quanto detto, il mandato di esecuzione non costituisce una prova di garanzia e quindi non svincola chi lo trasmette da eventuali incombenze. Nonostante questo si osserva la presenza in capo al delegante di una sorta di onere di sorveglianza nei confronti del delegato. L'inclinazione è quella di conferire al delegante una responsabilità ricollegabile ad un'eventuale violazione dei doveri di sorveglianza del delegato, anche se tale impegno va misurato in rapporto all'effettiva dilatazione delle attribuzioni[54]. Il soggetto delegante è comunque sollevato da responsabilità nel momento in cui dimostri di aver fatto "tutto quanto dovuto nell'ambito delle sue attribuzioni[55]". La sentenza in oggetto precisa inoltre che il trasferimento delle funzioni deve essere realizzato in capo ad un soggetto che sia idoneo all'attuazione di queste funzioni.

L'adeguatezza del trasferimento di funzioni è verificata tramite la presenza di effettivo trasferimento, da non confondere con un mero passaggio di funzioni fittizio; questo deve consentire il passaggio di poteri proporzionali e adeguati alla funzione esercitata dal delegante al delegato. Per quanto riguarda la validità del trasferimento è opportuno sottolineare come non tutte le funzioni siano per loro natura suscettibili di tale trasferimento, discorso valido sia per quelle generali-gestionali che per i rapporti di subordinazione interni all'azienda. Detto questo, è possibile individuare le caratteristiche che rendono il trasferimento efficace, in termini di adeguatezza oggettiva e soggettiva. Per quanto riguarda l'adeguatezza in termini oggettivi va osservato il trasferimento di funzioni

[54] Ivi, pp. 75-76.
[55] Cassazione, sez. III, 3 aprile 1992.

come atto meramente organizzativo mentre l'adeguatezza soggettiva, più frequente nella pratica, identifica la capacità del soggetto incaricato a garantire i beni giuridici tutelati[56].

In sintesi, si osserva come la giurisprudenza si preoccupi di designare in maniera puntuale il soggetto che detiene il compito di provare la sussistenza di un trasferimento di funzioni avente efficacia liberatoria e che questo soggetto viene normalmente identificato nella figura del dante incarico[57].

2.5.1 – Gli amministratori

Gli amministratori hanno un ruolo indispensabile all'interno della società: rappresentano l'organo gestorio e hanno vasti poteri di rappresentanza, esecutivi e decisionali sull'andamento della stessa. La normativa che regola la materia è contenuta in maggior parte nel Codice Civile, agli articoli 2380 e seguenti[58].

I poteri loro conferiti sono ampi ma allo stesso tempo limitati all'oggetto della società e sono indirizzati verso diversi campi, quali il potere di iniziativa nell'attività deliberativa dell'assemblea, il potere esecutivo su quanto deliberato all'interno della stessa, il potere decisionale e quello di rappresentanza verso l'esterno[59]. In particolar modo, sugli

[56] BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., pp. 77-78; D'ALESSIO R., SICA G., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – La disciplina delle false comunicazioni sociali,* in Il *Revisore Legale,* N. 11/2011, p. 19.

[57] FIORELLA A., *Principi generali del diritto penale dell'impresa,* in *Il diritto penale dell'impresa,* vol. XXV del *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia,* cit., p. 124.

[58] Si vedano CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., pp. 92-93; BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., p. 79.

[59] Art. 2380-bis, comma 1, C.C.: "La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.";art. 2384 C.C.: "Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

amministratori grava l'obbligo fondamentale di sorvegliare l'andamento generale della società, evitando che siano compiuti degli atti che possono pregiudicare la gestione sociale[60].

Nel caso di attività svolta collegialmente da un consiglio si pone la questione sulla responsabilità effettiva del singolo amministratore, atta a stabilire se questo debba essere ritenuto responsabile anche nel caso in cui non abbia preso parte attivamente alla realizzazione del reato di false comunicazioni sociali. Secondo la dottrina maggioritaria non esistono dei reati che possono essere commessi tramite atti di natura collegiale e di conseguenza il reato di false comunicazioni sociali è realizzabile anche da un solo soggetto, salvo la presenza di collegialità nel caso di concorso. Tutto ciò dimostra che l'unitarietà dell'atto non comporta una responsabilità penale in capo a tutti i membri poiché questa ha natura strettamente personale[61].

Dagli artt. 2391, commi 1 e 2, e 2392, commi 1 e 2, C.C. si evince che gli amministratori hanno due obblighi "generali": devono agire con diligenza e perseguire l'interesse sociale senza imbattersi in situazioni caratterizzate da conflitto di interessi. Gli amministratori devono "*agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"* ma anche "*agire in modo informato*" e "*secondo le specifiche competenze*", differenziandosi secondo la responsabilità che ognuno di loro possiede[62]. Quanto detto corrisponde al comportamento che questi devono attuare: le decisioni devono essere prese previa verifica di informazioni e con diligenza, cioè secondo uno standard di comportamento che essi devono osservare[63]. Essi devono inoltre perseguire l'interesse sociale, senza però entrare in conflitto di interessi. La nozione di

---

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società".

[60] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61,* cit., pp. 15 e seg..

[61] Ivi, pp. 17-18.

[62] Artt. 2381, comma 6 e 2392, comma 2 Codice Civile.

[63] AMBROSINI S. (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali concorsuali, fiscali e penali, Volume I,* G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, pp. 259-260.

interesse sociale è cambiata nel tempo e attualmente prevede che questo non si possa identificare unicamente con la massimizzazione del profitto, sia perché non esiste una definizione unica di interesse sociale sia perché sono emerse anche nuove tipologie di interessi da tutelare[64]. Inoltre gli amministratori possono delegare ad altri soggetti subordinati le proprie funzioni, escludendo la responsabilità di questi se la delega è effettiva, cioè necessaria alla realizzazione di un preciso dovere, se la persona delegata risulta competente a svolgere le funzioni assegnate e se la delega è certa e correttamente pubblicizzata[65].

Il problema fondamentale si presenta nel momento in cui sorge la questione relativa al cosiddetto "amministratore di fatto", figura legata a una molteplicità di situazioni, tra le quali amministratore nominato invalidamente, nominato in presenza di cause di ineleggibilità, scaduto o revocato che continua ad operare e via dicendo. In ambito penalistico, la figura che ricorre più frequentemente è quella dell'amministratore privo di un'investitura formale che esercita incarichi gestori. Questa varietà di situazioni configurabili giustifica la presenza dell'art. 2639 C.C., relativo all'estensione delle qualifiche soggettive che recita: *"Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi".* L'articolo citato fa emergere due profili interessanti da evidenziare: in primo luogo, al soggetto qualificato come

[64] Ivi, pp. 261-262.
[65] D'ANDREA S., TESTONI U., GUFFANTI G., ORLANDONI L., *La responsabilità penale degli amministratori,* in *Diritto e pratica delle società,* N. 21/2004, p. 12.

amministratore è affiancato il soggetto equiparato che svolge i compiti che spetterebbero al qualificato e, in secondo luogo, i poteri propri della funzione sono equiparati a quelli esercitati di fatto.[66] Il secondo comma riporta il contenuto del previgente art. 2636 C.C., che dava la possibilità di applicare l'art. 2621 C.C. "*agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli dagli articoli 2091 e 2409 nonché ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619".*

Gli amministratori di fatto rispondono dei reati societari contestati come destinatari diretti della norma penale e quindi non a titolo di concorso come estranei. Per essere considerata tale, la figura degli amministratori di fatto deve assimilare due caratteristiche che tipizzano i poteri da loro esercitabili, cioè la significatività e la continuità, che devono sussistere contemporaneamente per tipizzare i soggetti rilevanti dal punto di vista penale, in ossequio al principio di certezza.[67]

In diverse occasioni è stata posta la questione della responsabilità degli amministratori a titolo di concorso per omissione, nell'ipotesi in cui non abbiano partecipato in maniera attiva al compimento del reato. Non c'è dubbio che l'amministratore sia considerato responsabile nel caso in cui partecipi in maniera attiva, previa verifica del contributo apportato alla realizzazione del reato e del dolo. In quel caso, tutti i membri del consiglio di amministrazione risponderanno del reato secondo l'art. 110 c.p., il quale regola il concorso di persone nel reato[68].

Più incerta è la situazione riguardante il singolo amministratore che ha mantenuto una condotta omissiva, limitandosi a tenere dei comportamenti inerti. Dalla combinazione delle disposizioni degli articoli codicistici in

---

[66] Si veda BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente*, cit., pp.79-80; Cassazione, Sez. V, 14/04/2003, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2003, p. 925.

[67] Cfr TRERE' G., *I nuovi reati societari: le false comunicazioni sociali,* cit., pp. 1316-1317; MERENDA I., *"Esercizio dei poteri tipici"e amministrazione di fatto nel nuovo diritto penale societario,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2003, pp. 932-933.

[68] Cfr BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61,* cit., p. 19; SCOGNAMIGLIO G. (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società,* A. Giuffrè editore, Milano, 2003, pp. 143-145.

materia con l'art. 40, comma 1, c.p. emerge l'assegnazione di responsabilità all'amministratore nel caso in cui non abbia contrastato l'insorgere di reati commessi da altri componenti del consiglio. Per sostenere questa tipologia di responsabilità è necessario accertare la presenza in capo all'amministratore dei poteri impeditivi, in modo che egli conosca a priori in quale modo e ambito può agire per non essere accusato di tenere una condotta omissiva. In ogni caso tale valutazione è rimessa alla decisione del giudice, che deciderà caso per caso se la condotta tenuta sia stata consona nell'evitare il falso e se sussiste il dolo. Quindi, perché l'amministratore sia dichiarato colpevole di false comunicazioni sociali, è necessario provare l'esistenza del dolo all'interno della sua condotta[69].

Gli amministratori privi di delega, o non operativi, sono responsabili in concorso con l'amministratore di diritto se sono dimostrabili: la consapevolezza della commissione di un illecito penale, riconoscendo il pericolo di un reato; l'omissione di un dovere impeditivo, anche di natura eventuale, in modo che l'amministratore operativo risponda ai sensi dell'art. 40 c.p.[70]; l'esistenza di una relazione di causalità tra il reato e l'omissione e la presenza dell'elemento soggettivo, cioè del dolo, anche eventuale[71]. Per quanto concerne il secondo requisito, l'omissione di un dovere impeditivo, l'amministratore privo di delega sarà ritenuto colpevole solo nel caso in cui sia dimostrabile il possesso di poteri impeditivi, ritenuti delle vere e proprie basi per la presenza di obblighi di garanzia.

In ultima battuta, sembra importante trattare molto velocemente le responsabilità assunte nel caso di amministratore assente, astenuto e dissenziente. L'amministratore assente non sarà ritenuto responsabile solo nel caso in cui la sua assenza sia giustificata. Analizzando con maggiore specificità le fattispecie, le opinioni dottrinali si dividono in più versanti.

[69] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., pp. 19-24.

[70] L'art. 40 c.p. si riferisce al rapporto di causalità: "*Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*".

[71] Cassazione Penale, Sez. V, 05/11/2008, n. 45513, in *Giurisprudenza italiana*, N. 12/2009, p. 2751.

Innanzitutto è innegabile la responsabilità a titolo di concorso attivo del soggetto che si sia allontanato al fine di favorire la delibera illecita e dell'amministratore che abbia in precedenza istigato comportamenti contrari all'etica societaria tra i colleghi. Altra parte della dottrina favorisce la tesi secondo la quale l'assente è penalmente responsabile se non si è aggiornato sul contenuto della decisione e non abbia agito in maniera da evitare il perfezionamento dell'atto dannoso per la società[72].

Molto simile appare anche la situazione dell'amministratore astenuto, il quale ha partecipato all'assemblea e quindi ha maggiori probabilità di conoscere il significato illecito della delibera. Infine, quanto all'amministratore dissenziente, egli si assolve da qualsiasi responsabilità tramite l'annotazione del proprio dissenso e la comunicazione effettuata immediatamente al presidente del collegio sindacale. Questi requisiti non sono però validi per la responsabilità in sede civile: per scagionarsi da ogni responsabilità, l'amministratore astenuto dovrà dimostrare di esercitare con diligenza i propri doveri di vigilanza e controllo, utilizzando comportamenti idonei a bloccare comportamenti e condotte pregiudizievoli[73].

2.5.2 – I direttori generali

Accanto agli amministratori permane, anche dopo la riforma, la figura del direttore generale che si occupa dell'organizzazione societaria in ambito amministrativo.

I direttori generali sono legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato e sono incaricati a svolgere dei compiti direttivi e di controllo tramite una delibera del consiglio di amministrazione che lo prevede espressamente. In tal modo essi hanno una certa autonomia in sede

[72] Sul punto si veda BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004, pp. 83-85; BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., pp. 24-25.
[73] Ivi, p. 26.

decisionale e funzionale che permette loro di operare al fianco degli amministratori[74]. All'interno della società possono esserci più direttori generali e in tal caso si forma un comitato di direzione, con il compito di assistere il consiglio di amministrazione nella realizzazione delle sue funzioni, eseguendone le deliberazioni. I direttori generali sono inoltre dotati di poteri di delibera propri e anche di poteri di rappresentanza[75].

In ambito penale è necessario far riferimento all'art. 2396 C.C., secondo il quale "*le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società*", da cui si evince che la responsabilità dei direttori generali è configurabile solo relativamente alle funzioni svolte. I direttori non sono un organo sociale vero e proprio ma si occupano dell'espletamento delle mansioni degli amministratori e di conseguenza la loro condotta è incriminabile solo come conseguenza di quella degli amministratori[76].

Tra i soggetti attivi non sono ricompresi i dirigenti preposti a singoli uffici o stabilimenti, sprovvisti di poteri di direzione sull'andamento amministrativo ed economico della società, eccezion fatta per il direttore generale di fatto al quale si applicano le norme relative all'estensione delle qualifiche soggettive[77].

2.5.3 – I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

La figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stata inserita tra il novero dei soggetti attivi del reato di false

[74] BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* cit., 2004, p. 26.
[75] BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., p. 81; CAMPOBASSO G.F., *Manuale di diritto commerciale,* Utet giuridica, Milano, 2008, p. 265.
[76] BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* cit., p. 27.
[77] *Ibidem.*

comunicazioni sociali con la legge 265/2005 e ulteriormente modificata dal d.lgs 303/2006.

L'aggiunta di tale figura è giustificata dalla presenza degli scandali finanziari che si sono succeduti in Italia nell'ultimo decennio - tra i più importanti il caso Parmalat - che hanno portato il legislatore all'elaborazione di una serie di modifiche in campo legislativo, occupandosi della tutela del risparmio. Per questo motivo, non c'è alcun dubbio sul fatto che la necessità di questo nuovo soggetto è stata molto sentita all'interno della società: in tal modo il legislatore ha voluto rendere evidente la sua dedizione nella lotta agli scandali societari[78]. Per le società quotate nei mercati regolamentati tale figura è stata tipizzata dall'art. 154-*bis* del Tuf, che descrive i compiti e gli obblighi concernenti il nuovo soggetto.

Il dirigente si trova al vertice della struttura organizzativa societaria ed è fornito di competenze in ambito finanziario, gestionale e di controllo, poiché su di lui incombe il dovere di garantire la correttezza dell'informazione societaria[79]. Egli è il garante della corrispondenza del bilancio – d'esercizio o consolidato - ai libri e alle scritture contabili della società e della loro conformità a rappresentare correttamente e in maniera veritiera la realtà economica societaria; si occupa inoltre della predisposizione delle procedure contabili per la formazione del bilancio e di quelle comunicazioni di natura finanziaria. Viene nominato con le modalità previste dallo statuto della società e nei suoi confronti sono applicate le disposizioni relative alle responsabilità degli amministratori.[80]

L'art.154-*bis*[81]del TUF prevede che al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari siano affidati due compiti

[78] Sul punto si veda ZANNOTTI R., *I reati di false comunicazioni sociali,* in *Giurisprudenza di merito,* N. 05/2007, pp. 1254-1255.
[79] MUSCO E., *I nuovi reati societari,* cit., p. 59.
[80] Sul punto si vedano CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., pp. 96-98; SCHIVANO G., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: profili penalistici,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia,* 2008, pp. 174-175.
[81] Da www.consob.it Art. 154-*bis* Tuf - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: 1.Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti

principali: il primo è un compito di natura organizzativa, fondato sulla predisposizione di processi amministrativo-contabili per la formazione del bilancio d'esercizio o consolidato e di qualsiasi altra comunicazione sociale mentre il secondo è di natura cosiddetta certificativa e consiste nell'attestazione di affidabilità dei bilanci e di corrispondenza delle scritture contabili con le informazioni trasmesse verso l'esterno[82]. Fra i vari compiti del dirigente è compresa anche la consegna di due attestazioni, che assumono la veste di "autocertificazioni". La prima va sottoscritta dal dirigente, unitamente al direttore generale, e contiene l'attestazione che i documenti comprendano dati e informazioni corrispondenti al vero mentre la seconda, sottoscritta dal dirigente e dagli "organi amministrativi delegati", contiene una dichiarazione sull'adeguatezza e sulla concreta

---

contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. 4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. 5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti; b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti; f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter.5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

[82] A tal riguardo utile è il documento redatto da BENVENUTO L., *Il dirigente preposto nei rapporti con gli organi sociali,* in *Assonime*, Note e studi, N. 7/2012.

applicazione delle procedure contabili, come pure la corrispondenza di queste a quanto contenuto nei libri e nelle scritture contabili[83]. L'area di competenza del dirigente ricomprende quindi il sistema delle scritture contabili, vale a dire le procedure gestionali concernenti i documenti contabili che giustificano le operazioni aziendali, le procedure di gestione dei libri contabili e quelle di gestione delle scritture di assestamento[84].

La figura del dirigente è strettamente collegata con il consiglio di amministrazione della società, in quanto gli assetti amministrativi-contabili da lui articolati sono utilizzati dagli amministratori delegati e valutati dal consiglio di amministrazione. In tal modo si evidenzia come il dirigente lavori al fianco dell'organo amministrativo, supportandone la definizione della struttura amministrativa-contabile ottimale per la società[85].

L'attività svolta dai dirigenti è indirizzata in via principale agli amministratori, in particolar modo al consiglio di amministrazione, in modo da consentirgli di prendere le decisioni rilevanti al fine della costruzione dei bilanci e dei documenti contabili e finanziari. In ogni caso, non si può negare che l'attività sia indirizzata anche verso l'esterno, con la finalità di dare delle garanzie al pubblico e ai terzi, quindi ai destinatari dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali. Il collegamento con l'esterno spiega anche la previsione della figura del dirigente al fianco di tutti gli altri soggetti attivi del reato di false comunicazioni sociali[86].

---

[83] Sul punto si veda DE ANGELIS L., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in Le Società*, N .4/2006, p. 403.

[84] Cfr BENVENUTO L., *Il dirigente preposto nei rapporti con gli organi sociali,* in *Assonime,* Note e studi, N. 7/2012; PLURIS (la Redazione), *La figura del dirigente amministrativo preposto alla redazione dei documenti contabili societari,* in *Pluris quotidiano,* 29/06/2012; SCHIVANO G., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: profili penalistici,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2008, pp. 180-181.

[85] Cfr PLURIS (la Redazione), *La figura del dirigente amministrativo preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in Pluris quotidiano,* 29/06/2012; COLOMBO A., *Ruolo e responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dopo il d.lgs. n.303 del 2006*, in *Contratto e impresa*, N. 4-5/2007, p. 1334-1335.

[86] DE ANGELIS L., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,* cit., pp. 404-405.

Un profilo interessante da rilevare in tema riguarda il coordinamento della disciplina tra società per azioni quotate e non quotate. Sul punto, la prima interpretazione si riferisce all'art. 2434 C.C., relativo all'azione di responsabilità ("*l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale*") del dirigente delle società quotate, nelle quali la sua nomina è obbligatoria. In base alla seconda, la disciplina contenuta all'art. 154-*bis* Tuf è estendibile anche nei confronti delle s.p.a. non quotate, sottintendendo la possibilità di far valere l'azione di responsabilità anche contro il dirigente della società non quotata, che in quel caso sarà responsabile insieme agli amministratori e agli altri eventuali soggetti attivi del reato per le condotte sanzionabili[87].

Da ultimo, e non meno importante, è da considerare la responsabilità del dirigente. Egli dispone di una responsabilità civile verso chiunque abbia subito un danno causato dalla inosservanza di doveri a lui imposti dalla legge o dallo statuto societario. Egli è responsabile sia nei confronti della società e degli amministratori, sia nei confronti di soggetti terzi, quali i creditori sociali che possono essere stati danneggiati da falsità nelle dichiarazioni rilasciate dal dirigente[88].

Per quanto riguarda il tema dell'azione di responsabilità, in precedenza menzionato dall'art. 2434 C.C., è opportuno sottolineare come la responsabilità del dirigente contabile non è la stessa che si trova in capo agli amministratori, ai sindaci e alle società di revisione, poiché sono gli amministratori i soggetti pienamente responsabili del bilancio e dei documenti contabili societari, soprattutto per quanto riguarda la fase di elaborazione materiale. La responsabilità del dirigente è contestabile solo nel limite dei poteri a lui attribuiti dalla legge o dagli statuti, riguardo la

[87] Le due tesi sono espresse da DE SANTIS I., *Le novità sul dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,* in *Diritto e pratica delle società*, N. 13/2006, p. 33.

[88] DE ANGELIS L., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,* cit., pp. 405-406.

correttezza delle procedure per la predisposizione dei bilanci e la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nei bilanci ai libri e alle scritture contabili obbligatorie; se diversamente fosse, il dirigente sarebbe responsabile anche per fatto altrui. Tale onere si basa sugli stessi elementi che devono essere presenti per appellarsi alla responsabilità civile: la colpa in capo al soggetto agente, il danno subito dal soggetto leso e il nesso di causalità tra queste due condizioni. [89]

Infine, secondo quanto stabilito dall'art. 154-*bis* del Tuf, al comma 4, i dirigenti devono essere dotati di poteri decisionali e di mezzi per esercitare le funzioni e i compiti di loro competenza,correttamente e in maniera adeguata. La mancanza di un trasferimento di poteri per l'esercizio delle funzioni loro spettanti giustifica la decisione dei dirigenti di non concedere le attestazioni loro spettanti e porta altresì a rendere responsabili gli amministratori per questa violazione di legge, poiché sono gli amministratori stessi che devono occuparsi di conferire ai dirigenti i poteri ad essi necessari per la realizzazione della loro attività[90].

2.5.4 – I sindaci

I sindaci agiscono all'interno della società in maniera autonoma rispetto all'assemblea e si occupano della verifica della legalità sostanziale dell'attività svolta dagli amministratori, controllando la corrispondenza di quanto svolto rispetto alle norme che regolano l'attività stessa[91]. Sono dotati

[89] Cfr DE ANGELIS L., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,* cit., p. 406; DE SANTIS I., *Le novità sul dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, cit., p.33.

[90] DE ANGELIS L., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,* cit., p. 406.

[91] Si vedano BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., p. 26; BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., p. 84.

del potere di controllo interno nelle società di capitali e si riuniscono in un organo di tre o cinque membri, chiamato collegio sindacale[92].

I poteri, i doveri e le responsabilità di questi soggetti sono disciplinati dal Codice Civile, agli artt. 2403, 2403-*bis* e 2407: essi, oltre a vigilare sugli amministratori, si occupano anche della verifica dell'osservanza della legge e dello statuto, dell'idoneità relativa all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile societario, del concreto funzionamento della società e soprattutto del controllo contabile, secondo quanto indicato dall'art. 2049-*bis*, comma 3: "*Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia"*[93].

I poteri conferiti ai sindaci sono svariati: oltre ad evidenziare all'assemblea potenziali irregolarità nel progetto di bilancio redatto dagli amministratori (art. 2429 C.C.), hanno la possibilità di procedere, anche separatamente, ad attività di ispezione e controllo (art. 2403-*bis* comma 1 C.C.), di chiedere spiegazione agli amministratori sulla natura di alcune operazioni societarie (art. 2403-*bis* comma 2 C.C.), di impugnare delibere assunte dal Cda e di contattare il tribunale per denunciare gravi irregolarità commesse dagli amministratori (art. 2409 C.C.) e altresì avviare l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi (art. 2393 C.C.). Nonostante tutti questi poteri, l'attività dei sindaci non possiede un alto grado di significatività poiché, nonostante la precisa e abbondante disciplina attuata dal legislatore al fine di garantire l'autonomia del collegio, sembra

[92] ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari, Volume primo: i reati societari, bancari, di lavoro e di previdenza*, cit., p.58.
[93] Sul punto CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 95; BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali*, cit., p. 79.

paradossale che i sindaci, nominati dall'assemblea, controllino gli amministratori che a loro volta sono espressione dell'assemblea. [94]

Essi, grazie al ruolo svolto all'interno della società, sono sottoposti a responsabilità commissiva e omissiva. Per quanto riguarda la responsabilità commissiva, si applicano le norme generali relative alla responsabilità per fatto proprio o in concorso, nel caso di reato collegiale. I sindaci assumono responsabilità per fatto proprio nel caso di "*falsità nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico"*, quali la relazione sul bilancio e quella riguardante i fatti censurabili, da presentare entrambe all'assemblea.

Nell'ipotesi di concorso essi sono ritenuti responsabili assieme agli amministratori quando sussistono i presupposti richiesti, come la partecipazione alla redazione di un bilancio falso[95].

La responsabilità omissiva dei sindaci nei confronti delle attività svolte dagli amministratori è meno immediata e ricorre in presenza di determinate condizioni: il mancato rispetto di doveri di controllo, in ragione delle posizione di garanzia che spetta loro; il riscontro di un nesso di causa tra le omissioni dei sindaci e l'attuazione del reato da parte degli amministratori; la sussistenza del dolo, da valutare con precisione e sicurezza, nelle vesti del dolo intenzionale, diretto ad ingannare i soci o il pubblico, e del dolo specifico di conseguire l'ingiusto profitto[96].

La vastità di poteri e di ruoli ricoperti dai sindaci fa sì che essi siano sottoposti all'obbligo giuridico di impedire l'evento, in ragione del fatto che

---

[94] Cfr BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61,* cit., p. 28; BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., p.84; CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., p. 96.

[95] Si veda sul punto BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., p. 84; CAMPOBASSO G.F., *Manuale di diritto commerciale,* cit., p. 272.

[96] Cfr BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt. 2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61,* cit., p. 29; BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., pp. 85-86; TRERE' G., *I nuovi reati societari: le false comunicazioni sociali,* cit., p. 1316; HOLZIMER E. (a cura di), *False comunicazioni sociali e responsabilità penale dei sindaci,* in *Diritto e pratica delle società*, N. 7-8/2010, p. 74.

la violazione di tale obbligo comporta l'omissione ricollegabile all'art. 40, comma 2, c.p.. L'obbligo di attivarsi risiede nell'art. 2407, comma 2, C.C., secondo il quale *"essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"*. Di conseguenza, sono responsabili di false comunicazioni sociali se all'interno della relazione non mettono in luce il loro dissenso nei confronti delle attività poste in essere dagli amministratori. Nel momento in cui essi riscontrino la presenza di determinati elementi fittizi solo dopo l'approvazione del bilancio, potranno impugnare la delibera di approvazione dello stesso o compiere una denuncia ex art. 2409 C.C., denunciando gli amministratori se esiste un sospetto che questi possano aver agito arrecando danno alla società[97].

2.5.5 – I liquidatori e gli altri soggetti attivi

I liquidatori esplicano la loro attività nella fase di scioglimento della società: hanno il compito di formare l'attivo, di pagare i creditori sociali, di ripartire il residuo tra i soci, di redigere il bilancio finale e di provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Essi sono sostanzialmente degli amministratori societari nominati dall'assemblea, che agiscono nella fase finale della vita dell'impresa e per questo motivo non possono porre in essere nuove operazioni. Gli obblighi e le responsabilità che incombono sui liquidatori sono regolati dalle norme riguardanti gli

[97] Sul punto si veda ANTONELLI V., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – I sindaci di fronte alle false comunicazioni sociali,* in *Il revisore legale*, N. 11/2001, p. 92; LEI M., *I soggetti attivi dei reati societari,* in *Diritto penale e processo*, N. 6/2010, p. 730; HOLZIMER E. (a cura di), *False comunicazioni sociali e responsabilità penale dei sindaci,* cit., p. 77.

amministratori, salvo il caso in cui queste non siano derogate dalla legge o dall'atto costitutivo della società.[98]

Nel caso in cui svolgano la propria attività gestoria e di controllo in forma collegiale (anche se ciò è ravvisabile di rado) è sollevata la questione circa l'eventuale responsabilità del singolo liquidatore nei confronti degli atteggiamenti attuati dagli altri membri; in questo caso si applicano le norme impiegate per gli amministratori[99]. L'opinione comune afferma che la responsabilità dei liquidatori per il reato di false comunicazioni sociali sorge in caso di liquidazione volontaria, mentre nel caso di liquidazione coattiva concorsuale risponderanno del delitto di bancarotta fraudolenta, di cui all'art. 223 R.D. 267/1942. Il reato si intende integrato tutte le volte in cui si incorre in una condotta falsificatrice del bilancio di esercizio relativo all'attività di gestione del liquidatore, come pure nell'ipotesi di bilancio finale[100].

Il novero dei soggetti attivi del reato in questione, oltre a comprendere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, è ampliato dalla previsione di altri soggetti imputabili nel compimento del reato di false comunicazioni sociali. A tutti questi soggetti vanno infatti aggiunti: ex art. 2639 C.C., "*coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dalla autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni posseduti dalla stessa per conto di terzi*"; ex. art. 135 del d.lgs n. 385/93, coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria; ex art. 2615-*bis* C.C, le persone che hanno la direzione dei consorzi con attività esterna; ex art. 13 del d.lgs n. 240/91 gli amministratori e i liquidatori del GEIE[101].

---

[98] BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* cit., p.79; ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari, Volume primo: i reati societari, bancari, di lavoro e di previdenza*, cit., p. 58.

[99] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., p. 30.

[100] Ivi, p. 31.

[101] MUSCO E., *I nuovi reati societari,* cit., p. 60.

Rientrano tra i soggetti attivi anche i componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, in presenza del sistema di amministrazione dualistico e i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato di controllo sulla gestione, in presenza del sistema monistico.

2.6– L'oggetto materiale del reato: i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali

L'oggetto materiale del reato di false comunicazioni sociali è rimasto lo stesso previsto antecedentemente alla riforma del 2002 ed è costituito dai bilanci, dalle relazioni e dalle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico. L'art. 2621, al comma 1, indica questi strumenti come gli unici veicoli attraverso i quali è contestabile il falso, escludendo quelli non elencati dal novero delle comunicazioni non punibili perché non assumono interesse penale. Le novità apportate con la riforma del 2002 hanno cercato quindi di dare una risposta alle problematiche sollevate in diversi punti sull'importanza da conferire all'oggetto materiale del reato[102].

Il legislatore ha voluto tracciare con maggiore certezza l'area delle comunicazioni sociali poiché nella normativa precedente appariva imprecisa e questa imprecisione ha creato non pochi problemi di individuazione dell'oggetto materiale del reato. Per questo motivo, le comunicazioni sociali rilevanti sono state arginate seguendo un processo di tipizzazione fondato sull'obbligo di legge, escludendo quindi gli atti societari non previsti dalla legge e non rientranti tra le comunicazioni punibili come false[103]. La rilevanza penale è stata ulteriormente limitata introducendo l'indirizzo delle comunicazioni sociali ai soci e al pubblico, in modo da escludere quelle

[102] In relazione si veda ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti,* cit., p.191; GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., p. 253.
[103] SCIUMBATA G., *I reati societari,* cit., p. 11.

intercorrenti tra organi societari e tra i soggetti privati considerati singolarmente[104].

I bilanci costituiscono il mezzo principale attraverso cui viene diffuso il falso e hanno una duplice funzione: fissare la misura del reddito da ripartire tra i soci e dare una corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Il bilancio è uno strumento fondamentale per l'imprenditore perché gli consente di prendere delle decisioni in merito alla convenienza delle future operazioni aziendali, scegliendo se sviluppare l'impresa, conservarla o chiuderla[105].

La redazione del bilancio segue i principi riportati dagli artt. 2423 e 2423-*bis*[106] del Codice Civile. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale (art. 2424 C.C.), che illustra la situazione economica e finanziaria della società, del conto economico (art. 2425 C.C.) diretto alla rappresentazione del risultato economico dell'esercizio, delle perdite e degli utili realizzati dalla società nell'anno a cui il bilancio è riferito e della nota integrativa (art. 2427 C.C.), un documento di stampo informativo che descrive i primi due, identificando anche i criteri utilizzati per valutare ogni singola voce di bilancio. Il bilancio è inoltre seguito dalla relazione sulla gestione della società redatta dagli amministratori, che funge da supporto alla nota integrativa per chiarire il significato dei documenti contabili[107].

---

[104] *Ibidem.*

[105] LUNGHINI G., *La nuova disciplina penale delle false comunicazioni sociali,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2001, pp. 1004-1006; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., p. 134.

[106] Art. 2423, commi 1 e 2, C.C.: "*Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*". Art. 2423-*bis:* "*Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro*".

[107] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., pp. 111-113.

Il legislatore del 1991 ha precisato che il bilancio "deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in moto veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio". I requisiti necessari a soddisfare la funzione informativa di bilancio sono quelli descritti dall'art. 2423 C.C., ossia veridicità, correttezza e chiarezza, caratteristiche alle quali devono ispirarsi gli amministratori nella compilazione[108]. Il concetto di verità implica che la valutazione deve essere fatta seguendo criteri di ragionevolezza, la correttezza rievoca i principi contabili come mezzo per accompagnare i criteri mentre la chiarezza trasmette la modalità per la redazione del bilancio. La funzione dei principi contabili è duplice: definire in chiave tecnica la normativa inerente al bilancio e integrare queste norme nel momento in cui risultino insufficienti.[109]

I bilanci rientranti nell'area del falso sono diversi. Il bilancio d'esercizio costituisce la "tipologia base" della categoria ed è un documento che svolge una funzione di tipo informativo nei confronti degli azionisti, del management e di tutti quei soggetti che sono in qualche modo legati ai risultati aziendali. Perché il reato di false comunicazioni sociali sia integrato è sufficiente che uno degli elementi che lo compongono sia ritenuto falso[110].

Tra i bilanci rientrano anche quelli straordinari e infrannuali. I bilanci straordinari rappresentano la situazione economica e patrimoniale della società in particolari momenti della stessa, come nel caso di fusione o scissione, nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite, nel momento in cui viene redatto l'inventario delle attività e delle passività all'inizio della liquidazione e, infine, nel caso di consegna della documentazione insieme all'istanza di fallimento. In tutte queste ipotesi, i

[108] Si veda sul punto Cassazione Penale, Sez. II, 16/11/2012, N. 3397, in *Fisco online* 2013.

[109] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., p. 56; COMOLI M., *Il falso in bilancio. Principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo,* Egea, Milano, 2002, pp. 24-25 e 50-51.

[110] Cfr BELLINI F., *Il falso in bilancio nella prospettiva ragioneristica,* in *Impresa commerciale industriale*, N. 2/2003, p. 332; COMOLI M., *Il falso in bilancio. Principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo,* cit., pp. 19-21; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., pp.134-135.

bilanci straordinari possono essere considerati dei veri e propri documenti da ricomprendere nell'ambito protetto dalle norme incriminatrici, proprio perché possiedono la medesima struttura e finalità del bilancio d'esercizio. I bilanci infrannuali costituiscono invece dei documenti intermedi non obbligatori, rappresentanti le condizioni economiche della società in ordine a particolari esigenze, come ad esempio l'ottenimento di un finanziamento o qualsiasi altro obbligo contrattuale privatistico. Questi documenti sono esclusi dall'elenco delle comunicazioni sociali punibili, poiché considerati documenti con carattere privatistico e non rientranti tra quelli obbligatori per legge[111].

Il bilancio consolidato è lo strumento attraverso il quale è evidenziata la situazione completa di un gruppo di imprese, organizzate in società separate. Lo schema è stato inserito con la legge istitutiva della Consob, relativamente alle società quotate nei mercati regolamentati. In un secondo tempo, il d. lgs. 127/91 ha previsto l'obbligo della redazione del consolidato alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa e anche alle cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società di capitali.[112]

Il consolidato rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico conseguito dalle imprese che partecipano al gruppo tramite un prospetto unitario della situazione generale. La falsità riguardante il bilancio consolidato è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza che in

[111] Si vedano sul punto CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., p. 114; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., p. 135. Questo orientamento è sottolineato anche dal Tribunale di Avezzano, 16/09/2003 (Massima redazionale, 2005): " […] il bilancio infrannuale ne resta escluso in quanto documento redatto dall'imprenditore in ambito privatistico e non prescritto come obbligatorio da norma di legge".

[112] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., p. 57.

diverse pronunce ha qualificato tale documento come falsa comunicazione sociale[113].

In merito alla falsità del bilancio consolidato occorre precisare che questa può essere di due tipi, originaria o derivata. La falsità originaria è riconducibile alle modalità di stesura del consolidato; questo dovrà essere redatto seguendo gli stessi principi validi per il bilancio d'esercizio e, di conseguenza, gli amministratori della holding che lo redigono saranno responsabili nella stessa misura di quelli che redigono il bilancio d'esercizio. La falsità derivata riguarda invece l'inserimento nel consolidato di valori falsi contenuti nel bilancio delle controllate. I dati delle controllate vengono utilizzati dagli amministratori della controllante, senza che questi verifichino la correttezza dei dati, poiché non esiste alcun obbligo di controllo. Di conseguenza, in caso di falsità di bilancio create dagli amministratori delle controllate, gli amministratori della holding non hanno alcuna responsabilità, a meno che non abbiano agito in concorso. Nel caso in cui la falsità di bilancio delle controllate emerga durante il processo di consolidamento, gli amministratori della controllante assumono un dovere di attivarsi secondo quanto previsto dall'art. 2392 C.C., per evitare la propagazione di informazioni false nel bilancio consolidato. In tal caso gli amministratori della controllante dovranno rettificare i valori in maniera corretta e, in assenza di modifica, saranno responsabili del mancato inserimento dei dati nel consolidato secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 2 c.p.[114].

Il termine "relazioni" comprende tutti quei documenti scritti, redatti da particolari soggetti qualificati in determinati momenti della vita societaria, al fine di rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria

[113] Cassazione, 23 maggio 1997, in *Rivista Penale,* 1998; Cassazione, 9 luglio 1992, in *Cassazione penale*, 1993; Cassazione, 19 ottobre 2000, in *Cassazione penale,* 2001, Cassazione, 10/01/2001, in Le *Società*, 2001, n. 6, p. 682.

[114] Sul punto si vedano CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., pp. 117-119; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., p. 138.

della società.[115] Un tipico esempio di relazione è quella predisposta dagli amministratori sulla situazione patrimoniale societaria nel caso di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo causata da perdite, secondo quanto stabilito dall'art. 2446 C.C.. Tra gli altri tipi di relazioni sono comprese: la relazione degli amministratori sulla situazione economica della società e sull'andamento della gestione, la relazione dei sindaci, la relazione che accompagna i prospetti contabili da redigere nel caso di delibera sulla distribuzione di acconti sui dividendi, la relazione sul progetto di fusione (indicante il rapporto di cambio delle azioni) e la relazione sul progetto di scissione (illustrante i criteri di distribuzione delle azioni/quote e il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie). Sono quindi escluse dal concetto di relazione quelle che non hanno un contenuto economico o patrimoniale e quelle orali[116].

Tra i veicoli di trasmissione del falso rientrano anche le altre comunicazioni sociali previste dalla legge. Le comunicazioni sociali sono quelle attività mediante le quali un soggetto informa altri di un determinato episodio o accadimento, nel caso in cui questo riguardi la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo. Per tracciare l'ambito di operatività dell'art. 2621 C.C., il legislatore della riforma ha precisato che le comunicazioni sociali suscettibili di essere valutate come false sono quelle "*previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico"*; la comunicazione deve essere tipica e diretta a determinati soggetti, per l'appunto i soci e il pubblico. In questo modo sono escluse tutte quelle comunicazioni tra organi societari poiché manca la direzione esterna dell'informazione[117]. Con la destinazione delle comunicazioni al pubblico,

[115] MUSCO E., *Diritto penale societario,* Giuffrè, Milano, 1999, p. 70.

[116] Cfr BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* cit.**,** p. 90; BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61,* cit., pp. 60-61; CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., pp. 119-120; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., pp. 140-141.

[117] Cfr CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., p. 120; FORTUNATO S., *Sanzioni civilistiche e sanzioni penali nella riforma del bilancio,* in *Rivista delle società*, N. 1/2004; GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e*

il legislatore ha inteso riferirsi a una categoria più estesa di soggetti lesi, comprendendo anche i terzi che possono avviare dei rapporti economici con la società, come gli investitori, i risparmiatori, i creditori attuali e futuri, escludendo le figure delle comunicazioni interorganiche e di quelle rivolte ad un unico destinatario. Nella relazione al decreto si legge infatti che "la direzione al pubblico della falsità è volta a centrare la fattispecie verso categorie aperte di soggetti destinatari, separandola nettamente dall'informazione resa ad autorità di controllo o a singoli individui destinatari"[118].

Concludendo, le comunicazioni sociali rilevanti ai sensi degli artt. 2621 e 2622 C.C. sono tutte quelle notizie scritte e orali derivanti da soggetti qualificati, i quali forniscono informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società[119].

2.7. – La condotta: l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni e l'omissione di informazioni

Entrambe le ipotesi di false comunicazioni sociali, previste dagli artt. 2621 e 2622 C.C., prevedono la realizzazione della medesima condotta, da conseguire alternativamente: l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni e l'omissione di informazioni la cui

---

processo, cit., pp. 258-259; ZANNOTTI R., *I reati di false comunicazioni sociali*, in *Giurisprudenza di merito*, N. 05/2007, p. 1255.

[118] Sul punto si vedano ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, in cit., pp. 204-205; BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt. 2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., pp. 62-64; BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente*, cit., p. 94.

[119] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., p. 66; CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., pp. 104-105.

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società.

L'ipotesi commissiva consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni. Nel concetto di fatti materiali non rispondenti al vero rientrano tutte quelle situazioni nelle quali sono esposti dei fatti falsi, consistenti in una dichiarazione di scienza su dati attuali e che riguardano "*la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene"*. Con la riforma del 2002 la condotta ha ad oggetto anche "*le informazioni che riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"*, in modo da permettere il perfezionamento del reato anche nei confronti delle società di investimento che gestiscono denaro per conto dei clienti[120].

Il richiamo ai fatti materiali ancorché oggetto di valutazioni estende la nozione di fatti alle valutazioni estimative di bilancio, anche se sembra che le stesse siano rilevanti in quanto precedute dalla nozione di fatti falsi; le valutazioni si considerano oggetto del mendacio quando seguono all'esposizione di un fatto falso. Il falso cosiddetto valutativo si accerta ad esempio nel caso di acquisto di un immobile, quando si dichiara la presenza di una ristrutturazione che in realtà non sussiste, perché l'immobile risulta obsoleto e senza possibilità di utilizzo. In tal caso, il falso è realizzato in seguito all'iscrizione in bilancio di un valore dell'immobile superiore a quello effettivo[121]. Questo esempio mette in luce come la descrizione di un'immobilizzazione materiale richieda, oltre che l'esistenza del bene, anche la valutazione del suo valore, in ragione del fatto che le valutazioni in termini di correttezza sono fondamentali, accanto ai dati oggettivi[122].

---

[120] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., p. 123.

[121] L'esempio è esposto in CARACCIOLI I., *La riforma del falso in bilancio ed i rapporti con i reati tributari,* in *il Fisco,* N. 17/2002, p. 2657.

[122] Sul punto si veda BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61,* cit., pp. 72-73. A tal proposito è utile evidenziare come la chiarezza che caratterizza le valutazioni sia ispirata all'art. 2423, comma 2, C.C., secondo il quale "*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società".*

La falsità in bilancio può essere analizzata sotto diverse prospettive, che permettono di veder integrato il falso in varie modalità. Un primo indirizzo evidenzia la presenza di falsità come violazione del principio di verità legale, nel momento in cui si riscontra una violazione dei principi di legge che regolano le valutazioni. Secondo quanto previsto dalla legge, non si può parlare di falso quando la nota integrativa indica le ragioni per le quali sono stati derogati i criteri valutativi da utilizzare [123]. Al criterio legale si affianca quello della ragionevolezza, utilizzato principalmente in giurisprudenza, secondo il quale un'irragionevole valutazione non può che esprimere un valore falso (si pensi al caso di una rivalutazione degli immobili di una s.p.a. fatta per coprire le perdite d'esercizio in base a valori sproporzionati e quindi irragionevoli[124]). La falsità può infine essere espressa come mancata corrispondenza ai criteri valutativi prescelti. Secondo questo criterio, le false comunicazioni sociali consistono nella mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione indicati nella nota integrativa e quelli utilizzati effettivamente per redigere il bilancio. La non osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2426 C.C. potrà rendere invalido il bilancio e la falsità sul punto dipenderà dalla mancata corrispondenza dei criteri adottati con quelli corretti. Il reato sarà in questo caso integrato ogni qualvolta si utilizzino criteri non conformi, senza darne un'adeguata giustificazione in nota integrativa[125].

Rispetto alla precedente fattispecie incriminatrice sono state apportate due modifiche all'articolo 2621 C.C., cioè l'accostamento del termine "materiali" ai fatti e il preciso riferimento alle valutazioni. L'inserimento di tale aggettivo porta a considerare un fatto come falso ogni volta che questo deriva da dati concreti e reali; la falsità riguarda poste di bilancio o informazioni che si riferiscono a dati concreti e presenti nella realtà

[123] Ivi, p. 75. Le modalità di valutazione delle poste di bilancio sono descritte dall'art. 2426 C.C.
[124] Cassazione Penale, Sez. V, 25/05/1993, in *Cassazione penale*, 1995, p. 1063.
[125] Ivi, pp. 80-83.

oggettiva. In questo modo sono escluse dall'elenco tutte quelle valutazioni soggettive, come le proiezioni e i progetti aziendali futuri[126].

Nella vecchia disciplina, uno dei temi in evidenza è stato quello del falso qualitativo. La rilevanza informativa influenza direttamente la presenza del reato di false comunicazioni sociali; questa assume un ruolo decisivo nel momento in cui deve essere determinato l'elemento oggettivo del reato, in quanto per la consumazione di questo occorreva che le falsità alterassero il risultato economico. Il falso qualitativo non si traduce in una variazione della consistenza patrimoniale societaria ma riguarda fatti come la classificazione di un cespite sotto una voce totalmente diversa da quella prevista dalla legge, anche se il dato numerico utilizzato rimane inalterato[127]. La nuova formulazione della normativa ha risolto solo in parte la questione e raffigura una tendenza ad ampliare le informazioni rilevanti, perseguendo la tutela alla trasparenza dell'informazione societaria. Con il termine falso qualitativo vanno intese tutte quelle situazioni in cui la falsità è relativa a una diversa classificazione di un costo sostenuto dalla società; il mendacio riguarda il rapporto sottostante all'operazione senza che però siano modificati i dati economici societari[128].

Il reato può essere commesso alternativamente in maniera omissiva, mediante l'omissione di informazioni la cui comunicazione è prevista dalla legge. Il falso nasce nel momento in cui il soggetto qualificato omette di fornire le informazioni o le fornisce in maniera incompleta, anche "*quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"*; l'omissione si realizza concretamente nel caso di mancata indicazione di taluna della voci prescritte per ognuno dei tre componenti del bilancio ovvero per la relazione sulla gestione[129]. In tale situazione non si

[126] Cfr BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali*, cit., pp. 94-95; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., p. 145.
[127] BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., p. 99.
[128] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., pp. 89-90; CARACCIOLI I., *Una nuova figura di falso in bilancio: "il falso quali-quantitativo",* in Impresa Commerciale Industriale, N. 1/2002, p. 145.
[129] MUSCO E., *I nuovi reati societari*, cit., pp. 77-78.

può però parlare di omissione pura e semplice proprio perché l'informazione omessa è collegata a veicoli tipici, come il bilancio e le relazioni. Il reato che si configura è un reato di azione rappresentato in modalità negativa e considerato nei termini di un reato commissivo a componente omissiva[130].

In passato il legislatore si è dimostrato piuttosto accondiscendente nei confronti dell'inosservanza di obblighi di informazione, sanzionando solo sul piano amministrativo l'omissione della più importante comunicazione sociale, cioè il bilancio di esercizio. Sul tema la nuova normativa non sembra molto innovata poiché permane la rilevanza meramente amministrativa dell'omessa redazione del bilancio[131]. In compenso, nella nuova formulazione il legislatore ha ricompreso all'interno della fattispecie omissiva anche casi quali il silenzio o rifiuto dell'informazione che ricadrebbero nella fattispecie commissiva[132]. Occorre giustamente ricordare che le omissioni rilevanti sono circoscritte alle notizie il cui occultamento potrebbe indurre i soci in errore o portare ad una decisione diversa da quella presa, come nel caso delle comunicazioni necessarie affinché l'assemblea possa decidere. Essendo inoltre "*imposte dalla legge"* si dovrà trattare di comunicazioni sociali definite in precedenza dalla legge, come l'obbligo di informazione sull'andamento generale societario e sulle operazioni considerate più rilevanti in base alle dimensioni e caratteristiche. Si possono quindi considerare rilevanti solo quelle omissioni che si inseriscono nell'ambito comunicativo tipico e che si instaurano tra i soggetti attivi del reato e i potenziali destinatari, cioè i soci o il pubblico, in quanto una semplice omissione non assume rilievo come falsa comunicazione sociale[133].

---

[130] GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., p. 267.

[131] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari*, Coordinato da Napoleoni V., Padova, 2010, p. 79.

[132] Ivi, p. 92.

[133] Sull'argomento si vedano ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., pp. 221-223; CASSANO G., *Diritto penale*

Le diverse forme di comunicazione sociale possono essere distinte tra di loro, a seconda che in relazione al tipo di veicolo si configuri un omissione. I bilanci sono delle comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto normativamente definito poiché sono previsti dalla legge; l'omissione si verificherà ogni volta in cui sono omessi dati o informazioni previsti dal Codice Civile nello stato patrimoniale e nel conto economico e nel caso in cui manchi l'indicazione dei criteri utilizzati nella valutazione all'interno della nota integrativa. Tra le comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto relativamente indeterminato rientrano quelle che non trovano nella legge una disciplina specifica, come la situazione da presentare in caso di riduzione del capitale sociale oltre un terzo in conseguenza a perdite o il bilancio finale di liquidazione. Quanto alle altre tipologie di comunicazioni sociali va operata una distinzione tra quelle spontanee e quelle richieste da terzi. L'omissione di comunicazioni spontanee, quali le interviste e i comunicati stampa, non assume rilevanza in ragione del fatto che non sono previste dalla legge. Differente è l'ipotesi delle comunicazioni previste dalla legge ma non imposte. In questo caso il riferimento è all'art. 2423, comma 3 del Codice Civile, il quale prevede che *" se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"*[134].

Accanto all'obbligo d'informazione scaturisce anche un diritto in capo ai soci riguardo al controllo della gestione societaria. In quest'occasione va operata una distinzione tra le società di persone e quelle di capitali. Nel caso delle società di persone, il socio ha diritto a un'informazione piena sulla gestione societaria in ragione del fatto che non tutti i soci partecipano alla stessa. Nel caso delle società per azioni, la comunicazione sociale è data durante l'assemblea insieme all'illustrazione dei dati di bilancio;

---

delle società. Profili sostanziali e processuali, cit., pp. 126-127; GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., pp. 266-267.

[134] Cfr GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., pp. 268-270; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., pp. 153-154.

chiaramente il diritto esercitato dal socio riguarda notizie attinenti la situazione societaria, sotto il punto di vista economico e patrimoniale[135].

All'interno del tema dell'omissione di informazioni rilevanti si trova quello delle riserve occulte. Le riserve occulte sono degli accantonamenti di valori patrimoniali derivanti da operazioni non indicate in maniera espressa ma nascoste nelle "pieghe contabili" del bilancio[136]. Queste si distinguono dalle riserve tacite, costituite dal risultato di sottovalutazioni prudenziali svolte dagli amministratori nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2423-*bis,* comma 2 C.C[137], non integranti il reato di false comunicazioni sociali perché l'eventuale scarto che risulta tra la situazione reale e quella di bilancio deriva dal rispetto del principio di prudenza adottato dall'amministratore. Diversamente le riserve occulte integrano il reato perché consistono in un'alterazione dei valori patrimoniali[138].

Le riserve occulte possono essere a loro volta suddivise in riserve liquide, cioè dati contabili derivanti da una sottovalutazione delle poste attive o da una sopravvalutazione delle poste passive e riserve illiquide, che raffigurano uno spostamento di valori dalla società a conti o depositi esterni, anche di soggetti terzi. La differenza tra le due è che le prime sono principalmente utilizzate per scopi illeciti, dai reati contro la pubblica amministrazione ai finanziamenti illeciti, mentre le seconde sono ispirate a logiche di politica aziendale, come l'autofinanziamento societario[139].

---

[135] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61,* cit., pp. 96-98.

[136] BRICCHETTI R., CERVIO E., *Il falso in bilancio ed in altre comunicazioni,* Giuffrè, Milano, 1999, p. 238.

[137] L'art. 2423-*bis,* comma 2, C.C fa riferimento al n. 6 del comma precedente, secondo cui i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. "*Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico***".**

[138] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61,* cit., p. 100.

[139] BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., p. 101.

Nel momento in cui la riserva occulta consiste in un dato contabile derivante da sottovalutazioni o sopravvalutazioni si pone il problema della correttezza delle valutazioni, integrando quindi il reato di false comunicazioni sociali, soprattutto nel caso in cui tale riserva sia un flusso di denaro palesemente trasferito a depositi esterni alla società[140].

2.8 – L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza e volontà dell'azione o dell'omissione attuata dal soggetto che la realizza. Questo elemento può assumere diverse forme, a seconda del comportamento tenuto dal soggetto agente: ignora la circostanza che opererà da concausa nel produrre l'evento o la regola di esperienza che può causare l'evento; ritiene probabile che dall'azione da lui compiuta possa derivare l'evento e, se sicuro di ciò, si asterrebbe dal compimento; ritiene probabile che dall'azione consegua l'evento ma non si asterrebbe, anche se sicuro di ciò; è consapevole che dall'azione consegue l'evento, non si astiene dall'evento ma è contento che questo avvenga perché in tal modo realizza i suoi scopi (se disponesse di altri mezzi per il raggiungimento dello scopo li utilizzerebbe); è consapevole che dall'azione deriva l'evento e non si asterrebbe neanche in presenza di mezzi alternativi per il raggiungimento dei suoi scopi; infine, sa che è probabile che dall'azione conseguirà l'evento e il verificarsi di ciò sarebbe per lui soddisfacente[141].

L'elemento soggettivo è stato, fin dalle origini del reato di false comunicazioni sociali, uno degli elementi su cui l'attenzione del legislatore si è concentrata maggiormente. Tale considerazione nasce dal fatto che

[140] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., p. 102.

[141] Per una più chiara esemplificazione sulle principali forme di elemento soggettivo si veda SANGUINETI L.M., *Diritto penale ragionato. Dolo, colpa, nesso di causalità, reato continuato; delitti contro la famiglia, la libertà sessuale, la inviolabilità del domicilio e dei segreti*, Giuffrè editore, Milano, 2002, pp. 120-121.

questo reato è stato oggetto di un'evoluzione normativa piuttosto mutevole: nel quadro più antico previsto dal Codice di commercio del 1882 era punito il falso commesso *scientemente,* mentre intorno al 1930-1940 e fino al 1960 l'avverbio di riferimento era diventato *fraudolentemente.* Alla base di tutto ciò c'era la presenza del dolo di frode, che esigeva l'intento di ingannare i destinatari della comunicazione (*animus decipiendi*), la precisa intenzione di cagionare ad altri soggetti un danno patrimoniale (*animus nocendi*), conseguendo un profitto ingiusto (*animus lucrandi*). In tal modo l'avverbio utilizzato aggiungeva al dolo generico solo il proposito di ingannare, senza estromettere altre forme di dolo eventuale; dalla sua interpretazione si evince sia l'intenzione di ingannare sia lo scopo del danno e del vantaggio, collegando in tal modo anche la caratteristica di reato plurilesivo. Il reato si configura nel momento in cui si dimostra la volontà di falsificare traendo in inganno, estraniando gli eventi che si prevede di realizzare con la falsificazione, posti sotto un'ottica di intenzionalità[142]. L'opinione giurisprudenziale prevalente sulla vecchia formulazione dell'art. 2621 C.C. afferma che l'elemento psicologico consisteva nella "coscienza e volontà del soggetto qualificato di porre in essere una condotta conforme ai tratti oggettivi della fattispecie con il fine di trarre altri in inganno e di conseguire, tramite l'inganno, un ingiusto profitto, anche non patrimoniale, per sé o per altri, accompagnato dalla rappresentazione della possibilità di un altrui danno patrimoniale come correlato profitto[143]".

Le nuove fattispecie di falso in bilancio hanno visto una completa revisione dell'elemento soggettivo, tramite la scomparsa del termine "fraudolentemente" e la sua sostituzione con "*l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto*

[142] Sul punto si vedano ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., pp. 182-183; BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., pp. 110-111; FOFFANI L. in GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., pp. 272-273; MANGANO P., *Elemento soggettivo del falso in bilancio e prossime riforme,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2001, pp. 652-654.

[143] Si veda la sentenza della Cassazione, sez. V, 19 ottobre 2000, n.191 in BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* cit., p.110.

profitto". Già all'interno del progetto Mirone le intenzioni erano ben chiare: la disciplina previgente era inadeguata e il sistema di pene previste non proprio efficace. Il progetto si concentrò quindi sull'affermazione di due requisiti all'interno del nuovo elemento soggettivo: la sentita necessità di un dolo intenzionale, escludendo il dolo eventuale, e l'introduzione del dolo specifico, con il perseguimento di un ingiusto profitto. In quest'occasione si nota fin da subito che i nuovi requisiti, quali l'intenzione di ingannare e lo scopo di profitto, sono posti con diffidenza negli schemi previsti dal Codice Civile per quanto concerne la contravvenzione; siamo di fronte ad una contravvenzione inconsueta contrassegnata da un dolo specifico e uno intenzionale, che realizza una nuova tipologia di illecito. Dai cambiamenti apportati tramite la riforma emerge un elemento soggettivo con dei profili ben marcati, volti a bloccare interpretazioni indirizzate all'affievolimento del nuovo tratto soggettivo[144].

Il nuovo articolo 2621 C.C. prevede che il fatto costituisce reato se la condotta posta in essere è sostenuta dall'*intenzione di ingannare i soci o il pubblico* e se viene posta in essere *al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*; in tal modo il legislatore ha espresso l'avverbio "fraudolentemente", richiedendo la presenza dell'*animus decipiendi*, ovvero l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e quella dell'*animus lucrandi*, cioè il fine di conseguire un ingiusto profitto[145]. L'*animus lucrandi* diventa il fine specifico dell'azione, individuandone il dolo. Per quando riguarda la scomparsa del dolo eventuale, il legislatore ha voluto rafforzare la sua eliminazione tramite l'inserimento del termine "intenzione", con il chiaro scopo di eliminare ogni eventualità poiché l'inganno è configurabile come conseguenza diretta della condotta. Il nuovo testo normativo prevede quindi la presenza di un duplice dolo, espresso da quello intenzionale nella volontà

[144] Così secondo ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., p. 173.
[145] COMOLI M., *Il falso in bilancio. Principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo,* cit., pp. 98-99.

di ingannare i soci o il pubblico, quale caratteristica tipica dei reati di pericolo, e dal dolo specifico nel fine di profitto[146].

Il dolo specifico riferito allo scopo di ottenere il profitto ingiusto, secondo quando previsto per i reati contro il patrimonio, va letto in termini più ampi rispetto all'ambito del solo danno patrimoniale previsto dall'art. 2622 C.C., poiché il profitto va inteso come un'utilità di natura non strettamente economica. Il concetto di ingiustizia fa riferimento a una tutela che non riguarda solamente un interesse personale del soggetto che agisce ma anche quello di altri soggetti, come per esempio l'amministratore. In ogni caso pare difficile rappresentare l'ipotesi che il soggetto agente possa aver attuato la sua azione per un profitto giusto[147].

Sulla definizione di profitto ingiusto la dottrina penalistica si è espressa in più momenti, definendo il profitto come un qualsiasi vantaggio o soddisfazione che l'agente si procura o mira a procurarsi non essendo necessaria un'effettiva documentazione ed evidenziando che l'aggettivo ingiusto identifica l'assenza di tutela diretta o indiretta da parte dell'ordinamento giuridico[148]. Il profitto conseguito non deve quindi essere di natura strettamente patrimoniale ma piuttosto deve esprimere la motivazione che ha portato il soggetto ad agire, in modo che il falso sia individuabile come strumento necessario al raggiungimento di un fine configurabile come scopo dell'azione. In tal modo il profitto ingiusto sarà individuato anche nel caso in cui l'amministratore della società aspiri mediante la falsa comunicazione a garantire un finanziamento pubblico alla società, quando in realtà non le spetterebbe se il bilancio di questa fosse

[146] Sul punto si vedano ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari, Volume primo: i reati societari, bancari, di lavoro e di previdenza*, cit., pp. 151-153; CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., p. 130; SCIUMBATA G., *I reati societari,* cit., pp. 17-18.
[147] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., p. 134.
[148] La definizione di profitto ingiusto è stata data seguendo quanto proferito sul tema dal Carrara. Sul punto ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale 1*, in Conti L. (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2002, pp. 278-280; GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., pp. 276-277.

predisposto nei termini e nelle modalità corrette[149]. Il dolo specifico sussiste ogni qualvolta i destinatari della norma pongono in essere delle azioni volte a ingannare i soci e il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto[150].

Il dolo intenzionale è il secondo componente tipico dell'elemento oggettivo e consiste nella volontà di ingannare i soci o il pubblico. Infatti, per quanto riguarda il contenuto, esso racchiude al suo interno l'*animus decipiendi* ossia la volontà di trarre in inganno, individuato dalla dottrina e della giurisprudenza come il significato del vecchio articolo 2621 C.C.. I nuovi reati di false comunicazioni sociali prevedono che la condotta sia realizzata "in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari" già nel momento in cui viene descritto l'elemento oggettivo dell'illecito. Quindi, dato che l'azione o l'omissione sono già di per sé ingannatorie, la richiesta che il soggetto agisca con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico in sede di descrizione del dolo arricchisce l'elemento soggettivo con dei contenuti propri del dolo generico, consistente questo nella coscienza e nella volontà di agire in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari[151].

I compilatori del bilancio sono portati a manipolarne i prospetti contabili in due distinti modi: deformare in positivo l'aspetto della situazione aziendale, ovvero "annacquare" il capitale, e deformare in negativo, tramite la creazione di riserve occulte, liquide o illiquide. Le manipolazioni dirette all'annacquamento del capitale sono dirette a: convincere i soci attuali o quelli potenziali a sottoscrivere un aumento di capitale, tramite il pagamento di un sovrapprezzo sproporzionato; procurarsi un guadagno scorretto in ambito di cessione o conferimento delle quote e in

[149] Si veda anche IZZO G., *Falso in bilancio: dolo, rapporto tra le fattispecie, perseguibilità a querela*, in *il Fisco*, N. 8/2003, p. 1209.

[150] Il concetto di dolo specifico è stato rafforzato da molteplici pronunce giurisprudenziali sul tema in questione. Tra le altre si vedano Cassazione Penale, Sez. V, 25/01/2001, n. 19194, *Massima redazionale*, 2002; Cassazione Penale, Sez. V, 19/11/2002, n. 19809, in *CED Cassazione*, 2003; Cassazione Penale, Sez. V, 05/11/2009, n.7, in Le *Società*, 2010, n. 2, p. 173; Tribunale di Monza, 15/10/2001, in *Foro Ambrosiano*, 2002, p. 240.

[151] Sul punto si veda BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., pp. 178-179.

sede di definizione del rapporto di concambio nel caso di fusione e scissione; evitare in condizioni di tensione finanziaria le richieste di rientro da parte di terzi finanziatori; assecondare la quotazione in borsa dei titoli societari; contrastare una valutazione realistica dell'opera degli amministratori. Diversamente, le manipolazioni dirette alla creazione di riserve occulte, sono orientate a: conseguire delle politiche di finanziamento occulte; distogliere i potenziali soggetti intenzionati ad entrare nel settore; abbattere la pressione fiscale; permettere il pagamento di un dividendo extracontabile ai soci; nascondere il pagamento di obbligazioni contratte illegalmente o procurare la provvista per il pagamento di tangenti[152]. Le ipotesi concrete con cui si sviluppa l'inganno sono quindi indirizzate ad un duplice scopo. L'intenzione di ingannare i soci, in particolare i soci di minoranza, è orientata alla sottrazione di ricavi "neri" da parte dei soci di maggioranza mentre l'inganno nei confronti del pubblico può avere tra i suoi fini quello di far apparire la società in condizioni meno prospere di quelle reali, al fine di favorire una sua cessione ad un prezzo inferiore ad una società concorrente[153].

Da quanto detto si deduce che il giudice condannerà il soggetto agente per un reato doloso quando verificherà che l'azione causante l'evento antigiuridico è stata volontaria e che il soggetto agente, consapevole di ciò, ha agito attuando uno degli "stati affettivi" enunciati sopra. Tutto ciò in una visione del legislatore diretta al malfare e quindi meritevole di ottenere delle sanzioni severe, cioè quelle previste per il reato doloso[154].

[152] Per una completa descrizione si veda anche COMOLI M., *Il falso in bilancio. Principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo,* cit., pp. 100-101.
[153] In tal modo CARACCIOLI I, *Dolo multiplo nelle false comunicazioni sociali,* in *il Fisco,* N. 27/2002, p. 4383.
[154] Si veda anche SANGUINETI L.M., *Diritto penale ragionato. Dolo, colpa, nesso di causalità, reato continuato; delitti contro la famiglia, la libertà sessuale, la inviolabilità del domicilio e dei segreti,* cit., p. 130.

2.9 – Le cause di esclusione della punibilità

Le soglie di punibilità rappresentano la novità più rilevante introdotta dal legislatore con la riforma del falso in bilancio. La loro introduzione è diretta all'eliminazione di tutti quei contorni d'incertezza presenti nel momento di applicazione delle norme, escludendo la rilevanza penale dei fatti che causano uno scostamento insignificante dal valore corretto, senza rimettere nelle mani del giudice la decisione su un'eventuale incriminazione[155].

Con l'inserimento delle cause di esclusione della punibilità il legislatore ha prestato attenzione alle opinioni della dottrina dirette ad escludere la persistenza del reato di false comunicazioni sociali ogni volta in cui le difformità rispetto all'informazione vera non fossero state rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. La rilevanza informativa occupa un posto tra gli elementi espressivi di entrambe le fattispecie ma resta comunque da chiarire la funzione di questo requisito, in altre parole se deve essere ricompreso tra le condizioni di punibilità o tra gli elementi costitutivi del reato. Con la riforma sono state introdotte due serie di cause di punibilità: una qualitativa o di carattere generale, che si riscontra quando le falsità o le omissioni non alterano in maniera sensibile la rappresentazione della situazione societaria, e quelle quantitative o specifiche riguardanti la variazione del reddito, del patrimonio netto e le valutazioni estimative non corrette. Prima della riforma anche un piccolo scostamento quantitativo dai dati corretti era sufficiente a configurare il reato di falso in bilancio, poiché il vecchio articolo codicistico non indicava alcuna soglia di riferimento[156].

---

[155] FLOR R., *Le ipotesi di false comunicazioni sociali: natura, rilevanza ed operatività delle soglie di punibilità,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, N. 1-2/2010, p. 94; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., p. 155.

[156] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., p. 111; FOFFANI L. in GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., pp. 283-284; ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., pp. 157-158.

Una problematica rilevante sul tema delle soglie riguarda la loro natura giuridica e la loro posizione nella struttura del reato. La normativa a riguardo è sempre stata poco chiara, poiché espressioni come "*la punibilità è esclusa*" o "*il fatto non è punibile*" possono riguardare istituti diversi. La prima cosa da notare è che le soglie sono formulate in maniera negativa rispetto alla punibilità ("*variazione del risultato […]non superiore al 5% […] e del patrimonio netto non superiore all'1% […]"*)[157].

Le posizioni dottrinali circa la natura giuridica delle soglie ruotano attorno a due orientamenti principali. Alcuni autori sostengono che le soglie di punibilità, quantitative e qualitative, sono requisiti essenziali tipici del fatto poiché ricadono sull'oggetto del dolo; esse quantificano la clausola che induce in errore i destinatari, la quale si ritrova agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile e sulla cui natura di elemento costitutivo non interviene alcun genere di dubbio. Il superamento di tali elementi è un carattere tipico della condotta che rileva ai fini penali; non è infatti possibile parlare di integrazione del reato nel caso di esposizione falsa o omissione di fatti che, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, non rilevano in termini quantitativi[158].

Secondo l'opinione di altri autori le soglie vanno intese come condizioni obiettive di punibilità; in questo contesto sono infatti considerate come esterne alla struttura del reato e al suo contenuto. Di conseguenza si considerano esterne anche al contenuto dell'elemento soggettivo del reato, poiché esse danno prova della volontà del legislatore di vincolare la punibilità della condotta al superamento delle soglie. Tali condizioni hanno

[157] Si veda sul punto ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., p. 234; SCIUMBATA G., *I reati societari,* cit., p. 23. Si veda anche Cassazione Penale, Sez. V, 14/12/2012, n.3229, in *Le Società*, N. 5/2013, p. 606.

[158] Per alcuni dei sostenitori delle soglie come elemento costitutivo si vedano BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari*, cit., p. 1723; MUSCO E., *I nuovi reati societari*, cit., pp. 91-92.

lo scopo di precisare e concretare la caratteristica generica, quale la sensibile alterazione, tramite l'introduzione di specifici limiti[159].

La presenza di un duplice orientamento sul tema è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza, la quale si è espressa in favore dell'orientamento secondo cui le soglie rappresentano degli elementi costitutivi e si considerano elementi essenziali o mere condizioni obiettive di punibilità, poiché circoscrivono la zona di intervento della sanzione penale. Il legislatore ha inteso configurarle come strumenti utili al fine di selezionare fatti degni di essere puniti perché lesivi di principi fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico[160].

"*La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento […]*". Questo concetto è espresso dagli artt. 2621 e 2622 C.C.. Il risultato economico di esercizio è dunque l'entità su cui misurare la soglia quantitativa e la cui variazione superiore al 5% determina la presenza di punibilità. Tale dato si ricava dalla somma algebrica dei totali di cui all'art. 2425 C.C. – contenuto del conto economico – ed è rappresentato dalla formula (A-B±C±D±E), la quale indica che al risultato della differenza tra valori e costi della produzione vanno sommati o detratti il totale della differenza esistente tra oneri e proventi finanziari, il totale delle rettifiche e delle partite straordinarie. Inoltre su tale risultato va calcolata l'imposta (si parla di risultato al lordo delle imposte) al fine di realizzare la soglia sulla base della quale si identifica o meno la presenza della punibilità[161]. Sul tema alcuni

[159] A tal proposito si consulti ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., pp. 236-237. Si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Milano, Sez. II, 17/06/2003, nota di Cerqua, in *Diritto e pratica delle società*, N. 7/2004, p. 77.

[160] Ivi, p. 238. Per maggiori precisazioni si veda la sentenza della Corte Costituzionale, n. 161/2004 e il commento in itinere di MEZZETTI L., *Il falso in bilancio fra Corte di giustizia e Corte costituzionale italiana (passando attraverso i principi supremi dell'ordinamento costituzionale…),* in *Consulta Online*, 2004.

[161] Sul punto si vedano ANTONELLI V., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – Le soglie di non punibilità*, in *Il revisore legale*, N.11/2011, p.55; BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., pp. 113-117;

autori[162]evidenziano come la formulazione di tale soglia possa far perdere la capacità di evidenziare le situazioni penalmente rilevanti, poiché allo stesso grado di falsità o di omissione corrispondono talvolta franchigie differenti, più alte in caso di utili o perdite rilevanti in valore assoluto e minori per risultati che invece tendono al pareggio. Per questo motivo la dottrina si è dimostrata critica in più occasioni, rimarcando l'inadeguato significato caratterizzante questa soglia[163].

Al fianco della soglia del risultato economico d'esercizio si trova quella concernente il patrimonio netto, che opera alternativamente rispetto all'altra ed esclude la punibilità nel caso di una *variazione del patrimonio netto in misura non superiore all'1%.* L'introduzione di questo limite alternativo non ha fatto altro che correggere tutte quelle situazioni all'interno delle quali la società presentava un risultato economico d'esercizio irrisorio ma un patrimonio netto rilevante. Il patrimonio netto è la prima voce che si ritrova nel passivo dello stato patrimoniale ed è dato dalla somma del capitale, delle riserve, degli utili o perdite portati a nuovo e dagli utili o perdite di esercizio[164].

I parametri del risultato economico di esercizio e del patrimonio netto sono legati tra loro dalla congiunzione "o", la quale ha fatto scaturire dei dubbi sull'alternatività dell'applicazione del meccanismo delle soglie di punibilità. Se la norma fosse interpretata letteralmente sembrerebbe che la punibilità fosse collegata al superamento di uno solo dei due parametri precedentemente menzionati. Un'altra soluzione interpretativa suggerisce di leggere tale congiunzione secondo una visione disgiuntiva nel momento in cui sia assente uno dei due parametri, in modo che ai fini della rilevanza

---

CACCAVARI L., VERRI F., *Falso in bilancio, "Risultato economico d'esercizio" e "Patrimonio netto",* in *Il fisco*, N. 38/2002, p. 6095.

[162] Sul punto in particolare PLANTAMURA V., *Alle soglie del falso,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, N. 4/2003, pp. 1252-1276.

[163] ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., pp. 239-240.

[164] ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* cit., pp. 161-162. Il contenuto del Patrimonio netto è stato specificato in varie occasioni anche dalla giurisprudenza. A tal riguardo si veda anche Cassazione Penale, Sez. V, 16/11/2004, n.1337, in *Guida al diritto*, N. 2/2005, p. 81.

penale sia sufficiente il superamento di uno dei due limiti. A tal riguardo è intervenuta la Corte di Cassazione, che con sentenza del 15 giugno 2006 ha escluso la rilevanza penale delle comunicazioni sociali false che incidano solo su una delle due soglie quantitative. La Corte ha precisato che "quando l'alterazione permanga anche sotto una delle soglie…, non può leggersi il connotato di infedeltà capace di alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.."[165].

Le due soglie percentuali sono legate al concetto di alterazione sensibile, assimilabile ad una sorta di soglia generica percepibile dai destinatari del bilancio. La legge parla, infatti, di esclusione della punibilità se *le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene*. Dalla formulazione in esame si evince che il requisito è parte della condotta tipica del reato e come tale esprime la sua potenzialità offensiva; questa caratteristica era in realtà già stata prevista all'interno della legge delega che inseriva tale requisito come elemento tipico della condotta[166]. Il concetto è stato al centro di alcune interpretazioni dottrinali che hanno dato forma a varie interpretazioni della nozione di alterazione sensibile: alterazione sensibile come equivalente delle soglie di non punibilità, alterazione sensibile calcolabile come scostamento tra le soglie, alterazione sensibile con caratteristiche di rilevanza e significatività e alterazione sensibile prevista per tutti i casi in cui non sia possibile applicare le soglie percentuali[167]. Siamo di fronte ad una nozione piuttosto neutra e perciò suscettibile di essere interpretata in differenti modi, secondo il rapporto esistente tra l'alterazione e gli altri

[165] Si esamini CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., pp. 140-141; D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari,* cit., p. 83; MUSCO E., *I nuovi reati societari,* cit., p. 89-90.

[166] FOFFANI L. in GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., pp. 285-286.

[167] Sul punto si veda Cassazione Penale, Sez. V, 15/06/2006, n.26343, nota di Caraccioli, in *Il Fisco,* 2007, p. 4178.

elementi di fattispecie[168]. La verifica della sensibilità dell'alterazione è una procedura resa possibile dalla presenza di conoscenze in materie economico-aziendali e quindi basata su competenze in materia di interpretazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Per questo è svolta da un soggetto professionale quale il revisore contabile e, nei casi più delicati, dal giudice che potrà infliggere un'eventuale sanzione[169].

La valutazione autonoma della soglia generica dell'alterazione sensibile è stata trattata in modo da riconoscere la rilevanza del cosiddetto falso qualitativo. Le soglie percentuali fanno riferimento a valori numerici e quindi a falsità quantitativamente misurabili, facendo sì che il limite dell'alterazione sensibile sia applicato tutte le volte in cui non è possibile utilizzare le soglie (come nel caso di omesse informazioni o di comunicazioni che non influiscono sul risultato economico o sul patrimonio netto). La situazione di falso qualitativo si realizza in tutti i casi in cui la violazione delle norme sul bilancio non causa una modifica quantitativa dei valori espressi in bilancio[170]e quando viene attribuita "un'etichetta" diversa ad una determinata voce di bilancio. Gli esempi a tal proposito sono moltissimi: debiti verso banche al posto di debiti verso soci o fornitori, in modo da incidere sulla composizione del debito; sottovoci dell'attivo circolante al posto di immobilizzazioni, con incidenza sul grado di rigidità del capitale investito; oneri di natura generica anziché accantonamenti specifici per rischi; ricavi e costi di natura ordinaria anziché straordinaria, in modo da incidere sull'immagine della redditività operativa; lo scambio di voci presenti nel conto economico al fine di nascondere attività illecite che

[168] Per una più approfondita spiegazione del concetto di alterazione sensibile si consulti ANTONELLI V., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – L'alterazione sensibile,* in *Il revisore legale*, N. 11/2011, p. 77.
[169] Si consulti ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *Le "soglie di punibilità"in caso di operazioni oggetto di "falsità" od "omissioni",* in *Impresa Commerciale Industriale*, N. 11/2002, p. 1888.
[170] CERQUA L.D., *Soglie di punibilità nelle fattispecie di false comunicazioni sociali – il commento,* in *Diritto e pratica delle società*, N. 7/2004, p. 82

si attuano tramite il prelievo di fondi con corrispondente emissione di fattura infedele[171].

Gli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile prevedono che *"In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta"*. L'introduzione di tale parametro segue l'esigenza di fissare un valore quantitativo di irrilevanza penale delle valutazioni, in modo da tutelare entro un determinato margine di tolleranza quelle alterazioni caratterizzate da incertezza[172].

Il margine del 10% si riferisce alle valutazioni "singolarmente considerate" e non a eventuali medie tra valori di stima diversi tra loro; a tal proposito non è ancora chiaro il livello entro il quale sia possibile aggregare le diverse voci di bilancio. L'opinione prevalente vuole che tale limite sia riferito a ogni singola posta di bilancio suscettibile di valutazione secondo quanto stabilito dagli artt. 2424 e 2425 C.C.[173] (ad esempio, nel caso dei crediti suddividendoli in crediti verso clienti, verso i soci, verso le controllanti e via dicendo). Secondo alcuni autori il concetto di "valutazioni estimative singolarmente considerate" dipende dal reddito prodotto come riferimento per l'identificazione del reddito civilistico; ovvero in base alla natura del reddito prodotto sarà possibile individuare dei criteri che permettano a loro volta l'individuazione di aree di valutazione adeguate. La correttezza delle valutazioni va accolta in veste di conformità alla norma che prefigura i caratteri della logica estimativa; essa è ricercabile in primis all'interno della norma e dei principi contabili ma anche nelle logiche di valutazione aziendali[174].

---

[171] Così DOLZA COGNI G., *Nozione di falso "qualitativo"in bilancio,* in *Impresa Commerciale Industriale*, N. 2/2005, p. 315; MEREU A., *Il problema del "falso quantitativo" e del "falso qualitativo" nel falso in bilancio prima e dopo la riforma,* in Il fisco, N. 47/2002, p. 7514.

[172] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* cit., pp. 142-143.

[173] BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari,* cit., p. 1723.

[174] Si veda l'opinione di Antonelli in ANTONELLI V., *Il falso in bilancio: la "soglia di punibilità" relativa alle valutazioni estimative prevista dagli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile,* in *Il Fisco,* N. 39/2002, p. 6246.

Incerto è anche il rapporto tra il limite di tolleranza delle valutazioni e le altre soglie di tipo quantitativo. L'interrogativo sorge nel caso in cui una valutazione estimativa ecceda il limite di una percentuale ipotizzata pari al 3%. Ci si chiede in questo caso se, al fine del controllo del superamento delle soglie del 5% e dell'1% attinenti al reddito d'esercizio e al patrimonio netto, sia necessario tener conto solo della percentuale eccedente (in questo caso il 3%) ovvero dell'intero valore; la soluzione corretta è la seconda[175].

Da ultimo e non meno importante è il tema della rilevanza amministrativa del falso "sotto soglia". Tale innovazione è stata introdotta dalla legge n. 262/2005, la quale ha stabilito che il falso senza danno e non oltrepassante le soglie quantitative e qualitative è punito nella veste dell'illecito amministrativo. Anche per l'esistenza dell'illecito amministrativo la falsità deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari[176]. La falsità che crea l'illecito amministrativo riguarda sia le comunicazioni diverse da quelle menzionate nelle soglie sia tutte quelle falsità che non superino una delle soglie previste dall'art. 2621 C.C., ai commi 3 e 4. Si desume quindi che anche la comunicazione che supera due delle tre soglie quantitative sarà considerata un illecito amministrativo; in tal modo sembra che la forma dell'illecito amministrativo sia la soluzione sanzionatoria più diffusa per la falsità delle comunicazioni sociali, in particolar modo per quelle non presenti all'interno del bilancio di esercizio[177].

[175] Sul punto si veda BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari*, cit., p. 1723; CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 143.

[176] ANTONELLI V., *Il falso in bilancio: la "soglia di punibilità" relativa alle valutazioni estimative prevista dagli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile*, cit., p. 6246.

[177] D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari*, cit., p. 85.

Capitolo III

Art. 2622 C.C.: le false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

3.1 – Il delitto di false comunicazioni sociali

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

A differenza dell'art. 2621 C.C., il successivo art. 2622 C.C. configura un delitto punibile con una pena maggiore rispetto a quella prevista per l'ipotesi contravvenzionale, condanna che va da sei mesi a tre anni di reclusione nel caso di società non quotate e da uno a quattro anni per le

società quotate nei mercati regolamentati. La previsione di risposte punitive più ampie causa una conseguente maggiore ampiezza dei termini di prescrizione del reato, i quali sussistono rispettivamente in cinque anni e in sette e mezzo nel caso di interruzione[1]. Fondamentale è evidenziare che i due delitti contenuti nell'art. 2622 C.C. si distinguono tra loro in base al fatto che la società coinvolta sia quotata o meno. Il terzo comma dell'articolo dispone una pena più grave nel caso di società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, cioè la reclusione da uno a quattro anni, e la perseguibilità d'ufficio del delitto. La scelta di prevedere una pena più severa deriva da una maggiore pericolosità sociale del delitto in relazione ai rapporti con i pubblico che si instaurano nell'ambito della quotazione[2].

L'art. 2622 C.C. racchiude al suo interno un reato di evento che si realizza quando sussistono tutti gli elementi contemplati nel 2621 C.C. e nel caso in cui la condotta realizzata dal soggetto attivo abbia causato un danno patrimoniale ai soci e ai creditori, configurando quindi l'esistenza di un dolo di danno. In tal modo si assiste al passaggio del delitto da una chiave di plurioffensività a una di monoffensività, in ragione della tutela cui è diretto il delitto, ossia l'interesse dei soci, della società o dei creditori[3].

Il carattere monoffensivo assunto dal reato in questione è posto in evidenza con una delle novità più rilevanti della riforma, consistente nella previsione della procedibilità a querela della persona offesa. Nell'ipotesi in cui il reato sia invece commesso da membri o da organi di società quotate in Borsa mantiene l'originario carattere plurioffensivo e rimane procedibile d'ufficio. L'inserimento della procedibilità a querela ha sollevato numerose questioni e interrogativi da parte di molti autori, i quali non hanno mancato di evidenziare come tale strumento possa in realtà creare una sorta di

[1] AMBROSINI S. (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali concorsuali, fiscali e penali, Volume II,* G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, p. 478; TRERE' G., *I nuovi reati societari: le false comunicazioni sociali,* in *Giurisprudenza di merito,* 2004, p. 1312.

[2] SCIUMBATA G., *I reati societari,* Seconda edizione, a cura di Lo Cascio G., Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 42.

[3] Si veda ZANNOTTI R., *I reati di false comunicazioni sociali,* in *Giurisprudenza di merito,* N. 05/2007, p. 1252.

monetizzazione da parte del soggetto che la presenta, tramite una "negoziazione" che termina con la remissione della querela stessa, causando l'estinzione del reato. La ragionevolezza avrebbe dovuto però prevedere, una volta inserita la querela, l'irrevocabilità di quest'ultima come stabilito per altri reati[4].

Gli articoli 2621 e 2622 C.C. sono strettamente collegati tra di loro; il primo integra un reato di pericolo con tutela estesa all'interesse generale e rappresenta una fattispecie residuale rispetto al secondo, il quale disciplina un delitto di danno che condanna tutte quelle condotte causanti una diminuzione del patrimonio dei soci e dei creditori. All'interno dell'art. 2622 C.C. il reato di false comunicazioni sociali si trasforma quindi in un reato di danno, la cui punibilità entra in funzione solo quando si realizza l'offesa agli interessi dei soggetti ai quali è rivolta la comunicazione sociale. Il soggetto attivo che pone in essere il comportamento antigiuridico deve agire sia con l'intenzione di ingannare i soci, la società e i creditori sia con il fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto; inoltre deve essere consapevole di realizzare un danno patrimoniale[5].

Come menzionato in precedenza, tra i due articoli che disciplinano le false comunicazioni sociali c'è uno stretto rapporto di concatenazione. I due reati possiedono diversi elementi in comune: in primis, i soggetti attivi che sono gli stessi previsti per l'art. 2621 C.C. (si veda quindi par. 2.5); l'elemento soggettivo, al quale si aggiunge nel caso della fattispecie

[4] AMBROSINI S. (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali concorsuali, fiscali e penali, Volume II*, cit., p. 479.

[5] Sul punto BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n.61*, Teoria e pratica del diritto, Giuffrè editore, Milano, 2002, p. 181.

Quanto detto si ricava anche dalla pronuncia della Cass. Pen., Sez.V, 25/09/2002, n. 38768, secondo la quale "*il reato previsto dall'art. 2621 C.C. […] si distingue da quello di cui all'art. 2622 C.C., atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori. Ne consegue che, mentre l'art. 2621 C.C. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 C.C. introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori*". Il medesimo contenuto si ritrova in una sentenza della stessa Corte, 21/05/2002, n. 23449.

delittuosa il dolo generico, consistente nella consapevolezza di cagionare un danno e il verificarsi del reato subordinato alle soglie di punibilità[6].

L'elemento oggettivo contemplato nell'art. 2622 C.C. si distacca da quello della fattispecie contravvenzionale poiché si tratta di un reato di natura commissiva a condotta vincolata, il quale si realizza nel momento in cui è cagionato un danno ai soci o ai creditori. Il reato potrà essere consumato alternativamente con un'azione positiva, come l'esposizione di un fatto falso, o tramite un comportamento negativo, quale l'omissione di informazioni sensibili. In questo modo la struttura assunta diventa unica e commissiva, anche se il reato può essere realizzato tramite un'omissione[7]. Nel caso in questione, l'oggetto giuridico del reato corrisponde al patrimonio dei soci o dei creditori, secondo quanto previsto dalla legge delega la quale stabiliva di "*prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori*"[8].

Tra le due fattispecie di false comunicazioni sociali esiste un rapporto di specialità: il nuovo art. 2621 C.C. si apre con la frase "*salvo quanto previsto dall'art. 2622*", inciso che mira a porre i due reati in una sorta di progressione criminosa. La clausola di riserva contenuta all'interno dell'art. 2621 C.C. è stata introdotta al fine di definire in maniera più precisa possibile l'oggetto giuridico che caratterizza la fattispecie contravvenzionale.

La prima visione del decreto aveva conferito un ruolo sbagliato alla clausola di riserva; l'espressione "*salvo che il fatto non abbia cagionato un*

---

[6] Sul punto interessante è la sentenza della Cassazione Penale, Sez. V, 24/11/2010, n. 2784, in *CED Cassazione*, secondo la quale "*In tema di false comunicazioni sociali, la disposizione di cui all'art. 2622 C.C., come richiamata dall'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, richiede oltre al dolo generico (rappresentazione del mendacio) e al dolo specifico rispetto ai contenuti dell'offesa, qualificata da ingiusto profitto, il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, previsto per escludere letture in chiave di dolo eventuale*".

[7] SCIUMBATA G., *I reati societari,* Seconda edizione, a cura di Lo Cascio G., cit., p. 39; BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari*, IPSOA, 2004, p. 1726.

[8] Per maggiori chiarimenti in merito si veda BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* Il Sole 24 Ore, Milano, 2002, p. 124.

danno patrimoniale ai soci e ai creditori" aveva disorientato fortemente gli interpreti. In questo modo se il danno si fosse verificato ma il fatto non fosse stato invece procedibile secondo l'art. 2622 C.C. per mancanza o remissione della querela non sarebbe potuta essere applicata la fattispecie contravvenzionale, poiché la clausola ne impediva l'applicazione in presenza del danno. La Commissione parlamentare della Camera, dopo aver introdotto una seconda modifica di poco conto, ha modificato nuovamente il testo della clausola di riserva tramite l'adozione dell'espressione che ora si ritrova nel testo dell'articolo, "*salvo quanto previsto dall'art. 2622"*[9]. Con questa modifica si è voluto evitare ciò che la Commissione voleva invece permettere, cioè: "*l'applicazione della contravvenzione tutte le volte in cui il fatto non sia punibile alla stregua di una delle fattispecie delittuose previste dall'art. 2622".* Da una parte questa soluzione avrebbe però portato una "*stridente violazione della lettera e della ratio dell'art. 11, lettera a), n. 1 della legge delega che, inequivocabilmente, prevede la rigida alternatività tra la contravvenzione e le figure delittuose, basata rispettivamente sulla non causazione o sulla causazione del danno"* mentre da un'altra parte lo scopo è stato quello di evitare un "*possibile concorso tra la contravvenzione e il delitto di false comunicazioni sociali o, addirittura, tra la contravvenzione e il tentativo di delitto"*[10].

La logica da seguire nell'interpretazione di questa clausola è la seguente: poiché l'interesse da proteggere non rientra nella sfera degli interessi sovra individuali (quali la veridicità e la correttezza dell'informazione societaria) ma in una essenzialmente privatistica, la decisione di far valere la propria posizione spetta agli interessati, i quali gestiscono in maniera autonoma la tutela penale con il supporto della perseguibilità a querela. In questi termini si può senz'altro individuare come la contravvenzione di cui all'art. 2621 C.C. non è altro che una forma

[9] Per ulteriori chiarimenti in merito a quanto svolto dalla Commissione parlamentare alla Camera si consulti GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* Cedam, Padova, 2002, pp. 308-309.

[10] Il testo in corsivo è quello originale. Per una più ampia visione delle varie modifiche intercorse nell'individuazione della riserva si veda MUSCO E., *I nuovi reati societari*, Terza edizione, con la collaborazione di Masullo M. N., Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 44-47.

di tutela anticipata degli interessi patrimoniali previsti dall'art. 2622 C.C.. La clausola di riserva è stata infatti prevista dal legislatore con lo scopo di tutelare il patrimonio secondo quanto atteso dalla legge delega, la quale si è occupata di individuare e regolare reati differenti tra loro in relazione al grado di offensività patrimoniale[11].

In questo modo scompaiono anche i dubbi relativi al contrasto tra la perseguibilità a querela prevista per l'ipotesi delittuosa e la perseguibilità d'ufficio prevista invece per il caso contravvenzionale. L'utilizzo della perseguibilità d'ufficio è consentito poiché, in difetto di un danno dal contenuto patrimoniale, i soci e i creditori sono ancora titolari dell'interesse protetto; infatti, solo con l'accertamento di un pregiudizio concreto, la tutela penale si rivolge verso specifici soggetti autorizzati a contestare il danno subito tramite la preposizione della querela stessa. Tale clausola rende applicabile la contravvenzione tutte le volte in cui il reato non abbia creato un danno di natura patrimoniale nei confronti della società, dei soci e dei creditori. Da un'altra parte la dottrina afferma che la contravvenzione si applica anche in presenza di un danno patrimoniale, qualora sia stato impossibile procedere tramite l'ipotesi delittuosa. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione[12] ha sancito come "*l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 C.C. e la sua improcedibilità per remissione di querela non comporta l'inapplicabilità della più lieve fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 C.C., considerato che tra quest'ultima previsione e quella dell'art. 2622 C.C. non sussiste un rapporto di alternatività ma di sussidiarietà in virtù del quale la fattispecie contravvenzionale è applicabile anche nell'ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art. 2622 C.C.*".

[11] Si consulti CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* Tomo primo, in Cerqua L.D. (a cura di), Cedam, Padova, 2009, p. 150; GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., pp. 311-312.

[12] Per l'intero testo della sentenza si veda Cassazione Penale, Sez. V, 24/10/2006, n. 39896, in *Rivista penale*, N. 9/2007, p. 950.

In sostanza, l'improcedibilità per remissione di querela del reato di cui all'art. 2622 C.C. comporta l'applicabilità della contravvenzione disciplinata dall'articolo precedente. La clausola di riserva evidenzia come tra i due articoli sia presente un rapporto di sussidiarietà e che l'art. 2621 C.C. è applicabile in tutti i casi nei quali non sia possibile procedere per il delitto *ex* art. 2622 C.C[13].

3.2 – Il danno patrimoniale

L'ipotesi delittuosa è stata introdotta dal legislatore al fine di tutelare i soci e i creditori nel momento in cui essi subiscono un danno patrimoniale, il quale giustifica l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più rigoroso rispetto all'ipotesi contravvenzionale. All'interno dell'art. 2622 C.C., il danno patrimoniale riveste una posizione di primaria importanza tramite la creazione di una serie di conseguenze non del tutto indifferenti su diversi piani. La condotta integrata in questa ipotesi risulta ingannevole nei confronti dei soci e dei creditori; inoltre, per integrare questo genere di reato, deve essere contraddistinta dalla volontà di ingannare e ricavare un ingiusto profitto. In parole semplici, il reato contemplato nell'art. 2622 C.C. si realizza con il verificarsi di un "danno patrimoniale ai soci o ai creditori", ossia un insieme di soggetti passivi più limitato rispetto a quello dei soggetti destinatari dell'informazione, quali i soci o il pubblico[14].

L'art. 2622 C.C. racchiude al suo interno due ulteriori ipotesi: l'ipotesi in cui il reato è compiuto da amministratori di società non quotate è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni ed è perseguibile a querela della persona offesa mentre l'ipotesi nella quale il reato è invece commesso

[13] GRAZIOLI M., THIONE M., *Falso in bilancio: analisi delle fattispecie penali, rapporti con i reati tributari e recenti sviluppi giurisprudenziali,* in *Il fisco*, N. 40/2010, p. 6498.

[14] ALESSANDRI A., *Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari,* in *Le società*, N. 7/2002, p. 808. Tribunale di Bologna, 13/02/2004, in *Guida al Diritto*, N. 20/2004, p. 94: "*La nuova ipotesi delittuosa prevista dall'art. 2622 C.C. […] si differenzia rispetto al reato previsto dall'art. 2621 C.C. per la causazione del danno patrimoniale ai soci e ai creditori*".

dall'amministratore di una società quotata, è punita con la reclusione da uno a quattro anni e perseguibile d'ufficio. La fattispecie che punisce la falsità nei confronti di soci e creditori di società non quotate tutela gli interessi patrimoniali individuali di questi mentre quella rivolta alle società quotate salvaguarda anche gli interessi collettivi dei soggetti passivi[15].

Diversamente dal profitto, il danno deve essere di natura patrimoniale. Sul tema si è espressa diverse volte la dottrina, secondo la quale il carattere patrimoniale del danno in ambito penale deve essere recepito come un danno generale e non di natura esclusivamente economica per il soggetto che lo subisce, facendo sì che casi come la perdita di prestigio della società possano essere ricompresi nell'ambito delle conseguenze provocate dalla condotta[16]. In chiave teorica potrebbero essere ricomprese nella definizione di danno nei confronti della società situazioni quali la perdita di competitività, di opportunità commerciali, di legittimazione alla stipulazione di appalti o addirittura d'immagine, causata dalle diffamazioni nei confronti della società[17].

Anche nella vecchia ipotesi di false comunicazioni sociali, il danno patrimoniale è sempre stato in qualche modo collegato alla fattispecie delittuosa, in quanto costitutiva il fine della condotta, senza però essere necessario per il perfezionamento del reato stesso ma considerabile al massimo come circostanza aggravante dello stesso. Nella nuova ipotesi esso costituisce invece l'essenza della fattispecie delittuosa[18].

Il concetto di danno patrimoniale è ovviamente congiunto a quello del patrimonio, inteso in senso giuridico come un complesso di diritti e di obblighi in capo ad un determinato soggetto; in questo senso, il danno è costituito dalla perdita di un determinato diritto spettante all'individuo in

[15] BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* G. Giappichelli Editore, Torino, 2004, p. 74.
[16] CARACCIOLI I., *Falso in bilancio. Dolo intenzionale di profitto ingiusto. Finalità esclusiva di risparmio d'imposta. La querela,* in *Il Fisco*, N. 40/2002, p. 6411.
[17] GRAZIOLI M., THIONE M., *Falso in bilancio: analisi delle fattispecie penali, rapporti con i reati tributari e recenti sviluppi giurisprudenziali*, cit., p. 6498.
[18] MUSCO E., *I nuovi reati societari*, Terza edizione, con la collaborazione di Masullo M. N., Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 83.

questione. La concezione economica qualifica invece il patrimonio come un insieme di beni, economicamente rilevante, di proprietà di un certo soggetto. Tale elaborazione, oltre ad imprimere al reato una matrice oggettiva, impedisce che la materia penale diventi oggetto di interpretazioni soggettive degli interessi personali del soggetto passivo. La concezione maggiormente condivisa è quella economica, secondo la quale il danno patrimoniale è considerato tale ogni volta in cui si verifica una concreta diminuzione del patrimonio del soggetto che lo subisce, ossia in presenza di un danno effettivo e certo[19]. La presenza del danno patrimoniale ha prodotto importanti mutamenti nei confronti delle impostazioni classiche del diritto penale societario; in questo modo il punto centrale della tutela è stato spostato verso un interesse di natura privatistica e patrimoniale[20].

I soggetti che possono essere danneggiati possiedono la titolarità del diritto di querela e la facoltà di potersi costituire come parte civile. Questi ultimi sono stati indicati puntualmente dal legislatore nei soci e nei creditori; con la legge n. 262/2005 il legislatore ha inoltre previsto tra la ristretta categoria dei soggetti danneggiati anche la società nel suo complesso[21], compresi anche i singoli soci[22].

L'individuazione del soggetto danneggiato non risulta agevole; spesso sono stati infatti posti dei dubbi in merito ai soggetti che potessero rientrare in tale categoria. Il dubbio sorge nel momento in cui è necessario capire se i soggetti effettivamente danneggiati siano solo coloro che rivestivano la

---

[19] Si consulti BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., pp. 134-135.

[20] ALESSANDRI A., *Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari,* cit., p. 813.

[21] Si consulti sul punto ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* Seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 170. L'aggiunta delle società come soggetti danneggiati dalla condotta ha creato dei contrasti con la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Risulta difficoltoso capire come la società possa essere contemporaneamente punita con una sanzione amministrativa se l'avvenimento è stato commesso nel suo interesse e inserita tra i soggetti danneggiati dal reato.

[22] Interessante è la sentenza della Cassazione Penale, Sez. II, 28/09/2011, n. 36924, in *Diritto Penale e Processo*, N. 12/2011, p. 1460: "*Nel reato di false comunicazioni sociali, riveste il ruolo di persona offesa, fortemente legittimata a sporgere querela, il socio dell'ente collettivo, sia esso di maggioranza o di minoranza, posto che, in entrambi i casi, sussistono l'interesse e il diritto a ricevere informazioni sociali corrette, affidabili e trasparenti […]*".

qualifica di socio o di creditore nel momento della diffusione delle informazioni fraudolente oppure se siano da considerare tali anche coloro che risultano danneggiati in seguito alla comunicazione. La soluzione logicamente più congrua e corretta è quella che considera danneggiati solo coloro che rivestivano la qualifica nell'arco di tempo nel quale le informazioni false sono state diffuse, conferendo quindi una caratteristica di attualità rispetto alla comunicazione falsa. L'intenzione di ingannare è quindi evidentemente rivolta ai soci e ai creditori attuali[23].

3.3 – La querela

La funzione delle condizioni di procedibilità è di consentire l'instaurazione del cosiddetto processo penale. Infatti, in assenza della presentazione o del compimento di particolari atti o fatti idonei all'instaurazione, il processo penale non si crea.

La querela rientra tra le condizioni di procedibilità e può essere presentata dal soggetto offeso entro i tre mesi successivi dal momento in cui esso abbia acquisito la conoscenza del disvalore penale del fatto, salvo la rinuncia. Si tratta di un istituto collegato alla titolarità del diritto che permane in capo al soggetto offeso, individuato a sua volta in relazione alla qualità dell'interesse che la norma incriminatrice mira a proteggere; il soggetto passivo si identifica quindi con la persona titolare di tale interesse penalmente protetto, che viene investito dal compimento della condotta descritta dalla norma poiché il baricentro dell'azione si sposta verso una lesione del patrimonio del singolo soggetto[24]. Per non incorrere in situazioni nelle quali la querela sia ritenuta incostituzionale è necessario che alla base

[23] Per un maggiore approfondimento si vedano; ALESSANDRI A., *Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari,* cit., p. 808; ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, in Grosso C.F. (a cura di), A. Giuffrè, Milano, 2007, pp. 226-227.

[24] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., pp. 191-192.

di ogni caso in cui questa è prevista ci siano delle ragioni costituzionalmente rilevanti, secondo la *ratio* perseguita dall'art. 112 della Costituzione ("Obbligarietà dell'azione penale")[25].

La riforma attuata con il d.lgs. 61/2002 ha apportato novità anche in questo tema, tramite la subordinazione della procedibilità di diverse fattispecie all'esercizio della querela stessa, alleggerendo la portata penale delle figure interessate. Questa nuova caratteristica rappresenta uno degli elementi di radicale trasformazione rispetto al classico diritto penale societario, proprio perché in precedenza l'unico reato sociale perseguibile a querela di parte era quello della divulgazione di notizie sociali riservate, oggi ricompreso tra le circostanze aggravanti dell'art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale). Mediante l'esercizio del diritto di querela il soggetto privato permette al pubblico ministero di sostenere l'azione penale, previa verifica sulla possibilità di promuovere concretamente la querela grazie alla presenza delle condizioni necessarie[26].

La perseguibilità a querela della persona offesa è riscontrata in diverse fattispecie criminose penali-societarie disciplinate dal Codice Civile: l'art. 2622 ("False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori), l'art. 2625 ("Impedito controllo"), l'art. 2629 ("Operazioni in pregiudizio dei creditori"), l'art. 2633 (" Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"), l'art. 2634 ("Infedeltà patrimoniale") e, infine, l'art. 2635 ("Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità").

L'art. 2622 C.C. al primo comma prevede la perseguibilità dell'azione a querela per il delitto in danno della società, dei soci o dei creditori. Il suddetto metodo di perseguibilità costituisce "il più significativo indice rilevatore di quello spostamento dell'asse di tutela penale dal bene della trasparenza societaria a quello dei singoli interessi patrimoniali

[25] VINCIGUERRA S., *Problemi attuali delle false comunicazioni sociali. Una sintetica rassegna,* in *Giurisprudenza Italiana,* N. 4/2010, p. 973.

[26] Si vedano sul punto CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* Tomo secondo, in Cerqua L. D. (a cura di), Cedam, Padova, 2009, pp. 1161-1162; GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., p. 304.

pregiudicati"[27] ma dall'altro lato evidenzia anche la forte differenza con la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 C.C., perseguibile d'ufficio. Nel compiere questa scelta il legislatore non sembra essere stato coerente con il significato della norma: è stata prevista la perseguibilità d'ufficio per l'ipotesi contravvenzionale e quella a querela della persona offesa nel caso ben più grave del delitto causante un danno patrimoniale ai soci e ai creditori[28].

Un ulteriore elemento critico in argomento riguarda la disparità presente tra la disciplina delle società quotate e quella delle non quotate. La differenza esistente tra le due ipotesi riguarda sia le sanzioni applicabili che il regime di procedibilità. La suddivisione voluta dal legislatore appare però fortemente insensata e soprattutto priva di fondamento: da una parte emerge un disincentivo alla quotazione delle società nei mercati regolamentati e dall'altra si osserva come tale decisione intacchi anche le società non quotate, dato che a loro volta possono controllare società quotate. La scelta legislativa operata risulta tempestata di lacune normative in ragione della presenza di molte *holding* non quotate al vertice di gruppi di grande importanza economica e finanziaria. In questo caso il bilancio consolidato falso della capogruppo sarebbe sottoposto ad un regime di procedibilità a querela, senz'altro più favorevole rispetto a quello di una delle società controllate quotate. Proprio per questo motivo la novità legislativa è stata aspramente criticata in più occasioni in ragione dell'inadatto effetto funzionale che ha prodotto[29].

La normativa comunitaria sul tema sembra però essere in contrasto con quanto previsto dal legislatore riguardo agli interessi protetti dal nuovo 2622 C.C.. La Corte di Giustizia ha sostenuto che "la pubblicità dei conti annuali mira principalmente ad informare i terzi che non conoscano o non

[27] Sul punto ROSSI A. in ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., p. 260.
[28] FOFFANI L., in GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,*cit., p. 305.
[29] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* Tomo secondo, cit., pp. 1165-1166.

possano conoscere sufficientemente la situazione contabile e finanziaria della società", secondo quanto stabilito dall'art. 6 della I direttiva CEE in materia societaria[30]. Secondo la Corte, gli interessi societari riguardanti in particolar modo il tema del bilancio non possono essere soggetti ad una privatizzazione e ricondotti a quelli dei singoli soci o creditori, dato che si tratta di esigenze concernenti i terzi in genere. Per questo motivo, e proprio perché il bilancio possiede una funzione pubblicistica, la Corte individua il bene giuridico da proteggere nella "veridicità e compiutezza dell'informazione societaria"[31].

La querela può essere proposta da chi subisce un danno patrimoniale, cioè soci, società e creditori. Nonostante questa rigorosa interpretazione, l'individuazione precisa dei soggetti legittimati a proporre la querela ha incontrato dei dubbi riguardo alla posizione che questi soggetti devono ricoprire, ossia se la qualifica di socio o creditore debba essere posseduta al momento della realizzazione della condotta oppure anche in conseguenza a questa. La scelta interpretativa che meglio rispecchia la volontà del legislatore ritiene legittimato a proporre querela solo chi possedeva la qualifica di socio o creditore al momento di perfezionamento della condotta[32].

Secondo quanto previsto dall'art. 2622, comma 2, C.C. "*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*". L'intento di questo comma è stato spiegato nella relazione al decreto: la *ratio* della norma si ritrova nella necessità di impedire degli

[30] Si tratta della prima direttiva in materia societaria, n.68/151/Cee. L'art. 6 recita: "*Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di: -mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come prescritto dall'art. , paragrafo 1, lettera f); - mancanza, nei documenti commerciali, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 4*".

[31] Per una più ampia visione sul tema si veda CERQUA L. D., *Falso in bilancio: procedibilità a querela in contrasto con le norme comunitarie, in Diritto e pratica delle società*, N. 2/2002, p. 15.

[32] ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti,* cit., p. 260; CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, Tomo secondo, cit., p. 1167.

eventuali raggiri della perseguibilità a querela da parte del pubblico ministero nel momento in cui la condotta incriminata *ex* art. 2622, comma 1, C.C. integri contemporaneamente un altro delitto con il patrimonio procedibile d'ufficio[33].

Con l'espressione "fatto" è indicato un evento storico, cioè un atteggiamento del soggetto all'interno del quale si ritrovano tutti gli elementi tipici di un altro delitto contro il patrimonio, la cui realizzazione è in gran parte collegabile alla falsificazione di un bilancio o delle altre comunicazioni previste dalla legge. Tutto ciò deve avvenire in ipotesi di concorso formale[34] tra il delitto di false comunicazioni sociali e un altro delitto contro il patrimonio, che diventa quindi perseguibile a querela. L'unico caso nel quale sembra ravvisabile quanto detto riguarda la truffa commessa nei confronti di un istituto di credito; tale reato nella sua ipotesi aggravata dovrebbe essere procedibile d'ufficio ma, con riguardo a quanto detto, diventa invece procedibile a querela[35].

3.4 – Consumazione e tentativo

Dal momento che le due ipotesi criminose di false comunicazioni sociali hanno una struttura diversa è opportuno evidenziare come anche i momenti consumativi non coincidano tra loro.

L'ipotesi contravvenzionale mira a proteggere la trasparenza e in quest'occasione il reato si perfeziona mediante la pubblicità e l'esternazione

[33] PALLADINO P., *False comunicazioni sociali ed estensione della procedibilità a querela,* in *Cassazione Penale*, N. 3/2005, p. 956. Sulla questione si veda anche Cassazione Penale, Sez. fer., 25/07/2003, n. 34558, in *Cassazione Penale*, N. 3/2005, pp. 953-954.

[34] Il concorso formale è disciplinato dall'art. 81, comma 1 c.p: "*E' punito con pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge*".

[35] A tal riguardo si vedano BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, cit., p. 195. Per un maggiore approfondimento si consulti MARTIELLO G., *L'art. 2622, comma 2, C.C.: una "clausola oscura" alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, N. 1-2/2004, pp. 81-86.

del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge; in particolare, per quanto concerne il bilancio, l'illecito si perfeziona con la sua approvazione e successivo deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese[36]. Diversamente, per il delitto, che ha natura di reato di evento, il momento consumativo è identificato nella verificazione del danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori, cioè nel momento in cui si realizza l'evento stesso[37]. Il luogo in cui viene commesso è lo stesso in cui si verifica il concreto danno patrimoniale in capo alla società, ai soci e ai creditori, mentre nel caso in cui si verifichino più eventi dello stesso genere la competenza ad agire spetterà all'autorità giudiziaria che ha sede nel luogo dove si è verificata la prima lesione. Lo stampo fortemente individualistico assunto dall'ipotesi conduce a considerare tanti momenti consumativi e tanti diversi delitti di false comunicazioni sociali in concorso formale tra loro, quanti saranno gli svantaggi patrimoniali subiti dai soggetti passivi[38].

Le due fattispecie incriminatrici possiedono una certa identità strutturale, la quale porterebbe ad escludere la configurabilità del tentativo del delitto di cui all'art. 2622 C.C. poiché compreso all'interno dell'ipotesi contravvenzionale. Il mancato verificarsi del danno non integrerebbe quindi l'ipotesi di delitto tentato, dal momento che questa sarebbe già presente all'interno della contravvenzione; quindi, in assenza di danno, non esiste un fatto di reato delittuoso tentato perché il delitto senza danno corrisponde alla contravvenzione. Tale spiegazione ispira però qualche perplessità in ragione della contraddittorietà presente quando si ritiene che la contravvenzione possa assorbire il delitto tentato[39].

---

[36] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* Tomo primo, in Cerqua L.D. (a cura di),cit., p. 157.

[37] BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61,* cit., p. 137.

[38] BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari,* pp. 1725-1726; GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., p. 302.

[39] GIULIANI BALESTRINO U., *L'art. 2621 C.C. nella sua nuova formulazione rispetto al delitto tentato,* in *Cassazione Penale*, N. 7-8/2003, p. 2502; D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari*, Coordinato da Napoleoni V., Padova, 2010, p. 115.

Altri autori sostengono invece che il tentativo potrebbe avere uno spazio a sé stante nel momento in cui la condotta tipica fosse caratterizzata dal dolo di danno. Focalizzando l'attenzione sull'elemento tipico dell'art. 2622 C.C., cioè il dolo di danno, l'ipotesi prevalente tra le due diventa quella delittuosa, secondo quanto previsto dall'art. 15 c.p. ("*Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito*"). Anche se il danno non si verifica per motivo che non dipende all'agente, non è escluso che il fatto sia caratterizzato da un *aniumus nocendi;* in quest'occasione il dolo di danno costituisce quell'elemento in più che identifica tale ipotesi come delitto tentato, diversa dalla contravvenzione consumata[40]. Anche su questa ipotesi sono avanzati dei dubbi inerenti la possibilità di configurare il tentativo, poiché manca tecnicamente lo spazio operativo per poter realizzare una distinzione con la contravvenzione[41]. La Relazione di accompagnamento al d.lgs. 61/2002 sembra ammettere il tentativo, evidenziando come gli articoli 2621 e 2622 C.C. siano completamente autonomi tra loro e senza indicare elementi che riguardino l'assorbimento del tentativo all'interno della contravvenzione, contrariamente a quanto sottolineato riguardo al vecchio falso in prospetto[42].

3.5 – Il grave nocumento ai risparmiatori

La modifica legislativa apportata dalla legge n. 262/2005 ha inserito al comma 4 dell'art. 2622 C.C. un'ulteriore ipotesi di delitto di false comunicazioni sociali, aggravata dall'aver cagionato un grave nocumento ai

[40] SCIUMBATA G., *I reati societari,* Seconda edizione, a cura di Lo Cascio G., cit., pp. 42-43.
[41] L'opinione in questione è quella di Conti. Si veda sul punto anche ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, in Grosso C.F. (a cura di), cit., p. 271.
[42] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* Tomo primo, in Cerqua L.D. (a cura di), cit., p. 158.

risparmiatori. Tale novità è una circostanza aggravante che opera solo quando la condotta di falso è realizzata nell'ambito di società quotate e si colloca come aggravante speciale rispetto a quanto previsto dall'art. 61, comma 7, c.p.[43].

In questo caso la pena prevista per l'ipotesi "base", cioè la reclusione da uno a quattro anni, diventa da due a sei anni nel caso in cui il fatto comporti un grave nocumento ai risparmiatori. La "gravità" del nocumento è espressa al comma 5 del medesimo articolo, il quale sottolinea che "*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entita' complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo*". L'introduzione dell'ipotesi aggravata del grave nocumento ai risparmiatori è dovuta all'esigenza di porre un freno agli scandali finanziari che hanno colpito il panorama economico pre-riforma e in particolar modo i risparmiatori, anche se in realtà, prima della riforma, l'ipotesi aggravata era stata prevista come reato autonomo da inserire nel codice penale[44].

L'introduzione del reato in danno ai risparmiatori realizza una sorta di "cambio di rotta" rispetto a quanto previsto dalla riforma del 2002. L'intensificazione delle sanzioni è collegata ad una nuova visione delle fattispecie in veste di plurioffensività, in modo da perseguire la tutela del

[43] L'art. 61 c.p. tratta delle circostanze aggravanti comuni: "*Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: 1) l'avere agito per motivi abietti o futili; 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; […]*".

[44] Sul punto ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* Seconda edizione, cit., p. 171.

patrimonio e quella del pubblico risparmio. In tal senso, sembra quasi che il bene giuridico ora protetto rientri nella sfera degli interessi pubblicistici e non più in una esclusivamente privatistica[45].

Il danno subito dai soci è raffigurabile in diverse situazioni: potrebbe essere rappresentato da una minore distribuzione di dividendi rispetto a quelli previsti se il bilancio societario non fosse stato soggetto a manipolazioni contabili; potrebbe consistere nel minor prezzo ricavato dalla vendita sul mercato della partecipazione posseduta, in ragione della falsità nella rappresentazione in bilancio della partecipazione; potrebbe corrispondere ad una perdita di opportunità di vendita della stessa partecipazione, in relazione al fatto che il valore della stessa è viziato da informazioni false. Per quanto riguarda il versante dei creditori, essi subiscono un danno nel momento in cui incassano un credito di valore inferiore poiché concesso prendendo a riferimento dei valori falsi di bilancio. Infine, la società subirà un danno che incide sul valore del patrimonio sociale[46].

La nuova disposizione per ovvi motivi non è stata esente da critiche: il compito di individuare i soggetti danneggiati e di calcolare precisamente il danno subito dai titoli non è per niente semplice. Inoltre, non sarà facile rappresentare il nesso causale tra la condotta tenuta dal soggetto agente e il danno consistente nel grave nocumento, favorendo in tal modo l'inapplicabilità della novella disciplina. La decisione del legislatore di considerare il grave nocumento solo nell'ambito delle società quotate si presenta poco appropriata rispetto alle esigenze dei risparmiatori, a proposito della grossa presenza nel mercato di società non quotate di

[45] MANDUCHI C., *Il ruolo delle soglie di punibilità nella struttura dell'illecito penale,* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, N. 4/2003, pp. 1210-1251.
[46] ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, cit., p. 229.

dimensioni superiori rispetto alle quotate o addirittura controllanti le stesse[47].

3.6 – Il rapporto con la fattispecie della truffa

La fattispecie della truffa, di cui all'art. 640 c.p.[48] si imbatte in una serie di punti di incontro con l'art. 2622 C.C., tali da definire il nuovo articolo codicistico come una sorta di reiterazione dell'ipotesi della stessa truffa. La fattispecie delittuosa di false comunicazioni sociali preavvisa il reato più grave della truffa e per questo in diverse occasioni si sente parlare di fattispecie "anticipatrice".

Il delitto di false comunicazioni sociali è caratterizzato da una forte somiglianza con la truffa, in ragione del fatto che è assimilabile ad una frode in *incertam personam*, la quale si concretizza solo nel momento della produzione dell'evento in capo ad uno o più soggetti concretamente determinati. Diverso è il caso della truffa: per la sua configurazione non basta la presenza di una generale idoneità a indurre in errore i soci o il pubblico ma è essenziale che gli inganni e i raggiri siano indirizzati fin dall'inizio ad un soggetto precedentemente individuato e specifico; la truffa è quindi configurabile come una frode in *certam personam*., indirizzata verso un soggetto passivo individuabile in concreto[49].

---

[47] CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* Tomo primo, in Cerqua L.D. (a cura di), cit., p. 148; MUSCO E., *I nuovi reati societari*, Terza edizione, con la collaborazione di Masullo M. N., cit., p. 106.

[48] Art. 640 c.p.: "*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante*".

[49] GIULIANI S., *Sulle fattispecie di dichiarazione fiscale e di false comunicazioni sociali*, in *Rassegna Tributaria*, N. 2/2003, p. 503.

Detto questo, non è tralasciabile l'applicazione dell'art. 640 c.p. in caso di tutela dei ruoli assunti dai soci e creditori futuri nell'ipotesi di false comunicazioni sociali e, nello specifico, nel caso in cui tali comunicazioni siano presenti in una circostanza fraudolenta individuale e siano compiute dall'amministratore al fine di indurre in errore un determinato soggetto non ricompreso tra quelli elencati dagli artt. 2621 e 2622 C.C.. A tal proposito infatti, una differente e più estensiva definizione dei confini di applicabilità della truffa mediante le false comunicazioni sociali porterebbe l'utilizzatore della norma ad interpretare in maniera più restrittiva possibile i confini dei nuovi reati, estendendo il ricorso al caso particolare di cui all'art. 640 c.p. [50].

Il rapporto tra queste due diverse fattispecie incriminatrici è stato oggetto di disquisizioni tra la giurisprudenza, la quale ha cercato di creare una linea di confine tra le due ipotesi. Rilevante è la decisione della Corte di Cassazione, n. 46311 del 03/12/2003, secondo la quale gli art. 2622 C.C. e 640 c.p. sono tra loro legati da un concorso formale. E' necessario che la stessa azione che rileva ai fini dell'art. 2622 C.C. raffiguri anche una differente fattispecie prevista da un'altra norma incriminatrice; perché la truffa sia realizzata è necessario un *quid pluris* rispetto alla condotta integrante il delitto di false comunicazioni sociali, consistente nella presenza dell'induzione in errore e di un danno altrui[51].

In un'altra pronuncia, la n. 18556 dell' 11/05/2011, la Cassazione ha sottolineato come il delitto di false comunicazioni sociali goda di un rapporto di specialità "bilaterale" con l'ipotesi della truffa. Questo perché il comportamento di indurre in errore presente nel testo del 2622 C.C. descrive un elemento con il quale deve svolgersi la condotta; in secondo luogo perché la nozione di ingiusto profitto, che si ritrova nel testo dell'articolo codicistico, è parte integrante del dolo specifico mentre nell'ipotesi della truffa costituisce uno degli eventi finali. Infatti, nel caso in cui sia possibile

[50] Sul punto GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* cit., p. 300.
[51] ANTONELLI V., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – Principali dispositivi giurisprudenziali in tema di falso in bilancio,* in *Il Revisore Legale*, N. 11/2011, p. 37.

dimostrare che il danno patrimoniale integrante l'evento dell'ipotesi di truffa sia collegato alle false comunicazioni sociali, il fatto deve essere collocato nel modello tipico del 2622 C.C., sostenendo quindi con difficoltà il concorso formale con la truffa[52].

[52] Per un maggiore approfondimento si consulti SCOLETTA M. M., *Concorso tra false comunicazioni sociali e truffa,* in *Le Società*, N. 10/2001, p. 1234.

Conclusioni

Come è stato più volte sottolineato all'interno di questo scritto, la riforma societaria ha apportato molti cambiamenti di rilevante importanza all'interno della struttura e della punibilità dei reati caratterizzanti l'ambito societario, lasciando il suo segno più evidente nella ristrutturazione delle false comunicazioni sociali.

Il cambiamento dettato dal Legislatore è stato indirizzato verso una delimitazione delle fattispecie punibili, in modo da bloccare l'insorgere di situazioni nelle quali l'incriminazione per il reato di false comunicazioni sociali era diventata una prassi ormai consolidata da parte della magistratura. L'ambiente normativo pre-riforma era poco delineato e quindi consono all'insorgere di circostanze nelle quali le figure rappresentative societarie, cioè gli amministratori in particolar modo ed i sindaci, finivano per essere incriminati per situazioni di pura e semplice irregolarità formale, tali da far insorgere rischi professionali in capo a questi soggetti. Le modalità interpretative dell'art. 2621 del Codice Civile hanno portato alla perdita da parte dello stesso della determinatezza della punibilità, mettendo a repentaglio il ruolo dell'amministratore, soggetto ad un'indistinta e continua applicazione del reato di false comunicazioni sociali. Per questo motivo è stata necessaria una riforma indirizzata ad una maggiore tipizzazione dei comportamenti punibili, in ossequio ai principi di offensività e tassatività, in modo da frenare la proliferazione di reati sorti da situazioni caratterizzate da una modesta rilevanza penale.

Come in tutte le riforme non sono mancate delle critiche giurisprudenziali, volte ad evidenziare come il cambiamento apportato sia stato eccessivamente estremo in confronto alle necessità che si volevano tutelare con le norme incriminatrici. La riforma ha infatti eliminato molte delle possibili casistiche che si sarebbero potute presentare nella situazione previgente. L'accusa più grande rivolta al Legislatore è stata quella di aver attuato una "privatizzazione" vera e propria del reato, attuando una modifica

non necessaria al sistema bensì a una determinata fascia di soggetti attivi del reato.

La più grande novità introdotta dalla riforma è anche la medesima che ha fatto sorgere la gran parte delle criticità, ossia la previsione delle soglie di punibilità. L'introduzione di questo meccanismo ha determinato l'esclusione della punibilità di casistiche penalmente irrilevanti perché sotto soglia, cioè ricomprese all'interno di una "franchigia" che non permette l'imputabilità in sede penale del reato. Il sistema introdotto con le soglie, descritto all'interno del secondo capitolo di questo elaborato, è stato formulato in una modalità alternativa doppia che permette di non escludere la punibilità di un fatto rilevante sotto il profilo patrimoniale e non sotto quello economico, contenuto nel risultato d'esercizio. Inoltre, in assenza di una possibile applicazione delle soglie concernenti il patrimonio netto e il risultato economico di esercizio, il legislatore ha previsto un terzo parametro numerico che non consente di configurare la situazione in esame come reato nel caso in cui il fatto sia **"***conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta*". Tale sistema consente di creare una sorta di legalizzazione del comportamento attuato dagli amministratori nel caso in cui questo provochi degli effetti ricompresi all'interno dell'ambito di esclusione della punibilità previsto dalle soglie. In ogni caso il giudice si trova nella posizione di poter prendere la decisione definitiva in merito alla punibilità nell'ipotesi in cui non sia possibile far riferimento alle soglie sopra descritte. Non sono mancate critiche anche nei confronti della procedibilità a querela prevista per il delitto di cui all'art. 2622 Codice Civile. Sembra infatti paradossale come la fattispecie delittuosa più grave rispetto a quella contravvenzionale sia punibile solo a querela della persona offesa, in quanto cagiona un danno ai soci, alla società e ai creditori.

L'analisi tecnica della fattispecie potrebbe essere notevolmente ampliata. Il reato in questione presenta una lunga serie di elementi particolari che non fanno altro che rendere la disciplina complessa e a volte difficile da interpretare, in ragione dei molteplici cavilli normativi che la

caratterizzano, indirizzati verso un nuovo reato che intende restringere la discrezionalità del giudice, la quale assume la sua massima estensione nella valutazione della sensibilità dell'alterazione. Non c'è alcun dubbio che quanto previsto dalla riforma sia un grande passo in avanti rispetto al passato, ma nel contesto italiano permane una difficoltà all'applicazione delle nuove norme. La materia non dovrebbe essere ristrutturata per la necessità di interventi *ad personam* ma piuttosto per tutelare la schiera di soggetti che si mette in gioco nel contesto societario, unendo i bisogni del sistema imprenditoriale italiano con quelli della realtà politica in veste di creare una sempre migliore disciplina a tutela soprattutto dei piccoli soggetti.

Ciò che il reato mira a proteggere è la veridicità e la completezza dell'informazione societaria e lo deve attuare creando un sistema che tuteli sia l'apparato imprenditoriale sia i piccoli risparmiatori che si mettono in gioco.

Bibliografia

- ABBADESSA P., CESARINI F. (a cura di), *La legge per la tutela del risparmio. Un confronto tra giuristi ed economisti*, il Mulino, Bologna, 2007.
- ALESSANDRI A., *Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari,* in Le società, N. 7/2002, pp. 797-814.
- ALESSANDRI A., *Un'indagine empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, con la collaborazione di Miedico M. e Montani E., Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè editore, Milano, 2011.
- AMBROSETTI E.M., *Abolitio criminis e modifica della fattispecie*, Cedam, Padova, 2004.
- AMBROSETTI E.M., MEZZETTI E., RONCO M., *Diritto penale dell'impresa,* Terza edizione, Zanichelli Editore, Bologna, 2012.
- AMBROSINI S. (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali concorsuali, fiscali e penali, Volume I,* G. Giappichelli Editore, Torino, 2006.
- AMBROSINI S. (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali concorsuali, fiscali e penali, Volume II,* G. Giappichelli Editore, Torino, 2006.
- ANNUNZIATA F., *Abusi di mercato e tutela del risparmio. Nuove prospettive nella disciplina del mercato mobiliare (Direttiva n. 2003/6/CE e legge 28 dicembre 2005, n. 262),* G. Giappichelli, Torino, 2006.
- ANTOLISEI F., *I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari, i reati di lavoro e previdenza, la responsabilità degli enti*, in Grosso C.F. (a cura di), A. Giuffrè, Milano, 2007.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari, Volume primo: i reati societari, bancari, di lavoro e di previdenza,* in Conti L. (a cura di), A. Giuffrè editore, Milano, 2002.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale 1,* in Conti L. (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2002.

- ANTONELLI V., *Il falso in bilancio: la "soglia di punibilità" relativa alle valutazioni estimative prevista dagli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile,* in Il fisco, N. 39/2002, p. 6246.
- ANTONELLI V., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – I sindaci di fronte alle false comunicazioni sociali,* in Il revisore legale, N.11/2001, p.92.
- ANTONELLI V., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – L'alterazione sensibile,* in Il revisore legale, N.11/2011, p.77.
- ANTONELLI V., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – Le soglie di non punibilità,* in Il revisore legale, N. 11/2011, p. 55.
- ANTONELLI V., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – Principali dispositivi giurisprudenziali in tema di falso in bilancio,* in Il Revisore Legale, N. 11/2011, p. 37.
- ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *Il "falso in bilancio": gli orientamenti dell'UE in relazione al D. Lgs. n. 61/2002,* in Impresa Commerciale Industiale, N. 6/2003, p.1065.
- ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *Le "soglie di punibilità"in caso di operazioni oggetto di "falsità" od "omissioni",* in Impresa Commerciale Industriale, N. 11/2002, p. 1888.
- ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società,* Il Mulino, Bologna, 2006.
- AVI M.S., *Falso e invalidità del bilancio. Un confronto fra aziendalisti, giuristi, magistrati e revisori*, Cedam, Padova, 2001.
- BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali,* G. Giappichelli Editore, Torino, 2004.
- BELLINI F., *Il falso in bilancio nella prospettiva ragioneristica,* in Impresa commerciale industriale, N.2/2003, p. 332.
- BENVENUTO L., *Il dirigente preposto nei rapporti con gli organi sociali,* in Assonime, Note e studi, N.7/2012.
- BERGAMASCHI F., DISETTI E., *Continuità del reato di false comunicazioni sociali e revoca delle sentenze di condanna, commento,* in Le società , N.2/2004, pp. 175-182.

- BERGAMASCHI F., DISETTI E., *False comunicazioni sociali ex. Artt.2621 e 2622 c.c. alla luce della riforma societaria*, in Le società, N. 12/2003, pp. 1606-1609.
- BEVILACQUA F. C., *Sul rapporto tra soggetto ingannato dalla falsità e soggetto vittima del danno patrimoniale nelle false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*, in Giurisprudenza Commerciale, N. 3/2007, pp. 625/II-632/II.
- BOLOGNINI S., BUSSON E., D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali artt.2621 C.C.-2622 C.C. D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, Teoria e pratica del diritto, Giuffrè editore, Milano, 2002.
- BONFANTE G., *Codice commentato delle nuove società, società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari*, IPSOA, 2004.
- BORSARI R., SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente,* Il Sole 24 Ore, Milano, 2002.
- BRICCHETTI R., CERVIO E., *Il falso in bilancio ed in altre comunicazioni*, Giuffrè, Milano, 1999.
- CACCAVARI L., VERRI F., *Falso in bilancio, "Risultato economico d'esercizio" e "Patrimonio netto",* in Il fisco, N.38/2002, p.6095.
- CAMPOBASSO G.F., *Manuale di diritto commerciale*, Utet giuridica, Milano, 2008.
- CAPRIGLIONE F. (a cura di), *La nuova legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori*, Cedam, Padova, 2006.
- CARACCIOLI I, *Dolo multiplo nelle false comunicazioni sociali*, in il Fisco, N.27/2002, p. 4383.
- CARACCIOLI I., *Falso in bilancio. Dolo intenzionale di profitto ingiusto. Finalità esclusiva di risparmio d'imposta. La querela,* in Il Fisco, N. 40/2002, p. 6411.
- CARACCIOLI I., *Falso in bilancio: fase esecutiva dei nuovi principi giurisprudenziali – il commento*, in Diritto e pratica delle società, N.24/2008, p.68.

- CARACCIOLI I., *La riforma del falso in bilancio ed i rapporti con i reati tributari,* in il Fisco, N.17/2002, p. 2657.
- CARACCIOLI I., *Le nuove false comunicazioni sociali e la crisi dei beni giuridici indeterminati,* in Rivistra trimestrale di diritto penale dell'economia, N.3/2002, pp. 465-477.
- CARACCIOLI I., *Una nuova figura di falso in bilancio: "il falso quali-quantitativo",* in Impresa Commerciale Industriale, N. 1/2002, p. 145.
- CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* Tomo primo, in Cerqua L.D. (a cura di), Cedam, Padova, 2009.
- CASSANO G., *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali,* Tomo secondo, in Cerqua L. D. (a cura di), Cedam, Padova, 2009.
- CERQUA L. D., *Falso in bilancio: procedibilità a querela in contrasto con le norme comunitarie,* in Diritto e pratica delle società, N. 2/2002, p. 15.
- CERQUA L.D., *Responsabilità penale degli amministratori privi di delega volutamente inerti – il commento,* in Diritto e pratica delle società, N.4/2008, p. 68.
- CERQUA L.D., *Soglie di punibilità nelle fattispecie di false comunicazioni sociali – il commento,* in Diritto e pratica delle società, N.7/2004, p.82.
- COLOMBO A., *Ruolo e responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dopo il d.lgs. n.303 del 2006*, in Contratto e impresa, N.4-5/2007, pp. 1323-1344.
- COMOLI M., *Il falso in bilancio. Principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo,* Egea, Milano, 2002.
- CONTI LUIGI, *Il diritto penale dell'impresa,* in GALGANO F. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia,* Volume XXV, Cedam, Padova, 2001.
- D'ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Volume III, I reati e gli illeciti amministrativi societari,* Coordinato da Napoleoni V., Padova, 2010.

- D'ALESSIO R., SICA G., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – La disciplina delle false comunicazioni sociali,* in Il Revisore Legale, N. 11/2011, p. 19.
- D'ANDREA S., TESTONI U., GUFFANTI G., ORLANDONI L., *La responsabilità penale degli amministratori,* in Diritto e pratica delle società, N.21/2004, p. 12.
- D'ATTILIO C., *False comunicazioni sociali nell'ambito delle procedure concorsuali. Analisi della fattispecie delle false comunicazioni sociali nell'ambito delle procedure concorsuali e dei conseguenti profili di responsabilità,* in Guida alla contabilità e bilancio, il Sole 24 Ore, N.9/2011, p.56.
- DE ANGELIS L., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,* in Le Società, N.4/2006, pp. 401-407.
- DE SANTIS I., *Le novità sul dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,* in Diritto e pratica delle società, N.13/2006, p.33.
- DOLZA COGNI G., *Nozione di falso "qualitativo" in bilancio,* in Impresa Commerciale Industriale, N. 2/2005, p. 315.
- DOMINICI C., *La continuità del reato di falso in bilancio,* in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, N.11/2002, pp. 1026-1028.
- DONATIVI V., RICCI P. (a cura di), *Il falso in bilancio e il decreto legislativo 11 aprile 2002 n.61. Atti del convegno di Benevento 11 aprile 2003,* FrancoAngeli, Milano, 2003.
- DONINI M., *Il delitto contravvenzionale. "Colpa iuris" e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra,* A. Giuffrè editore, Milano, 1993.
- FAVILLI L., *Falso in bilancio. Incongruenze legislative ed interpretative,* L.G.F. Srl, Bologna, 2010.
- FLOR R., *Le ipotesi di false comunicazioni sociali: natura, rilevanza ed operatività delle soglie di punibilità,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, N. 1-2/2010, pp. 83-121.
- FOFFANI L., *Rilievi critici in tema di riforma del diritto penale societario,* in Diritto penale e processo, N. 10/2001, pp.1193-1198.

- FOGLIA MANZILLO F., *Giurisprudenza e falso in bilancio: verso una restrizione di campo?,* in Diritto e pratica delle società, N. 18/2003, p. 84.
- FORTUNATO S., *Sanzioni civilistiche e sanzioni penali nella riforma del bilancio,* in Rivista delle società, N.1/2004.
- FRACCHIA D., *False comunicazioni sociali: ancora sulla continuità tra fattispecie incriminatrici,* in Le società, N.12/2002, pp. 1533-1547.
- FUSI A., MAZZONE D., *La riforma del diritto societario. Commento sistematico alla legge delega 3 ottobre 2001, n.366,* Il Sole 24 Ore, Milano, 2001.
- GIARDA S., SEMINARA A. (a cura di) e AA. VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo,* Cedam, Padova, 2002.
- GIULIANI BALESTRINO U., *L'art. 2621 C.C. nella sua nuova formulazione rispetto al delitto tentato,* in Cassazione Penale, N. 7-8/2003, p. 2502.
- GIULIANI S., *Sulle fattispecie di dichiarazione fiscale e di false comunicazioni sociali,* in Rassegna Tributaria, N. 2/2003, p. 503.
- GIUNTA F., *La Corte costituzionale respinge le questioni di illegittimità del "falso in bilancio",* commento a sentenza Corte Cost. 01/06/2004 n.161, in Diritto penale e processo, N.12/2004, pp. 1504-1512.
- GIUNTA F., *Lineamenti di diritto penale dell'economia, seconda edizione*, G. Giappichelli editore, Torino, 2004.
- GIUNTA F., *Quale futuro per le false comunicazioni sociali?,* in Diritto penale e processo, N. 8/2001, pp. 929-934.
- GRAZIOLI M., THIONE M., *Falso in bilancio: analisi delle fattispecie penali, rapporti con i reati tributari e recenti sviluppi giurisprudenziali,* in Il fisco, N. 40/2010, p. 6498.
- GUERINI U., *Falso in bilancio: "abolitio criminis" o modifica della legge precedente?,* in Diritto e pratica delle società, N.1/2003, p.80.
- HOLZIMER E. (a cura di), *False comunicazioni sociali e responsabilità penale dei sindaci,* in Diritto e pratica delle società, N.7-8/2010, pp. 72-79.

- INSOLERA G., *Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale nella attribuzione dei poteri?,* A. Giuffrè editore, Milano, 2003.
- IZZO G., *Falso in bilancio: condotta tipica e soglie di punibilità,* in Impresa Commerciale Industriale, N.1/2003, p.42.
- IZZO G., *Falso in bilancio: dolo, rapporto tra le fattispecie, perseguibilità a querela,* in il Fisco, N. 8/2003, p. 1209.
- LANZI A., *La riforma del reato di falso in bilancio: la nuova frontiera del diritto penale societario,* in Le società, N.3/2002, pp. 269-271.
- LEI M., *I soggetti attivi dei reati societari,* in Diritto penale e processo, N.6/2010, pp.727-734.
- LUNGHINI G., *La nuova disciplina penale delle false comunicazioni sociali,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2001, pp. 993-1021.
- LUNGHINI G., MUSSO L., *Falso in bilancio e altri reati a tutela del risparmio: le novità penali ed amministrative,* in Diritto e pratica delle società, N. 3/2006, p. 56.
- MANDUCHI C., *Il ruolo delle soglie di punibilità nella struttura dell'illecito penale,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, N. 4/2003, pp. 1210-1251.
- MANGANO P., *Elemento soggettivo del falso in bilancio e prossime riforme,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economica, 2001, pp. 649-659.
- MANTOVANI S., *Note in tema di continuità normativa tra le fattispecie di false comunicazioni sociali,* in Giurisprudenza italiana, N. 2/2006, pp. 382-384.
- MARTIELLO G., *L'art. 2622, comma 2, C.C.: una "clausola oscura" alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, N. 1-2/2004, pp. 81-105.
- MASTROIANNI R. (a cura di), *Il "falso in bilancio" tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario,* Editoriale scientifica, Napoli, 2004.

- MERENDA I., *"Esercizio dei poteri tipici"e amministrazione di fatto nel nuovo diritto penale societario,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2003, pp. 925-941.
- MEREU A., *Il problema del "falso quantitativo" e del "falso qualitativo" nel falso in bilancio prima e dopo la riforma,* in Il fisco, N. 47/2002, p. 7514.
- MEZZETTI L., *Il falso in bilancio fra Corte di giustizia e Corte costituzionale italiana (passando attraverso i principi supremi dell'ordinamento costituzionale…),* in Consulta Online, 2004.
- *Modulo Riforma Societaria,* Ipsoa, Milano, 2003.
- MONTICELLI L., *Nuovi reati societari: questioni di diritto intertemporale,* in Diritto e pratica delle società, N.17/2002, p.22.
- MUSCO E., *Diritto penale societario,* Giuffrè, Milano, 1999.
- MUSCO E., *I nuovi reati societari,* Terza edizione, con la collaborazione di Masullo M. N., Giuffrè Editore, Milano, 2007.
- NADDEO MARCO, *False comunicazioni sociali: un "fil rouge" a tutela dei risparmiatori,* in Diritto e pratica delle società, N.10/2006, p. 36.
- PALIERO C.E., *False comunicazioni sociali e profitto confiscabile: connessione problematica o correlazione impossibile? Commento,* in Le società, N. 1/2012, pp. 65-81.
- PALLADINO P., *False comunicazioni sociali ed estensione della procedibilità a querela,* in Cassazione Penale, N. 3/2005, pp. 954-957.
- PAONESSA C., *Dubbi di costituzionalità per il delitto di false comunicazioni sociali – il commento,* in Diritto e pratica delle società, n.7/2006, p.77.
- PAONESSA C., *Falso in bilancio: nuova censura sull'"inadeguatezza per difetto",* in Le Società, N. 10/2006, pp.1295-1306.
- PECORELLA C., *Corte costituzionale e falso in bilancio: un inspiegabile ritorno al punto di partenza,* in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, N.1/2006, p.298.
- PECORELLA C., *Dubbi di legittimità costituzionale sul nuovo falso in bilancio,* in Le società, N.5/2003, pp.718-742.

- PEDRAZZI C., *Diritto penale III, Scritti di diritto penale dell'economia. Problemi generali diritto penale societario,* A. Giuffrè Editore, Milano, 2003.
- PLANTAMURA V., *Alle soglie del falso,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, N.4/2003, pp. 1252-1276.
- PLURIS (la Redazione), *La figura del dirigente amministrativo preposto alla redazione dei documenti contabili societari,* in Pluris quotidiano, 29/06/2012.
- PULITANO' D., *La riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del diritto,* in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2002, p. 934 ss.
- RIVARO R., *Aumento di capitale sottoscritto in base a false comunicazioni sociali,* in Giurisprudenza italiana, N. 11/2007, pp. 2512-2520.
- ROCCO A., *Il dolo nella falsità dei bilanci delle società commerciali,* in Rivista Penale, N. 1/1941, p. 2 e seg.
- RUGGIERO G., *La successione di leggi penali fra principio di specialità e teoria del bene giuridico,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia 2004, pp. 331-354.
- SALAFIA V., *La riforma del diritto societario. Testo aggiornato alla L. 3 ottobre 2001, n.366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario,* Sistemi editoriali, Napoli, 2002.
- SALCUNI G., *Il controllo di legittimità costituzionale sulle soglie di punibilità, sulla querela e sull'adeguatezza della sanzione,* in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2003, pp. 843 e seguenti.
- SANGUINETI L.M., *Diritto penale ragionato. Dolo, colpa, nesso di causalità, reato continuato; delitti contro la famiglia, la libertà sessuale, la inviolabilità del domicilio e dei segreti,* Giuffrè editore, Milano, 2002.
- SANTORIELLO C., *Vecchie false comunicazioni sociali e nuovi artt.2621 e 2622 del Codice Civile. Continuità rispetto al primo e discontinuità rispetto al secondo,* in Il fisco, N. 48/2002, p. 7680.

- SCHIVANO G., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: profili penalistici,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2008, pp. 171-185.
- SCIUMBATA G., *I reati societari,* Seconda edizione, a cura di Lo Cascio G., Giuffrè editore, Milano, 2008.
- SCOGNAMIGLIO G. (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società,* A. Giuffrè editore, Milano, 2003.
- SCOLETTA M. M., *Concorso tra false comunicazioni sociali e truffa,* in Le Società, N. 10/2001, p. 1234.
- SCOLETTA M. M., *False comunicazioni sociali e funzioni delle soglie di punibilità,* in Le Società, N. 5/2013, p. 606.
- SEMINARA S., *Riforma del diritto penale societario: attuata la legge delega,* in Diritto penale e processo, N. 6/2002, pp. 671-688.
- TRERE' G., *I nuovi reati societari: le false comunicazioni sociali,* in Giurisprudenza di merito, 2004, pp. 1307-1328.
- TRUCANO A., Sulla *persona offesa dalle false comunicazioni sociali*, in Giurisprudenza italiana, N. 5/2012, pp. 1121-1123.
- VINCIGUERRA S., *Problemi attuali delle false comunicazioni sociali. Una sintetica rassegna,* in Giurisprudenza Italiana, N. 4/2010, p. 973.
- ZANNOTTI R., *I reati di false comunicazioni sociali,* in Giurisprudenza di merito, N. 05/2007, pp. 1247-1262.
- ZANNOTTI R., *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,* Seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2008.
- ZANOTTI M., *Falso in bilancio e giudizio di legittimità costituzionale,* in Il fisco, N.14/2004, p. 2144.
- ZUCCALA' G., *Il reato di false comunicazioni sociali nel diritto italiano: contravvenzione o delitto?,* in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2008, pp. 231-250.

Normativa

- Legge Delega n. 366, 3 ottobre 2001, in *Gazzetta Ufficiale* n. 234, 8 ottobre 2001.

Giurisprudenza

- Cassazione Penale, Sez. V, 25/05/1993, in Cassazione penale, 1995, p. 1063.
- Cassazione Penale, 10/01/2001, nota a sentenza, in Le Società, N. 6/2001, p. 682.
- Cassazione Penale, Sez. V, 25/01/2001, n. 19194, Massima redazionale, 2002.
- Tribunale di Monza, 15/10/2001, in Foro Ambrosiano, 2002, p. 240.
- Tribunale di Milano Ord., 23/04/2002, in Le Società, N. 9/2002, p. 1114.
- Cassazione Penale, Sez. V, 08/05/2002, n. 21532, in Rivista Penale, 2003, p. 364.
- Corte Appello Milano, Sez. II, 10 maggio 2002.
- Tribunale di Napoli, 16/05/2002, in Giurisprudenza di merito, 2002.
- Cassazione Penale, Sez. V, 21/05/2002, n. 23449, in Rivista Penale, 2002, p. 770.
- Cassazione Penale, Sez. V, 21/05/2002, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, N. 3/2002, p. 1140.
- Tribunale di Napoli, 29/05/2002, nota a sentenza, in Le Società, N. 12/2002, p. 1533.
- Cassazione Penale, 03/06/2002, nota a sentenza, in Il Fisco, N. 26/2002, p. 421.
- Cassazione Penale, 19/06/2002, n. 23449.
- Cassazione Penale, Sez. V, 25/09/2002, n. 38768, in CED Cassazione, 2003.

- Corte di Appello Torino, 25/09/2002, nota a sentenza, in Il Fisco 2002, p. 7680.
- Cassazione Penale, Sez. V, 08/10/2002, n. 34622, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2002, p. 1139.
- Cassazione Penale, Sez. V, 19/11/2002, n. 19809, in CED Cassazione, 2003.
- Cassazione Penale, Sez. V, 20/11/2002, in Foro Italiano, N. 2/2003, p. 621.
- Cassazione Penale, Sez. V, 22/11/2002, n. 3915.
- Tribunale di Milano, Sez. II (ord.), 12/02/2003, in Guida al diritto, N. 10/2003, p. 74.
- Cassazione Penale, Sez. V, 14/04/2003, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2003, p. 925.
- Cassazione Penale, Sez. V, 08/05/2003, n. 37578, in Rivista Guardia di Finanza, 2004, p. 693.
- Cassazione Penale, SS.UU., 16/06/2003, n. 25887.
- Corte di Appello di Milano, Sez. II, 17/06/2003, nota di Cerqua, in Diritto e Pratica delle Società, N. 7/2004, p. 77.
- Cassazione Penale, Sez. fer., 25/07/2003, n. 34558, in Cassazione Penale, N. 3/2005, pp. 953-954.
- Tribunale di Avezzano, 16/09/2003, Massima Redazionale, 2004, in Pluris.
- Tribunale di Bologna, 13/02/2004, in Guida al Diritto, N. 20/2004, p. 94.
- Corte Costituzionale, 01/06/2004, n. 161, in Diritto penale e processo, N. 12/2004, pp. 1497-1503.
- Cassazione Penale, Sez. V, 07/07/2004, n. 4082,3 in Rivista Penale, 2005, p. 1276.
- Cassazione Penale, Sez. V, 16/11/2004, n. 1337, in Guida al diritto, N. 2/2005, p. 81.
- Corte Appello Milano, Sez. II, 21/10/2005, Massima redazionale, 2005.
- Corte Appello Milano, Sez. II, 31/10/2005, Massima redazionale, 2005.

- Cassazione Penale, Sez. V, 15/06/2006, n. 26343, nota di Caraccioli, in Fisco, 2007, p. 4178.
- Cassazione Penale, Sez. V, 24/10/2006, n. 39869, in Fisco Online, 2006.
- Cassazione Penale, Sez. V, 24/10/2006, n. 39896, in Rivista Penale, N. 9/2007, p. 950.
- Cassazione Penale, Sez. V, 05/11/2008, n.45513, in Giurisprudenza Italiana, N. 12/2009, p. 2751.
- Cassazione Penale, Sez. V, 05/11/2009, n. 7, in Le Società, N. 2/2010, p. 173.
- Cassazione Penale, Sez. V, 10/06/2010, n. 27296, in CED Cassazione, 2010.
- Cassazione Penale, Sez. V, 24/11/2010, n. 2784, in CED Cassazione, 2011.
- Cassazione Penale, Sez. V, 15/02/2011, n. 18556, in CED Cassazione, 2011.
- Tribunale di Torino, Sez. I, 23/07/2011, in Le Società, 2011, N. 11, p. 1347.
- Cassazione Penale, Sez. II, 28/09/2011, n. 36924, in Diritto penale e processo, N. 12/2011, p. 1460.
- Cassazione Penale, Sezione V, 02/12/2011, n. 14759, in CED Cassazione, 2012.
- Cassazione Penale, Sez. II, 16/11/2012, n. 3397, in Fisco Online, 2013.
- Cassazione Penale, Sez. V, 14/12/2012, n.3229, in Le Società, N. 5/2013, p.606.